




Il punto cieco

Usura e gioco d'azzardo in Piemonte

A cura dell'Osservatorio Regionale sulla legalità di Libera Piemonte





Il punto cieco

Usura e gioco d'azzardo in Piemonte

a cura dell'Osservatorio Regionale sulla legalità di Libera Piemonte

Per la realizzazione del Quaderno si ringraziano a vario titolo e in rigoroso ordine alfabetico: *Simone Bauducco, Marco Bertoluzzo, Elena Cardano, Maria Josè Fava, Giacomo Governatori, Elena Lumetta, Marco Martino, Davide Pecorelli, Francesca Rispoli, Valentina Sandroni, Luigi Silipo, Roberto Sparagna, Paola Sultana, Francesco Zoppis.*

A cura dell'Osservatorio Regionale sulla legalità di Libera Piemonte
www.liberapiemonte.it

In collaborazione con l'Osservatorio Regionale sul fenomeno dell'usura del Consiglio Regionale del Piemonte
<http://www.cr.piemonte.it/cms/organismi/comitati-e-consulte/osservatorio-regionale-sul-fenomeno-dellusura.html>

Coordinamento redazionale di Francesca Rispoli e Davide Pecorelli

Stampato a novembre 2014 presso Multiprint (Roma)

*Libera Piemonte – Corso Trapani 91/b Torino
Tel: 011 3841081
Mail: info@liberapiemonte.it*

*Questo lavoro è dedicato a tutti coloro che in questi anni si sono rivolti al Servizio
SOS Giustizia di Torino e a chi deciderà di farlo in futuro.
A tutti voi rivolgiamo il nostro impegno.*

Indice

Introduzione di Don Marcello Cozzi

1. Genesis: alle origini dell'usura	13
L'usura nel corso dei secoli	13
Un fenomeno antico e mutevole	17
Usura e mafia: un business fondato sulla paura	19
I compro oro	21
Il credito su pegno	24
Gli effetti della crisi sulla quotidianità	25
Credit crunch	28
Il credito al consumo	30
Possibili cause dell'usura:	32
a. Il sovraindebitamento in Italia e in Europa	
b. La povertà	
c. Il gioco d'azzardo	
2. Evoluzione normativa	47
L'usura nell'epoca preunitaria	47
L'usura nell'epoca post-unitaria	49
1996: la legge del cambiamento possibile	53
Usura e racket: fenomeni uguali e diversi	56
Lotta all'usura: quale direzione?	58
Recenti modifiche alle leggi antiusura e antiracket	61
Efficacia della Legge 108/96 e successive modifiche: una possibilità mancata	64
La rete di supporto sul territorio	65
a. Le Fondazioni antiusura	
b. I Consorzi Fidi	
c. Servizio Sos Giustizia: un impegno nato 20 anni fa	
I Fondi antiusura: prevenzione e solidarietà a disposizione delle vittime	69
Il Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura	70
La denuncia per usura	73

3. Legislazioni regionali a confronto	77
Analisi della normativa regionale in tema di usura	77
a. Piemonte	
b. Liguria	
c. Lombardia	
d. Veneto	
e. Valle d'Aosta	
f. Sicilia	
g. Calabria	
h. Basilicata	
i. Puglia	
Analisi della normativa regionale in tema di gioco d'azzardo	84
4. L'usura e il gioco d'azzardo nei processi	89
Le confische per usura: breve cenno sugli strumenti normativi	89
La 'ndrangheta in Piemonte	91
Schiavi d'usura tra Torino e provincia	92
L'intreccio tra usura e gioco d'azzardo illegale	95
L'operazione Gioco Duro: il tavolo verde negli anni zero	98
Operazione Minotauro: è 'ndrangheta ma non è usura	101
L'usura non si denuncia!	102
L'usura nell'operazione San Michele	107
Il fenomeno dell'usura nel territorio del Verbano Cusio Ossola	109
Novara: strozzinaggio e usura targato mafia	110
Appendice: le interviste	115
a. Luigi Silipo – Dirigente della Squadra Mobile di Torino	
b. Marco Bertoluzzo – Giurista e criminologo, promotore della Casa dei conflitti del Gruppo Abele	
c. Roberto Sparagna – Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Torino	
Postfazione	129
Bibliografia	133



Introduzione

Quasi vent'anni di legge antiusura (marzo 1996) ci restituiscono una duplice consapevolezza.

La prima. Le trasformazioni e le evoluzioni dell'usura di questi ultimi due decenni sono state così tante e talmente veloci e complesse che è fuor di dubbio che la legislazione in materia vada continuamente aggiornata, per evitare di rincorrere con strumenti inadeguati un fenomeno che non consistendo solo nel rapporto privato e devastante tra due singoli, ma nell'aggressione ad un'intera economia, può essere arginato solo se lo si legge e lo si combatte in tempo reale.

La seconda. L'usura è solo la conseguenza nefasta di un sistema sociale, culturale ed economico profondamente malato, con implicazioni talmente varie e intrecciate fra loro che nessuno può immaginare, anche un solo attimo, che sia sufficiente una legge, per quanto la si possa perfezionare o la si voglia e la si debba continuamente aggiornare, per debellare un fenomeno di tale portata.

Questo per dire che, nonostante ciò che il legislatore ha messo in campo per contrastare l'usura rappresenti un indubbio punto di non ritorno – ripetiamo, anche se continuamente da migliorare -, è pur vero, però, che mai come oggi si avverte come sia indispensabile allargare oltre i soli parametri legislativi o giudiziari qualunque azione tesa alla prevenzione e al contrasto del fenomeno.

È evidente a tutti, infatti, che l'attuale grande crisi del mondo occidentale prima ancora che economica e finanziaria, è una crisi etica, di stili di vita e di modelli culturali non più applicabili.

Il sistema che è esploso è lo stesso che mette al centro l'uomo solo se è portatore di denaro, che concepisce la persona solo come consumatore, che da un lato trasforma lo Stato in biscazziere e dall'altro l'uomo in "*homo ludens*" insinuandogli la certezza che i soldi che non si trova in tasca li recupera sicuramente al gioco. Il sistema che è esploso è quello stesso che ha trasformato il mondo in un grande Mercato nel quale la ricerca

del profitto ha di fatto messo ai margini della società un numero sempre più crescente di tanta povera gente considerata non più competitiva per la realizzazione delle perverse logiche che regolano il mercato stesso.

Il sistema che è esploso è lo stesso che – almeno in Italia – ha assegnato “*il compito di rimuovere gli ostacoli che vietano il pieno sviluppo della persona*”, non più alla Repubblica, come recita solennemente l’articolo 3 della nostra Carta Costituzionale, ma al Mercato, il quale, anziché rimuovere gli ostacoli pensa bene di rimuovere tutti coloro che risultano essere “improduttivi”: i disoccupati, i precari, i pensionati al minimo, i cosiddetti esodati e tanti altri.

E se oltre a ciò teniamo anche presente che in fondo il principio su cui si regge la montagna del debito complessivo accumulato dai Paesi del cosiddetto Terzo mondo nei confronti dei Paesi sviluppati è quello semplice e devastante degli interessi che si autogenerano, allora dovremmo affermare con sempre più forza che in definitiva l’intero sistema economico nel quale siamo immersi se, da un lato, si ispira a logiche profondamente usuarie, dall’altro lato è esso stesso una sorta di grande anticamera dell’usura.

Figurarsi poi se in un contesto del genere non avrebbero trovato il loro considerevole spazio e la loro giusta collocazione le organizzazioni criminali di ogni tipo e le mafie. Un affare, secondo i dati degli ultimi anni, che si aggira intorno ai 20 miliardi di euro, con proventi e ritorni per oltre cinquanta clan, negli ultimi due anni, il cui chiaro intento è quello di far confluire nell’immenso contenitore dell’economia pulita, fiumi inestimabili di soldi sporchi.

Quando poi bisogna cercarli, vai a capire dov’è il confine con i soldi puliti, ma ancora più a monte, vai a capire se si può davvero tracciare un confine tra due forme di capitalismo che in fondo hanno in comune lo stesso concetto di accumulazione primitiva del denaro. A scapito di tutto e sulla pelle di tutti!

Ben venga, allora, una riflessione come quella che si sviluppa nelle pagine che seguono.

Perché se da un lato c’è bisogno di riportare il dibattito sull’usura e sull’antiusura su posizioni di carattere più culturale ed economico, e di sdoganarlo alle sole riflessioni sulla bontà di una legge, sulla lentezza della giustizia e sui nuovi volti di vittime e carnefici, dall’altro lato occorre recuperare quel linguaggio della quotidianità che aiuti le persone a districarsi nei cerchi infernali di un’economia ingannatrice, al fine di non restare schiacciati da forme sempre più perverse e subdole di indebitamento.

C’è bisogno di strumenti – e questo Quaderno è indubbiamente uno

di essi – che non solo aiutino le persone a difendersi, magari conoscendo meglio e con un linguaggio accessibile, le possibilità che oggi mette a disposizione la Legge, non solo aiutino tanti in difficoltà a credere fortemente che anche un “fallimento” può essere vissuto come un’occasione di riscatto, ma che aiutino anche ad usare il denaro delle proprie piccole economie familiari con intelligenza ed equilibrio.

Perché noi per primi, ritorniamo a concepirci come persone prima ancora che come consumatori, e a pretendere di essere trattati come tali, al di là delle storie finanziarie di ciascuno.

Con buona pace di un intero Sistema e dei suoi pifferai.

Don Marcello Cozzi

Vice Presidente di Libera



1. Genesi: alle origini dell'usura

“L'usuraio non vende al debitore nulla che gli appartenga, tranne il tempo che appartiene a Dio. Egli non può, pertanto, trarre profitto dalla vendita di un bene che non è suo”

Summa confessorum, Tommaso di Chobham

L'usura nel corso dei secoli

Il significato della parola *usura* ha subito diverse modifiche nel corso dei secoli. L'etimo latino del vocabolo deriva dal verbo *utor*, che significa *usare*. In origine, con il termine *usura* si designava infatti il godimento del capitale prestato¹, senza che la parola si riferisse a comportamenti indegni e moralmente riprovevoli. Nella lingua italiana sembra che la parola sia stata introdotta nel 1240² con il significato di “*eccessivo interesse richiesto per un prestito o un mutuo*”.

Ma il concetto di *interesse* si è sempre distinto da quello di *usura*?

Nel corso della storia, furono diversi i pensatori che si approcciarono al tema. In più parti del Vecchio Testamento, dove l'usura viene considerata un comportamento da condannare, quantomeno se praticata nei confronti della comunità israelita, interesse ed usura vengono effettivamente equiparati.

Nell'attuale senso comune del termine, l'usura è correlata al concetto di interesse, ma non è coincidente. Esiste infatti una distinzione tra tasso di interesse legale e tasso di interesse illegale che è considerato eccessivo rispetto ad una determinata soglia imposta dal legislatore.

Nel corso dei secoli, nonostante alcune aperture, la condanna all'usura fu totale e si fondò per un lungo periodo sull'approccio al denaro del filosofo greco Aristotele, il quale lo considerava sterile, da utilizzare unicamente come mezzo di scambio o come misura del valore³. In una delle sue opere, infatti, Aristotele definiva l'usura come “*denaro uscito dal denaro*”⁴, considerandolo, tra i modi di guadagnare, quello più contro natura.

1 L. Sangiovanni, *L'usura*, Gargiulo L., Napoli 1985

2 M. Cortellazzo E P. Zolli, *Dizionario etimologico della lingua italiana*, 2° ed. Zanichelli, Bologna 1999

3 G. Cavaliere E L. Navazio, *Le usure. Mercato illecito del danaro e tutela delle vittime*, Cacucci, Bari 2008

4 T. Perna, F. Mostaccio, G. Signorino e A. Spinelli Francalanci, *Dell'usura. Il persistere dello sfruttamento dei bisogni umani*, Rubettino, Catanzaro 2009

Di diversa natura fu l'approccio durante il periodo greco-romano; nell'antica Roma, il prestito ad usura non era vietato, anzi era praticato dai patrizi nei confronti dei plebei. Le pene per i debitori insolventi erano durissime e crudeli: il plebeo che non fosse riuscito ad onorare i suoi debiti finiva per cadere nelle mani del creditore che poteva richiuderlo nell'*ergastulum* (carcere privato)⁵.

La situazione migliorò con l'introduzione delle leggi delle XII tavole (451-450 a.C.), il primo corpo di leggi codificate nel diritto romano che disciplinarono, tra le altre cose, il prestito ad interesse. Rimase, però, la possibilità da parte del creditore di rivalersi sul debitore adottando pene violente, misure di prigionia o riducendolo alla schiavitù.

Con l'arrivo dell'imperatore Giustiniano, intorno al 520 d.C. si mise mano alla determinazione degli interessi, operando una riduzione e una distinzione per categoria; per esemplificare, le persone illustri potevano prestare fino al 4% degli interessi, mentre i negozianti fino all'8%. Tutti gli altri, compreso il fisco, potevano esigere il 6%.⁶

Giustiniano prescrisse inoltre che i creditori non potessero praticare l'anatocismo, *usurae usurarum*, ossia la pratica dell'aggiunta di interessi scaduti al capitale, così da generare a loro volta, nuovi interessi.

Nel corso del Medioevo, e soprattutto a partire dal XII secolo, parallelamente al rafforzarsi dell'economia monetaria, si concretizzarono i divieti canonici contro l'usura, inizialmente soltanto nei confronti dei chierici che per questo potevano essere scomunicati. Successivamente anche la legislazione civile ne fu notevolmente influenzata: a partire da Carlo Magno si introdusse il formale divieto all'usura e la confisca dei beni all'usuraio.

In generale l'usura, definita all'epoca come tutto ciò che veniva richiesto in cambio di una somma prestata oltre al prestito stesso, venne considerata un delitto ecclesiastico per il quale la Chiesa avocò a sé il giudizio e la determinazione della punizione da infliggere a chi svolgeva detta pratica⁷.

Il divieto imposto dalla Chiesa, fece sì che i protagonisti del prestito ad interesse, divenissero gli Ebrei che in quanto tali, non si sentivano coinvolti.

Soprattutto successivamente al XII secolo, quando l'Europa visse il suo primo boom creditizio, anche i mercanti fiorentini e lombardi si eressero a banchieri universali, almeno fino al XV secolo.

Il fiorire degli scambi commerciali, l'affermarsi del nuovo sistema creditizio in Europa e dunque il determinarsi di nuove modalità di prestiti onerosi, provocò un forte dilagare dell'usura al quale il movimento fran-

5 L. Sangiovanni, L. Gargiulo, *L'usura*. Napoli 1985

6 L. Sangiovanni, L. Gargiulo, *L'usura*. Napoli 1985

7 L. Sangiovanni, L. Gargiulo, *L'usura*. Napoli 1985

cescano tentò di porre rimedio inventando i cosiddetti Monti di pietà.

I Domenicani si opposero fortemente perché ritenevano che per quanto tenue fosse l'interesse, era pur sempre un ricevere dal debitore più di quanto si fosse prestato.

Nonostante ciò i Monti di pietà furono resi legittimi dal Concilio di Laterano nel 1512 e diedero inizio alla pratica dei prestiti sopra pegni esigendo un interesse commisurato alla copertura delle spese di amministrazione e gestione.

Nei secoli successivi si sviluppò il dibattito sulla liceità dell'interesse sulle somme prestate e anche l'atteggiamento sfavorevole da parte della Chiesa si attenuò progressivamente condannando soltanto l'usura che superava certi criteri di proporzione e di legalità.

Un primo tentativo di legittimazione dell'interesse si dovrà al mutamento culturale indotto dalla Riforma calvinista che in alcuni Stati fece emergere la necessità di una regolazione legislativa.

Il riformatore francese, infatti, distingueva tra un giusto compenso per il denaro prestato e la pratica dell'usura, ma all'epoca non c'era ancora chiarezza su quale fosse il confine lecito tra usura e tasso d'interesse applicabile.

Per lungo tempo (almeno fino alla seconda metà del XVIII) numerosi pensatori e politici, sostenitori della riduzione del tasso di interesse legale sul denaro prestato, si scontrarono con quanti, come il filosofo David Hume, ritenevano che applicare alti tassi d'interesse conducesse ad un impoverimento della Nazione.

Un forte critico di questa teoria fu il filosofo inglese John Locke, tra i primi ad analizzare dal punto di vista scientifico, la questione del tasso d'interesse e le sue implicazioni economiche e sociali, che considerava il tasso naturale come il risultato dell'incontro tra la domanda e l'offerta⁸.

Fu il padre dell'economia politica, Adam Smith, a fare chiarezza sulla questione.

L'economista scozzese, nella sua opera intitolata "*Ricchezza delle nazioni*" (1776), sostenne l'utilità sociale della limitazione dell'interesse sul denaro prestato, al fine di incentivarne l'uso produttivo e di evitare l'espansione dell'usura. Pur sostenendo la metafora della "*mano invisibile*" – secondo cui gli individui sarebbero spinti ad operare in modo da assicurare benefici per l'intera società, pur perseguendo null'altro che vantaggi individuali – Smith separò la funzione del mercato da quella dello Stato e dunque del legislatore che doveva stabilire il tasso di soglia legale, oltre il quale si verificava il reato di usura.

8 T. Perna, T. F. Mostaccio, G. Signorino e A. Spinelli Francalanci *Dell'usura. Il persistere dello sfruttamento dei bisogni umani*. Rubbettino, Catanzaro 2009

La teoria di Smith provocò una forte reazione da parte di Jeremy Bentham, filosofo e giurista inglese. Fondatore dell'*utilitarismo*, Bentham riteneva che applicando un tasso soglia all'interesse praticabile, si scoraggiassero gli investimenti più rischiosi che al contempo erano più redditizi. Nel suo pamphlet del 1787, intitolato "*Defense of Usury*", egli pose una domanda decisiva per introdurre la sua tesi: "*quale tasso d'interesse può essere per sua natura più giusto di un altro?*"

Egli assimilava il concetto di interesse applicabile in corrispettivo di una prestazione di denaro, al prezzo dei beni comuni, affermando che il legislatore non poteva fissare un prezzo massimo consentito, in quanto il mercato era il luogo in cui questi beni ricevevano un giusto prezzo, grazie all'incontro tra la domanda e l'offerta.

Al contempo, non poteva nemmeno stabilire a priori un limite al tasso d'interesse praticabile, in quanto il migliore accordo sarebbe scaturito dalla contrattazione tra le parti coinvolte.

Sostenendo l'inutilità delle leggi contro l'usura affermò inoltre che "*nessun uomo adulto e sano di mente, che agisca liberamente e con gli occhi ben aperti, dovrebbe essere ostacolato, con riguardo al suo vantaggio, dal compiere le transazioni che egli ritenga opportune per ottenere denaro*"⁹.

E per le stesse ragioni, al presunto usuraio "*non dovrebbe essere impedito dal fornirglielo nei termini a cui egli ritenga opportuno acconsentire*".

Bentham, dunque, si opponeva ad una legislazione in materia di usura proprio nel periodo in cui alla Camera dei Lord ne si discuteva l'emanazione.

Sarà l'economista Keynes, agli inizi del '900, a modificare il pensiero della scienza economica dell'epoca, proponendo un punto di vista completamente nuovo.

Nella "*Teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della moneta*"¹⁰ egli affermò il principio in base al quale il tasso d'interesse doveva essere considerato come il premio per il mancato utilizzo delle somme di denaro impiegate, legittimando il pagamento di un compenso al prestatore per renderlo indenne dagli effetti della privazione temporanea di una somma concetto che verrà ripreso ed esteso nei secoli successivi e che ancora oggi trova posto nel pensiero economico di più parti del mondo.

9 J. Bentham (1787) *Defence of Usury* in T. Perna, F. Mostaccio, G. Signorino, A. Spinelli Francalanci *Dell'usura. Il persistere dello sfruttamento dei bisogni umani*. Rubbettino, Catanzaro 2009

10 J.M. Keynes (1936) *Teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della moneta* in T. Perna, F. Mostaccio, G. Signorino, A. Spinelli Francalanci *Dell'usura. Il persistere dello sfruttamento dei bisogni umani*. Rubbettino, Catanzaro 2009

Un fenomeno antico e mutevole

L'usura è un fenomeno complesso, in continua evoluzione, che può assumere molteplici forme e che interessa la sfera sociale, economica e giuridica della nostra società.

I diversi esperti che nel corso degli anni hanno approfondito il tema, sono concordi nel considerarlo un fenomeno sommerso, difficilmente quantificabile per sua stessa natura e per l'indisponibilità di dati certi a causa della scarsa propensione alla denuncia da parte delle vittime.

L'usura è considerata un reato "antico" per la relazione di squilibrio tra i soggetti coinvolti, per la disperazione in cui versano le vittime e per gli obiettivi che si prefigge, ma sempre più spesso diventa crocevia di altri reati economici e motore di arricchimento per le organizzazioni criminali di stampo mafioso.

Nel senso comune del termine, intendiamo l'usura come quella pratica criminale che consiste nel fornire prestiti a tassi generalmente elevati, tali da rendere impossibile il rimborso del capitale.

L'usuraio sfrutta lo stato di necessità nel quale versa il debitore, costretto ad accettare condizioni inique o, nei casi più disperati, a compiere atti illeciti per liberarsi dalla stretta dell'usuraio, diventando a sua volta passibile di denuncia.

L'articolo 644 del codice penale italiano, introdotto nel 1996 dalla Legge n. 108, stabilisce che "*Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643¹¹, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000*".

Un approfondimento elaborato da Maurizio Fiasco¹² e successivamente riproposto in altri studi, tra cui l'indagine intitolata "*L'usura: quando il credito è nero*", pubblicata dall'Eurispes, nel 2010, ci aiuta ad analizzare le varie tipologie dell'usura, sia dal punto di vista della domanda che da quello dell'offerta.

a) Dal lato della domanda

Per analizzare l'usura dal lato della domanda, forse dovremmo partire da un quesito dirimente: qual è la funzione del denaro e qual è il nostro rapporto con esso?

Nel corso di questi anni, abbiamo compreso quanto la condizione di partenza che spinga le persone nell'inferno dell'usura sia sempre una necessità impellente di liquidità, generata molto spesso da un'incapacità

11 Art. 643 c.p. – Circonvenzione di incapace

12 Sociologo, membro della Consulta Nazionale Antimafia.

d'uso consapevole del proprio denaro, da una poca attenzione agli stili di vita e, sempre più frequentemente, dalla crisi congiunturale che attanaglia le famiglie e le imprese italiane.

Ogni storia è diversa e in questo volume l'intenzione non è certamente quella di generalizzare rispetto alle motivazioni che spingono un soggetto a rivolgersi ad un usuraio, ben consapevoli della molteplicità delle cause scatenate che possono sussistere e coesistere.

D'altra parte, la varietà nella tipologia delle vittime coinvolte, ci aiuta a percepire quanto questo fenomeno sia vasto e diffuso, comprendendo, indistintamente, anziani, famiglie, piccoli commercianti e imprenditori.

b) Dal lato dell'offerta

Possiamo distinguere 6 segmenti di usura che si sviluppano in base a tre condizioni di partenza:

1. Il giro d'affari dell'usuraio (somme prestate, tassi applicati, garanzie richieste)
2. L'ambiente entro cui si sviluppa
3. L'organizzazione di cui si avvale

Tipologia	Soggetti coinvolti	Caratteristiche	Modalità	Reati connessi
USURA DI VICINATO	Famiglie, pensionati	Vicinanza diretta dell'usuraio alla propria clientela. Prestiti di bassa entità, con scadenza a breve termine. Destinati a famiglie e ad anziani pensionati che versano temporaneamente o stabilmente in situazioni di difficoltà economica	Piccoli prestiti	Ricettazione e truffe
USURA DI QUARTIERE O TRA COLLEGHI	Famiglie, piccoli commercianti e artigiani, dipendenti pubblici	Basata su una disponibilità finanziaria maggiore. L'usura tra colleghi prevede prestiti a breve scadenza senza il ricorso a metodi di sopraffazione. Anche in questo caso, l'elemento di vicinanza permette un'azione discreta.	Prestiti di piccola o media entità	Esercizio abusivo di attività parabancaria

USURA FRA COMMERCianti E CON FORNITORI	Commercianti, grossisti.	Molto spesso esercitata dai grossisti che anticipano le spese di costituzione del magazzino di imprese locali. Tra commercianti, si ritrova il prestito tra colleghi, destinato alla formazione del capitale di esercizio.	Interesse su merce non pagata, cambio assegni	Appropriazione indebita, truffe
USURA GESTITA DA CRIMINALITÀ LOCALE	Giocatori d'azzardo, immigrati, soggetti già indebitati, tossicodipendenti, senza tetto	Usura come potente motore di accumulazione della ricchezza.	Prestiti di denaro, cambio assegni	Ricettazione, giro di assegni rubati, gioco d'azzardo, sfruttamento prostituzione, estorsione
USURA GESTITA DALLE ORGANIZZAZIONI DI TIPO MAFIOSO	Grandi imprenditori, famiglie benestanti	Usura praticata per riciclaggio del denaro sporco e reinvestimento del denaro in altre attività illecite tra cui il mercato della droga.	Prestiti ad alti interessi	Estorsione, riciclaggio, gioco d'azzardo, traffico di stupefacenti
USURA PROFESSIONALIZZATA	Piccoli commercianti, artigiani e cittadini	Usura praticata da professionisti che si avvalgono di amicizie e connivenze in ambienti finanziari, bancari e giudiziari.	Attività parabancaria	Esercizio abusivo di attività parabancaria

Naturalmente, la categorizzazione su esposta non esaurisce le tipologie di prestito ad usura. Da ormai qualche anno, infatti, si è iniziato a parlare di “usure”, utilizzando il termine al plurale per esprimere la complessità di un reato controverso che molto spesso si manifesta contemporaneamente in più forme.

Usura e mafia: un business fondato sulla paura

Nel 2005, in occasione dell'apertura dell'Anno Giudiziario, Francesco Favara, allora Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione, descriveva per la prima volta i collegamenti esistenti tra usura e altre attività perpetrate da Cosa Nostra.

In realtà, già sul finire degli anni '80 le infiltrazioni delle organizzazioni criminali di stampo mafioso avevano dimostrato una forte pervasività nel circuito economico, incidendo sulla tipicità di un fenomeno, quello dell'usura, che andava assommando nuove caratteristiche¹³. Dalle crona-

13 T. Perna, F. Mostaccio, G. Signorino e A. Spinelli Francalanci *Dell'usura. Il persistere dello sfruttamento dei bisogni umani*. Rubbettino, Catanzaro 2009

che giudiziarie del tempo, emergeva infatti una presenza sempre più costante dei clan mafiosi nel mercato del prestito a strozzo, oggi diventato a tutti gli effetti un business di mafia.

Nell'introduzione del libro *“Le usure. Mercato illecito del danaro e tutela delle vittime”*, pubblicato nel 2008, l'ex - Procuratore della Repubblica Gian Carlo Caselli spiegava che l'usura non figurava, tradizionalmente, tra gli interessi di Cosa Nostra e delle mafie in genere, perché non rappresentava *“un fatto funzionale alla strategia di controllo del territorio e di costruzione di consenso”*¹⁴. La pratica dello strozzinaggio veniva tollerata sul territorio di competenza dei clan che a fronte di una percentuale congrua di profitto sugli affari, concedevano all'usuraio di turno una sorta di *“autorizzazione amministrativa”*¹⁵.

Nel corso di questi anni, il contesto di crisi e la conseguente necessità di ingenti somme di denaro, soprattutto da parte del settore dell'imprenditoria, ha spalancato le porte dei grandi circuiti finanziari, alle organizzazioni criminali di stampo mafioso.

L'interesse delle mafie nell'attività dell'usura si sviluppa in due azioni principali: in primo luogo, nell'offrire un servizio funzionale (l'erogazione di denaro) al controllo del territorio in cui esse sono radicate; in secondo luogo, nel farsi strada in territori vergini dal punto di vista dell'aggressione mafiosa, facendo confluire nell'economia legale somme consistenti di denaro sporco. In questo secondo caso, l'usura svolge una funzione alternativa al riciclaggio, realizzando quello che tecnicamente viene chiamato *“laundering”*, cioè quella fase che mira ad allontanare i capitali quanto più possibile dalla loro origine illecita, reinvestendo gli utili in altre attività lecite e illecite¹⁶.

L'usura, dunque, costituisce uno degli affari più subdoli e più pericolosi realizzati dalle mafie nel nostro paese e rappresenta un vero e proprio sistema di ripulitura dei soldi sporchi derivanti da estorsioni o da altri reati economici, rendendo sempre più confusa l'individuazione e la definizione degli stessi.

Un mercato, quello del prestito a strozzo che viene completamente

14 G. Caselli, in introduzione *Dell'usura. Il persistere dello sfruttamento dei bisogni umani* (2009) a cura di T. Perna, F. Mostaccio, G. Signorino, A. Spinelli Francalanci. Rubbettino, Catanzaro 2009

15 G. Caselli, in introduzione *Dell'usura. Il persistere dello sfruttamento dei bisogni umani* a cura di T. Perna, F. Mostaccio, G. Signorino, A. Spinelli Francalanci. Rubbettino, Catanzaro 2009

16 B. La Rocca e L. Busà, *L'Italia incravattata, diffusione territoriale ed evoluzione del fenomeno usuraio*. Rapporto Sos Impresa, Altreconomia, Roma 2011

stravolto nelle sue caratteristiche tipiche dalla presenza sempre più capillare dei clan mafiosi, almeno 54 in base ai dati pubblicati da Libera nel 2012 nel dossier intitolato *“L'usura: il bot delle mafie”*.

Innanzitutto, varia l'entità del capitale offerto; è noto che le mafie abbiano a disposizione ingenti quantità di denaro liquido frutto di attività illecite provenienti, ad esempio, dal traffico di stupefacenti o dalle estorsioni, che per essere reinvestite nel circuito dell'economia legale devono essere ripulite.

Diminuisce poi l'interesse applicato sul capitale prestato, in quanto l'obiettivo primario dei clan non è tanto il profitto immediato, quanto più la prospettiva di impossessarsi di attività economiche lecite, di entrare in compartecipazione con le aziende degli usurati, sempre nell'ottica della trasformazione delle stesse in grandi lavanderie di denaro sporco.

Cambia inoltre la capacità di intimidazione messa in campo dalle mafie: aumenta la violenza, non solo fisica ma prima di tutto psicologica, con la quale vengono minacciate le vittime. Aumenta la paura e l'omertà da parte degli usurati, incapaci di intraprendere un percorso di denuncia che li renda liberi dal rapporto vittima-carnefice.

Utilizziamo nuovamente le parole del Procuratore Caselli che già nel 2008 ci avvertiva rispetto alla *“progressiva trasformazione del potere criminale in potere economico, l'espansione crescente dell'economia illegale legata alla mafia, con ricadute pesantissime sul mercato e sulla concorrenza, che rischiano di ridursi a simulacri. Ciò perché il sistema illegale gode di vantaggi enormi (capitali a costo zero, facilità di aggirare molti ostacoli di legge nell'acquisizione di quote di mercato, offerta di prezzi più bassi non essendo il profitto l'obiettivo immediato, possibilità di avere costi unitari nettamente inferiori ed infine la corruzione e la violenza intimidatrice praticate sistematicamente), vantaggi che spiazzano ogni concorrente “pulito”, ne comprimono gli affari o lo “espellono” dal mercato, quando non lo “svuotano” fino a risucchiarlo – con l'usura, appunto – consentendo ai mafiosi o ai loro prestanome di impadronirsi delle sue attività. Così il libero mercato e la leale competizione economica diventano scatole sempre più vuote”*.

I compro oro

È evidente che quando un paese verte in una grave crisi finanziaria e si sta rapidamente impoverendo con un disperato bisogno di monetizzare, la voce della criminalità si fa più persistente.

La crisi e la necessità di liquidità hanno scatenato una vera e propria corsa alla vendita dei gioielli di famiglia, necessaria per far fronte a problemi concreti legati all'affitto, alle bollette e nei casi più drammatici, alla spesa alimentare. Per queste ragioni parlare di Compro Oro e della

loro recente avanzata nel panorama italiano significa incrociare inevitabilmente due tendenze che si alimentano vicendevolmente: quella della crisi economica e quella della criminalità organizzata, che è stata in grado di intercettare il disagio e sfruttarlo a proprio favore.

Come afferma Daniele Poto¹⁷ in dieci anni “è sparito un negozio tradizionale su quattro”. Alle botteghe artigiane tipiche dei centri storici, ai negozi di abbigliamento o di calzature, si stanno sostituendo nuove attività come i Compro Oro, i negozi di sigarette elettroniche e le sale giochi.

La diffusione capillare di questi esercizi dimostra di essere al contempo sia espressione di malessere, sia veicolo per la movimentazione d'ingenti volumi di affari, dietro ai quali però può anche insinuarsi il pericolo di usura.

I Compro Oro sono un punto di riferimento per la vendita di preziosi e rappresentano una possibilità concreta a cui molti italiani fanno ricorso: secondo i dati Eurispes, nel corso del 2012 sono stati il 28,5 %, gli italiani che “svuotano i cassetti e casseforti e monetizzano i gioielli di famiglia”¹⁸.

Un'avanzata i cui dati ancora una volta non possono lasciare indifferenti: secondo uno studio sulla diffusione di queste attività sul territorio nazionale, curato da Aira – Anopo¹⁹, nel maggio 2013 i Compro Oro erano 30 mila, aumentati di circa 10 mila unità rispetto all'aprile del 2011.

La diffusione rapida e la carente trasparenza nei passaggi di licenze hanno favorito l'aggressione del settore da parte della criminalità organizzata. Il monitoraggio sui Compro Oro avviene attraverso l'anagrafe dell'ufficio licenze delle Questure locali, le quali non possono in alcun modo porre un limite alle concessioni: a loro spetta la sola verifica delle credenziali dell'attività e del gestore e il conseguente *nullaosta* per rilascio delle stesse.

Questa mancanza di possibilità d'intervento da parte delle Forze dell'ordine o delle autorità in generale è evidente in quel fenomeno che è stato definito “traffico di licenze”: molte di queste, vengono scambiate ogni 2-3 mesi. Inoltre non è necessario alcun attestato o competenza particolare per ottenerle, se non la fedina penale pulita²⁰.

Attraverso le indagini di Polizia, Carabinieri e della Guardia di Finanza, è emerso come nel 60% dei casi alcuni di questi esercizi di Compro Oro siano

17 D. Poto, *L'Oro d'Italia* (pdf scaricabile dal sito “<http://www.libera.it>” *www.libera.it*)

18 D. Poto, *Mani sporche d'oro*, Narcomafie n.6/2013

19 AIRA - Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio; ANOPO - Associazione Nazionale Operatori Professionali in Oro

20 AIRA – ANOPO, *Dossier sulla diffusione dei Negozi Compro Oro sul territorio nazionale*, 2012 (dati elaborati da Movimprese e Infocamere)

oggetto di attività delinquenziali, tra le quali riciclaggio, evasione fiscale e anche come già accennato, usura. Nel convegno organizzato nel 2012 da Confindustria FederOrafi sul commercio dell'oro, il giro d'affari illegale del comparto è stato stimato in 180 tonnellate d'oro non regolamentato²¹.

Inevitabile chiedersi come mai questo tipo di attività riesca a sopravvivere in tempi di crisi dimostrando una crescita esponenziale. Una risposta può essere trovata nell'aumento dell'offerta: i Comprò Oro spuntano come funghi, spesso collocati strategicamente vicino ad agenzie di scommesse per sfruttare il bisogno di denaro contante di giocatori patologici, anche legato a debiti nei confronti di usurai.

Come per il gioco d'azzardo, l'offerta sproporzionata ha generato un aumento di domanda: a questo va ad sommarsi l'influenza esercitata da una pubblicità invadente e ingannevole. Non stupisce infatti che siano nate delle vere e proprie catene di Comprò Oro, le quali sfruttano anche gli sms come canale pubblicitario, con un impatto invasivo nella vita delle persone.

A causa della mancanza di chiarezza sarebbe necessario aumentare la propria sensibilità e conoscenza del settore. Particolare attenzione andrebbe rivolta al cliente, il quale può facilmente cadere nei molti trucchi di norma utilizzati dai Comprò Oro per attirare nuova clientela. Un escamotage utilizzato è quello di promettere quotazioni allettanti tramite slogan non diversi da questo: *"Paghiamo 40 euro il grammo il vostro oro"*, omettendo che la quotazione promessa in realtà è da riferirsi solo all'oro puro.

Nell'indagine di Daniele Poto intitolata *"L'Oro d'Italia"*, al fine di tutelare maggiormente i clienti rispetto a truffe e valutazioni falsate, sono riportati i consigli stilati dall'Anopo²². Ad esempio, si consiglia di confrontare le diverse quotazioni applicate dai Comprò Oro; esiste, infatti, il rischio che le bilance dei vari esercizi siano sottoposte a differente taratura. Nonostante il fenomeno sia percentualmente raro, è proprio nel processo di taratura delle bilance che possono nascondersi truffe e raggiri. Lo conferma un'indagine condotta da Altro Consumo, inserita nella ricerca di Poto: *"A Torino per lo stesso tipo di bracciale un negozio ci ha offerto 250 euro; un altro 360 euro con una differenza di ben 110 euro [...] Per quanto riguarda la trasparenza e le informazioni la situazione è pessima: solo otto negozi di Torino, uno di Roma e uno di Napoli espongono il cartello con i prezzi di acquisto; la pesatura non sempre viene fatta sotto gli occhi del cliente né viene riferito il prezzo al grammo"*²³.

21 D. Poto, *Mani sporche d'oro*, Narcomafie n.6/2013

22 ANOPO - Associazione Nazionale Operatori Professionali Oro

23 D. Poto, *L'Oro d'Italia* (pdf scaricabile dal sito www.libera.it), Roma 2012

Il credito su pegno

Accanto al fenomeno dei Comprò Oro e come conseguenza dell'immenso bisogno di liquidità di un numero sempre maggiore di persone, nelle nostre città aumentano gli sportelli bancari che offrono il servizio di *credito su pegno*, un prestito concesso a fronte della consegna a garanzia di oggetti di valore.

Questo servizio, che generalmente può essere fornito da banche e Istituti di pegno, presenta il vantaggio di poter offrire finanziamenti veloci, senza lunghe pratiche d'istruttoria e analisi di redditività, a soggetti che normalmente non potrebbero accedere al consueto iter di finanziamento bancario.

A livello pratico, il soggetto che desidera usufruire del servizio deve presentarsi ad uno di questi sportelli con un bene di valore, il proprio documento d'identità e il proprio codice fiscale. Un perito valuterà l'oggetto e ne farà una quotazione. Nel giro di pochi minuti, a fronte dell'emissione di una polizza al portatore, il richiedente del finanziamento potrà ricevere una somma commisurata alla quotazione del bene acquisito in pegno. Alla scadenza contrattuale potrà rinnovare la polizza corrispondendo gli interessi maturati oppure, ritirare il proprio bene versando il capitale, gli interessi ed eventuali oneri accessori.

Da quanto si legge nella ricerca di Razzante²⁴, sembra che stia diventando consuetudine la presenza, fuori dalle sedi dei Banchi dei Pegni, di soggetti legati ai Comprò Oro. L'obiettivo sarebbe quello di proporre al cliente il riscatto della polizza contratta, fornendogli il denaro necessario. Successivamente, il soggetto potrà rientrare in possesso del gioiello posto a garanzia e cederlo al Comprò Oro che provvederà ad erogare la differenza tra il prezzo del riscatto e il valore dell'oro al momento del riscatto.

Come sottolinea Razzante, *“questo sistema risulta particolarmente rischioso poiché soggetti influenzabili (normalmente anziani in difficoltà economiche) possono essere vittime di raggiri o sottovalutazioni, poiché indotti a fare affidamento nei confronti di soggetti sconosciuti che approfittano della condizione di degenza degli stessi”*.

Una legge dello Stato vieta espressamente l'acquisto abituale di queste polizze e punisce i trasgressori in base all'art. 705 del Codice Penale²⁵. D'altra parte, la natura stessa di titolo al portatore della polizza, amplia la possibilità di riscatto da parte di chiunque entri in possesso del documento, non solo del cliente che ha stipulato la polizza ponendo a garanzia un bene.

È facile immaginare in che modo la criminalità organizzata possa trarre

24 R. Razzante *Comprò oro, finanza e legalità. Prassi e proposte di riforma*. FiloDiritto, Bologna 2013

25 Art. 705 C.P. *“Commercio non autorizzato di cose preziose”*

beneficio inserendosi in questo rapporto economico che dovrebbe coinvolgere solo l'Istituto di credito e il richiedente il finanziamento. L'interesse si concretizza nella possibilità di riciclare denaro sporco, derivante da attività illecite, *“per riscattare le polizze altrui al fine di ottenere in cambiooreficeria usata, da rivendere successivamente alle fonderie, ottenendo così capitali perfettamente leciti”*²⁶.

Un altro fenomeno in crescita coinvolge, in particolare, le vittime di usura.

Scrivono Razzante, *“se il soggetto usurato deve pagare la rata usuraria, quale mezzo migliore di fare pegni periodici di oggetti e consegnare le relative polizze all'usuraio, che così rientrerà del capitale e dei corposi interessi. I gioielli verranno poi magari ricettati presso fonderie, spesso abusive, per farne perdere le tracce”*.

Come sottolinea Razzante, per evitare l'ulteriore diffusione di questi fenomeni criminali, sarebbe opportuno un intervento da parte del Legislatore atto a limitare, ad esempio, le possibilità di riscatto delle polizze prima della loro naturale scadenza, aumentando le penali e i tassi di interesse applicabili all'estinzione anticipata.

Esiste comunque una differenza sostanziale tra chi si rivolge a un Compro Oro e chi si rivolge ad un Banco dei pegni: *“i Compro Oro, diversamente dal Monte di Pietà, non propongono un possibile recupero dell'oggetto ma una cessione in cambio di denaro contante, segno che alla speranza di recuperare l'oggetto prezioso a cui probabilmente si è affettivamente legati, si è sostituita la certezza di non farcela”*²⁷.

Come citato in precedenza, il Monte di Pietà aveva una finalità etica: era un modo per ottenere un prestito a tassi onesti, per poter riportare il soggetto in questione ad una condizione economica di stabilità.

Per spezzare il circolo vizioso del crescente indebitamento che costringe molte persone a rivolgersi al circuito dell'usura, si fa impellente la necessità di un diverso approccio nel quale ritornare ad anteporre l'interesse dell'uomo a quello economico.

Gli effetti della crisi sulla quotidianità

Da ormai diversi anni, sentiamo parlare della più grande crisi finanziaria ed economica degli ultimi tempi. Iniziata nell'agosto del 2007, a causa dell'esplosione della bolla speculativa sul settore immobiliare legata ai cosiddetti *mutui subprime* statunitensi²⁸ è divenuta, attraverso effetti a

26 R. Razzante, *Compro oro, finanza e legalità. Prassi e proposte di riforma*. Filo-Diritto, Bologna 2013

27 D. Poto *Mani sporche d'oro*. Narcomafie n.6/2013

28 *“Prestito immobiliare che, nel contesto finanziario statunitense, viene concesso al prenditore che non può godere delle condizioni migliori, quelle riservate alla clientela*

catena sulle economie di tutti i paesi del mondo, la più grave recessione economica dal secondo dopoguerra.

Due delle principali cause di quella crisi, furono da una parte una regolamentazione finanziaria troppo debole che trova le sue radici nella *deregulation* dei mercati e nella *finanziarizzazione* di matrice anglosassone, portata avanti negli anni '80 dall'allora presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan e dal governo britannico della *lady di ferro*, Margherita Thatcher.

Dall'altra parte, una cultura finanziaria eccessivamente propensa al rischio, che ha portato alla speculazione estrema su "*mutui spazzatura*" concessi, per diversi anni, a soggetti privi di garanzie adeguate.

Il fallimento della banca di investimento statunitense "*Lehman Brothers*", avvenuto il 15 settembre 2008, con più di 60 miliardi di dollari di attività sull'immobiliare a elevato rischio ed un debito totale pari a circa 613 miliardi di dollari, fu il più grande della storia degli Stati Uniti e del mondo e fece precipitare nel panico le borse mondiali con effetti devastanti sull'intero sistema economico-finanziario.

La recessione dell'economia reale che ha fatto seguito alla crisi del 2007, si è ripercossa sul sistema bancario internazionale, mutando il normale rapporto tra banca e impresa.

Da allora, anche gli istituti bancari italiani, condizionati dai problemi di sostenibilità dei bilanci interni, sono diventati più prudenti, accrescendo l'ammontare di scorte liquide e restringendo l'offerta di prestiti. In Italia, il credito bancario ha iniziato a decelerare già nella prima metà del 2007, all'indomani di una espansione lunga quasi un quinquennio. La dinamica dei prestiti si era progressivamente affievolita con lo scoppio della crisi, fino a divenire negativa alla metà del 2009.²⁹

Il settore bancario italiano riveste un ruolo centrale nel finanziamento dell'economia che sviluppa la propria attività produttiva grazie ad una rete di numerosissime piccole e medie imprese che per la loro dimensione non sono in grado di accedere direttamente al mercato dei capitali per soddisfare le loro esigenze finanziarie.

Per questo motivo, gli effetti di una possibile ristretta del credito, possono essere considerevoli sull'economia reale del nostro paese. La mancanza di finanziamenti costringe le imprese a ridimensionare i piani di investimento e le famiglie a comprimere i programmi di consumo, prolungando e amplificando l'effetto negativo di shock reali sull'attività pro-

primaria. È un prestito che comporta un elevato rischio per il creditore perché il soggetto a cui viene concesso è caratterizzato da una limitata capacità di rimborsare puntualmente quanto ricevuto. Il prefisso sub- fa proprio riferimento alla condizione non ideale (prime), in merito al maggior grado di rischio implicito nel suddetto rapporto creditizio" Treccani.it

29 F. Panetta e F.M. Signoretti, *Domanda e offerta di credito durante la crisi finanziaria*. Banca d'Italia, 2010

duttiva e sull'occupazione.³⁰

Secondo i dati Istat³¹, nel corso del biennio 2011-2012, il ciclo economico italiano è stato contraddistinto da un processo di deterioramento progressivo.

Per tutto il 2013 ha giocato un ruolo centrale l'elevato livello di incertezza, fattore caratteristico dell'attuale fase di crisi che condiziona pesantemente sia i comportamenti di consumo delle famiglie, sia le scelte di produzione e di investimento delle imprese.

La variazione negativa della domanda interna, in un scenario caratterizzato dal rallentamento della domanda internazionale e dall'attenuazione delle tensioni sui mercati finanziari, ha contribuito alla perdita del potere d'acquisto delle famiglie italiane.

Si legge nel rapporto Istat 2014 che *“complessivamente, tra il 2007 e il 2013, il potere d'acquisto è sceso del 10,4 per cento. Nel 2013, rispetto all'anno precedente, la caduta è risultata pari all'1,1 per cento, come effetto di un lieve aumento (+0,3 per cento) del reddito disponibile, più che compensato dall'inflazione”*³².

Conseguentemente, si è determinato un crollo della spesa per i consumi e per gli investimenti, influenzato dalla variazione negativa dei livelli produttivi e dal peggioramento del merito creditizio della clientela bancaria.

L'andamento negativo della domanda interna ha prodotto una forte riduzione delle importazioni di beni e servizi, mentre la domanda estera ha mostrato una buona tenuta, fornendo un contributo positivo alla crescita dell'attività economica.

Nel complesso del biennio 2012-2013 il Pil ha segnato una diminuzione rispettivamente del 2,4% e dell'1,9%, annullando la risalita registrata nei due anni precedenti³³.

In questo contesto, i nuovi crediti al consumo e i mutui concessi dalle banche alle famiglie si sono ridotti; tendenza parzialmente confermata dalla relazione annuale dell'Abi³⁴ che rileva un rallentamento nella dinamica di concessione dei prestiti bancari, dei mutui per l'acquisto di abitazioni e del credito al consumo, strettamente connesso con la fase di deterioramento ciclico dell'economia italiana.

La maggiore selettività degli operatori finanziari, dovuta all'aumento delle sofferenze bancarie imputabili al settore delle famiglie, che dal 2009

30 F. Panetta e F.M. Signoretti, *Domanda e offerta di credito durante la crisi finanziaria*. Banca d'Italia, 2010

31 Istat, rapporto 2014

32 Istat, rapporto 2014

33 Istat, rapporto 2014

34 Associazione Bancaria Italiana (ABI), *Rapporto sulle attività svolte nel 2013 – 2014*

sono cresciute, mediamente, del 27% annuo, ha contribuito notevolmente. In base ai dati elaborati dall'ABI ad aprile 2014, le sofferenze lorde sono risultate pari a oltre 164 miliardi di euro (133 miliardi nell'aprile 2013, 109 miliardi ad aprile 2012), con un incremento annuo di circa il 25%³⁵.

Il progressivo deterioramento delle condizioni economiche delle imprese, trova conferma nella recente diminuzione, in base all'indagine condotta dall'Istat, del numero di imprese in condizioni economiche "solide", ossia che ritengono soddisfacenti, in relazione all'attività corrente, i propri livelli di ordini e di domanda, di produzione e di liquidità.³⁶

La presenza di strozzature nell'offerta di credito alle imprese può essere colta in diversi settori dell'economia italiana e non può che peggiorare la situazione.

L'Istat spiega come il problema del *razionamento del credito* abbia caratterizzato soprattutto il settore manifatturiero e dei servizi fin dai primi mesi del 2012, subendo un ulteriore peggioramento nel primo trimestre del 2013.

Inoltre, si dimostra quanto questo fenomeno penalizzi maggiormente le piccole imprese, soprattutto se in una situazione di "solidità"; le stime dimostrano infatti che a marzo 2013, per le piccole imprese la probabilità di non ottenere il finanziamento richiesto è stata in media quasi due volte più elevata rispetto a quella delle imprese di media e grande dimensione.

Il Credit Crunch

Un'espressione entrata a pieno titolo nel linguaggio economico finanziario degli ultimi anni è sicuramente quella del "credit crunch", il cui corrispettivo italiano sarebbe "stretta creditizia": questa espressione può essere utilizzata per indicare due situazioni diverse che comportano però lo stesso risultato. Parlando di *credit crunch*, si può infatti intendere la difficoltà di reperimento di capitale d'investimento da parte di banche o di investitori a causa della loro sfiducia del mercato, oppure si può intendere un intervento di politica monetaria teso a restringere il volume del credito disponibile in un sistema economico.

Il primo caso si verifica a causa della sfiducia nel mercato del credito, quando le banche concedono prestiti a condizioni più rigide perché preoccupate per la possibile insolvibilità da parte di alcuni soggetti economici, privi delle garanzie richieste. Il secondo caso riguarda le Autorità

35 Associazione Bancaria Italiana (ABI), *Rapporto sulle attività svolte nel 2013 – 2014*

36 ISTAT, rapporto 2013

monetarie mondiali che inducono gli istituti bancari a ridurre l'allocatione del credito alzando i tassi di interesse o aumentando la riserva obbligatoria (ossia la percentuale dei depositi conservata presso la Banca Centrale).

Un'altra espressione sempre più utilizzata dagli esperti del settore, è quella del "*credit rationing*", il cui significato nella lingua italiana è "*razionamento del credito*".

La differenza tra le due espressioni sta in un meccanismo prettamente economico: il *credit crunch* figura, graficamente, come uno spostamento verso sinistra della curva dell'offerta di credito bancario a parità del tasso di interesse reale (*price mechanism*). Diversamente, il razionamento del volume del credito si verifica indipendentemente dalla variazione del tasso di interesse (*non-price mechanism*)³⁷.

Andando oltre alle definizioni sorge spontaneo chiedersi se il sistema bancario abbia delle responsabilità nei confronti delle numerosissime famiglie e imprese italiane in difficoltà costrette, in alcuni casi, a cercare strade alternative ai prestiti legali.

In un sistema in cui le imprese faticano a riscuotere i proventi fatturati nei tempi previsti, ritardando a loro volta i pagamenti, il sistema dei prestiti diviene sempre più difficile, più caro e in tal modo è sempre più alto il rischio della sofferenza bancaria che, come si può intuire, comporta un effetto domino per cui è impedita ogni possibilità di accesso al credito legale³⁸.

Si comprende pertanto come il contrasto al problema del sovraindebitamento e dell'usura, potrà trovare concretezza solo quando sempre più operatori bancari e intermediari finanziari inizieranno a concepire una nuova politica del credito che senza snaturare le prerogative del settore sia in grado di gestire, ma soprattutto, di prevenire situazioni limite, peraltro sempre più frequenti.

Nelle situazioni di maggiore rischio la valutazione del merito creditizio dovrebbe essere semmai più approfondita e massimamente personalizzata. La moltiplicazione di prestiti su "*cessione del quinto dello stipendio*" concessi ad una medesima persona risponde invece a una diversa logica che privilegia la stipulazione del contratto, senza alcuna considerazione dell'effetto che potrà avere l'allungarsi a tempo sostanzialmente indefinito del periodo di sottrazione del *quinto* al compenso lavorativo del richiedente: essa risponde alla logica, cioè, che privilegia la stipulazione del

37 S. Costa e P. Margani, *Credit crunch in Italy: evidence on new ISAE survey data*. Roma 2009

38 T. Perna, F. Mostaccio, G. Signorino e A. Spinelli Francalanci *Dell'usura. Il persistere dello sfruttamento dei bisogni umani*. Rubbettino, Catanzaro 2009

contratto rispetto alla sicurezza del suo adempimento³⁹.

D'altra parte da qualche anno sempre più voci tentano di farci comprendere quanto il fenomeno del *credit crunch*, in un contesto di crisi congiunturale, stia aprendo le porte ai capitali mafiosi.

Lo spiega bene Maurizio De Lucia, sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia, in un recente articolo pubblicato sul Sole 24ore.⁴⁰

Lo descrive come un fenomeno subdolo, radicato principalmente nel settore del turismo, delle telecomunicazioni, dell'edilizia, del movimento terra e del commercio. Il bisogno di riciclaggio di denaro sporco proveniente dalle attività illecite delle mafie, è soddisfatto principalmente dal settore del commercio e del turismo, ma il passo successivo, ossia il conseguimento del profitto, avviene attraverso l'investimento del denaro "ripulito" mediante prestiti ad usura, acquisizioni di quote societarie o appropriazione totale di aziende in difficoltà, provocando una distorsione del meccanismo di concorrenza e avvelenando completamente quel segmento di mercato. Le mafie, dunque, si insinuano nel contesto di aridità economica che contraddistingue il nostro tempo e, come vedremo, la nostra Regione non è esente a questo fenomeno.

Il Credito al consumo

Spesso considerate come delle strutture economiche *borderline*, che agiscono sulla linea di confine tra la legalità e l'illegalità, le società di intermediazione finanziaria hanno adottato, negli anni, delle strategie che in qualche misura hanno anticipato quelle seguite dalle banche statunitensi prima di gettare le basi per la crisi mondiale del sistema creditizio.

La spregiudicata concessione di crediti senza garanzie adeguate, l'uso esasperato della pratica del cosiddetto "quinto dello stipendio", l'interesse marginale verso le buste paga dei richiedenti, sono tutti elementi che hanno dato adito a sospetti e illazioni circa la reale liceità delle attività svolte dalle finanziarie⁴¹.

In base all'art. 121, comma 1 del Testo Unico Bancario, il *credito al consumo* è definito come "la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce

39 A. Boido, C. Rovera e M. Zuffranieri, *Il sovraindebitamento e l'usura. Note giuridiche, profili economici e aspetti psicologici*. Consiglio regionale del Piemonte, Osservatorio regionale sul fenomeno dell'usura, 2012

40 R. Iotti, *PMI. La malavita sfrutta il credit crunch*. *Il Sole24Ore*, 18 febbraio, 2014

41 T. Perna, F. Mostaccio, G. Signorino e A. Spinelli Francalanci *Dell'usura. Il persistere dello sfruttamento dei bisogni umani*. Rubbettino, Catanzaro 2009

per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore)".

In Italia, questa particolare forma di credito si è sviluppata intorno alla fine degli anni '70, in seguito alla riforma del sistema creditizio e alla progressiva deregolamentazione della normativa bancaria. A partire dagli anni '80, in seguito alla liberalizzazione del settore, si assistette ad una proliferazione di nuovi intermediari finanziari che si andavano ad affiancare agli istituti bancari, tradizionali operatori nel mercato del credito.

Questa liberalizzazione portò ad un'espansione dell'offerta di credito da parte dell'intero sistema bancario, provocando un incremento notevole della concorrenza, un conseguente ampliamento della gamma dei prodotti finanziari proposti sul mercato e una riduzione dei tassi di interesse applicati, grazie anche al perfezionamento degli strumenti di analisi del rischio e delle tecniche finanziarie. Tutto ciò permise inoltre una maggiore facilità nell'ottenimento del credito da parte di famiglie e di persone fisiche.

Dal lato della domanda, la richiesta di credito al consumo crebbe grazie a diversi fattori: l'aumento del reddito disponibile che accompagnava la relativa stabilità economica di quegli anni, la riduzione dei prestiti intergenerazionali e la contrazione della disponibilità di prestiti concessi da parenti e amici. Si verificò inoltre un aumento della grande distribuzione commerciale e dunque dell'offerta di nuovi beni sul mercato, da acquistare tramite finanziamenti a rate. Tutto ciò, spinse le famiglie italiane a mettere da parte la tradizionale propensione al risparmio, riducendo poco per volta la naturale aversione nei confronti dell'indebitamento.

Questa improvvisa abbondanza di credito sul mercato suscitò il timore, rivelatosi in seguito fondato, che le famiglie italiane attratte da un così facile accesso al credito potessero compromettere il proprio equilibrio economico e finanziario ritrovandosi, nella peggiore delle ipotesi, in una situazione di indebitamento eccessivo.

Riteniamo che non sia corretto condannare *in toto* il ricorso al credito al consumo che, in quanto operazione diretta a conseguire l'immediata acquisizione di beni e servizi in mancanza di reddito disponibile, presenta indubbi vantaggi.

Tuttavia a tali vantaggi *"si accompagnano non pochi inconvenienti, primo su tutti la trasformazione del soggetto da consumatore-pagatore in consumatore-debitore dal momento che l'acquisto di un prodotto non coincide con l'erogazione immediata di un corrispettivo in denaro"*⁴² ma con un pagamento dilazionato nel tempo che ha un costo notevole.

42 G. Brescia, F. Caldiero, S. Damiani e G. Giovanna *La composizione della crisi da sovraindebitamento*. Maggioli editore 2013

Il credito al consumo, dunque, sembra essere uno dei protagonisti della nostra società moderna e per le sue particolari caratteristiche differenti rispetto alle tradizionali operazioni di credito (somme prestate tendenzialmente inferiori, numerose forme di contratto stipulabili, target diversificato rivolto maggiormente alle fasce di reddito più basse e forte utilizzo della pubblicità), rappresenta un rischio per il debitore.

Ciò che ci preoccupa maggiormente è il meccanismo perverso generato, in un recente passato, dall'ulteriore aumento della gamma di prodotti finanziari nel settore del credito al consumo.

In questo particolare segmento si rileva la forte presenza di una tipologia di debitori fortemente a rischio perché già notevolmente indebitati o perché portatori di garanzie insufficienti per accedere ad altre tipologie di prestito più strutturate.

Dagli studi di settore risulta provato che in maniera sempre più frequente alcuni individui ricorrono al credito al consumo per integrare redditi non sufficienti o per soddisfare bisogni rinunciabili, non più rientranti nelle spese di bilancio familiare.

In questo caso il credito al consumo non svolge più la sua funzione fisiologica e non produce più un arricchimento del benessere, ma rischia al contrario di produrre sovraindebitamento⁴³.

Possibili cause dell'usura

a. Il Sovraindebitamento in Italia e in Europa

Nel paragrafo precedente si è accennato a quanto il problema del sovraindebitamento spesso appaia collegato alla capillare diffusione del credito al consumo, che porta con sé un radicale mutamento nelle abitudini delle famiglie in merito ad un ricorso al credito, non più ponderato ed eventualmente utilizzato per sopperire a redditi attesi e futuri, ma concepito sempre più come modalità di pagamento anche per l'acquisto di beni voluttuari e di immediato consumo.

La nozione giuridica di sovraindebitamento è stata recentemente introdotta nel nostro ordinamento nell'insieme di norme dedicato alla composizione della crisi da sovraindebitamento, composto dalla Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e dalla Legge n. 10 del 17 febbraio 2012.

Entrambe le leggi, definiscono il sovraindebitamento come *“una situazione di perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte e il patrimonio*

43 A. Boido, C. Rovera e M. Zuffranieri, *Il sovraindebitamento e l'usura. Note giuridiche, profili economici e aspetti psicologici*. Consiglio regionale del Piemonte, Osservatorio regionale sul fenomeno dell'usura, Torino 2012

prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni”.

In altre parole, si intende un comportamento costante e non momentaneo sempre più diffuso in Italia che prevede l'assunzione di debiti in misura eccessiva, provocando uno sbilanciamento tra entrate e uscite che si concretizzerà, con buona probabilità, nell'incapacità da parte del debitore di soddisfare gli obblighi assunti.

Il sovraindebitamento pur essendo considerato, in molti casi, l'anticamera dell'usura resta un fenomeno autonomo che rappresenta la manifestazione estrema di un accesso poco responsabile ai canali del credito. Inizialmente, questo termine veniva utilizzato in Italia per riferirsi allo squilibrio economico del bilancio delle imprese, ma dagli anni '90 in poi, la crisi fiscale dello Stato italiano e le politiche di rientro del debito pubblico, provocarono una cronicizzazione del disavanzo tra entrate e uscite correnti delle famiglie produttrici e consumatrici.

Prendendo spunto da un approfondimento realizzato dal sociologo Maurizio Fiasco⁴⁴, siamo in grado di distinguere quattro tipologie di sovraindebitamento:

- *Sovraindebitamento attivo*: determinato da scelte autonome dettate dalla illusoria certezza rispetto alle condizioni economiche presenti e future ed è riconducibile, almeno in parte, ad un eccesso di consumo. Coinvolge, principalmente, ceti medi e professionisti con un'elevata propensione alla spesa personale.

- *Sovraindebitamento passivo*: indipendente dalla volontà del debitore, è provocato da fattori esterni, improvvisi e traumatici che rendono insostenibile la soddisfazione dei debiti precedentemente assunti a causa di un'imprevista riduzione di reddito disponibile. Si pensi alla perdita del lavoro, a un infortunio o ancora, al sopraggiungere di una grave malattia. Ci si riferisce alla categoria dei lavoratori dipendenti, sempre più penalizzati dalla larga diffusione dell'idea di flessibilità del rapporto d'impiego e caratterizzati da una condizione di povertà relativa.

- *Sovraindebitamento differito*: nonostante il debitore sia momentaneamente in grado di far fronte regolarmente ai debiti contratti, si trova in una condizione di forte rischio, destinata a peggiorare nel tempo. Riguarda due tipologie di nuclei familiari,

⁴⁴ M. Fiasco, *Profili e dimensioni del sovra indebitamento in Italia* in *Seminario Analisi del fenomeno del sovra indebitamento: quali prospettive per una legge in Italia?* Roma 2011

ossia le famiglie caratterizzate dalla permanenza di figli oltre il compimento del trentesimo anno di età (con difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro oppure a causa del ritorno a casa dopo una separazione o un divorzio) e le famiglie con le quali convive un anziano che contribuisce al reddito con la sua pensione. In entrambi i casi, la famiglia potrebbe porsi in una situazione di rischio, assumendo impegni di spesa superiori al reddito del nucleo convivente.

- *Sovraindebitamento della famiglia a doppio reddito*: in un paese come il nostro, dove disponiamo di una copertura del *welfare* altrove non prevista, una famiglia a doppio reddito dovrebbe essere in grado di dividere le spese tra i due stipendi percepiti, riuscendo a programmare le uscite. Nonostante ciò, una serie di variabili potrebbero rappresentare una rottura dell'equilibrio economico (la perdita del lavoro di uno dei due coniugi, l'elevato costo del credito, l'aumento del costo della vita, la cattiva abitudine di tenere a mente le spese senza redigere un vero e proprio bilancio familiare). In questo caso, in particolare, il nucleo familiare non è più in grado di provvedere all'accantonamento di una quota di risparmio e, sempre più spesso, ricorre ai canali del credito per far fronte alle spese quotidiane. In altri termini, il debito non è contratto per finanziare un investimento pianificato, quanto più per creare un'alternativa al reddito non percepito.

Per completezza, andrebbe menzionata una quinta categoria, composta da soggetti i quali, con l'intenzione preventiva di non rispettare gli impegni assunti, ricorrono al credito in modo fraudolento. Occorre, tuttavia, dar atto del fatto che non vi è unanimità di vedute su quest'ultima categoria. Secondo quanto emerge dallo studio recentemente pubblicato dalla Cgia di Mestre⁴⁵, dall'inizio della contingente crisi economica alla fine del 2012, l'indebitamento delle famiglie italiane è cresciuto di 134 miliardi di euro, pari ad un aumento percentuale del 36,5%.

In termini assoluti si è toccata quota di circa 500 miliardi di euro a fronte di un indebitamento medio delle famiglie italiane pari a 19.387 euro.

Nella classifica riguardante l'indebitamento delle famiglie in 110 province italiane, in un periodo compreso tra il 2002 e il 2012, troviamo al primo posto la città di Roma con 29.535 euro di indebitamento medio per famiglia e un aumento di 17.862 euro rispetto all'impegno del 2002.

45 CGIA Mestre *Famiglie in rosso: dall'avvento dell'euro l'indebitamento medio è cresciuto di quasi il 140%, 2012*

Per ciò che concerne la nostra Regione, proponiamo di seguito una tabella riassuntiva:

Classifica (per indebitamento Al 31.12.2012)	Province	Impieghi per famiglia al 31.10.2012 (In euro)	Differenza in valore assoluto (2012-2002)
34	Novara	20.960	+11.877
39	Asti	20.144	+11.684
40	Torino	19.761	+11.159
56	Verbano Cusio Ossola	17.036	+8.989
60	Cuneo	16.725	+9.816
65	Alessandria	16.443	+9.156
75	Biella	15.414	+7.524
76	Vercelli	15.167	+8.284

In questi ultimi 10 anni, riscontriamo quindi un aumento generalizzato dell'esposizione bancaria delle famiglie consumatrici piemontesi.

Anche l'Unione Europea inserisce il sovraindebitamento fra le questioni attuali e prioritarie dell'azione in ambito socio economico, anche se non esiste ancora una definizione adottata a livello comunitario.

Il primo riconoscimento del sovraindebitamento delle famiglie come problema attuale nell'Unione Europea, si deve ad un parere della sezione "Mercato unico, produzione e consumo" elaborato nel 2002, dal CESE, il Comitato Economico e Sociale Europeo.

Il parere mirava ad incentivare l'adozione di "misure di armonizzazione minima, con l'obiettivo di lottare contro il sovraindebitamento delle famiglie, in particolare modificando e perfezionando le normative comunitarie esistenti, che incidono particolarmente sul credito al consumo, sul regime delle clausole abusive, sull'attività bancaria ed assicurativa, sulle televendite in generale e su quelle dei servizi finanziari, in particolare, sulla pubblicità, sulla multiproprietà, ecc."

Negli anni successivi, di pari passo alla crescita allarmante del fenomeno con conseguenze sociali preoccupanti, "in termini di esclusione, giustizia sociale e di ostacoli alla realizzazione del mercato interno"⁴⁶ il CESE tornava a trattare il tema, confermando l'urgenza di un'armonizzazione delle normative di contrasto e prevenzione negli Stati aderenti e ampliando il dibattito con la società civile e le istituzioni europee.

In un parere elaborato nel 2008 sul tema del "Credito ed esclusione sociale in una società opulenta" il CESE proponeva l'istituzione di un "Osservatorio europeo dell'indebitamento" con il compito di analizzare l'evoluzione del fenomeno a livello europeo e di "fungere da forum di per il dialogo di tutti

46

Comitato Economico e Sociale europeo (CESE), Rapporto 2008

gli interessati, di proporre e coordinare misure di prevenzione e contenimento del fenomeno stesso valutandone il relativo impatto". Oltre a ciò, si rivolgeva alle più importanti istituzioni europee, ossia il Parlamento e il Consiglio, affinché inserissero il tema tra le priorità delle loro agende politiche. Inoltre, raccomandava alla Commissione Europea di "garantire il necessario seguito a questo tema", partendo dalla "pubblicazione di un Libro verde che definisca e precisi i termini della questione e in cui sia data voce a tutti gli interessati, attraverso un'ampia consultazione pubblica".

Nel marzo 2014, la presidenza greca dell'Unione Europea, considerando puntuali e pertinenti le raccomandazioni precedentemente espresse dal CESE, ha invitato il Comitato ad esprimersi nuovamente sul tema, invitandolo a "proporre misure di armonizzazione del quadro legislativo per la prevenzione e gestione del fenomeno sovraindebitamento".

Il Comitato dunque si esprimeva in particolare sulla necessità di adottare a livello europeo una definizione comune del concetto di "indebitamento eccessivo", di implementare le azioni volte ad educare e ad informare rispetto ad un uso consapevole del denaro, sottolineando l'importante ruolo rivestito dalle associazioni dei consumatori e delle famiglie, nel diffondere informazioni e nel fornire assistenza a chiunque lo desideri.

Sottolineava, inoltre, "l'importanza dell'adozione in tutti gli Stati membri, di una procedura adeguata e uniforme per la prevenzione e la gestione dei casi di indebitamento eccessivo", rammentando "l'importanza dell'inclusione bancaria, che va salvaguardata per le persone in situazione di indebitamento eccessivo onde evitare loro qualsiasi forma di esclusione sociale".

Da ultimo, ma non per importanza, ricordava che "la lotta all'indebitamento eccessivo presuppone anche l'esistenza di un quadro europeo in materia di usura", affermando il suo parere positivo all'affermazione di un concetto di "credito responsabile" che implichi "pratiche leali ed etiche da parte tanto dei soggetti erogatori di credito, quanto di chi sottoscrive un prestito".

b. La povertà

Al sovraindebitamento vanno combinati i dati sulla povertà, che caratterizza oramai molte fasce della popolazione italiana in precedenza meno interessate da condizioni di disagio economico.

La povertà è un concetto elastico, la cui definizione cambia secondo il punto di vista preso in considerazione ed è sempre soggetta a cambi di valutazione.

In base ad una definizione fornita da CESE⁴⁷ "in termini qualitativi, la povertà corrisponde alla mancanza o all'insufficienza di risorse materiali necessarie

47

Comitato Economico e Sociale europeo (CESE), Rapporto 2008

per soddisfare le esigenze vitali dell'individuo. È l'aspetto più visibile dell'esclusione sociale, che relega una persona al margine della società e alimenta sentimenti di rifiuto e di autoesclusione".

In genere si è soliti distinguere tra una povertà rispetto ai mezzi di sussistenza (o assoluta) e una povertà relativa. Il sociologo britannico Charles Booth fu tra i primi a stabilire un livello di povertà di sussistenza, definendolo in base alla mancanza di risorse in grado di assicurare decenti condizioni materiali di vita, come cibo e alloggio. Egli, fissando quindi una soglia e un modello, sosteneva che questi dovessero essere gli stessi per ogni essere umano in ogni parte della terra.

Questo concetto è ancora abbondantemente usato, eppure risulta spesso inadeguato, specialmente quando si considera la variabile del reddito, soggetta ad un costo della vita che è diverso in ogni paese⁴⁸.

L'approccio del concetto di povertà relativa, si basa invece sull'adeguare i livelli di povertà in base a cambiamenti di norme e aspettative che avvengono in una società in fase di crescita economica. È un parametro che esprime la difficoltà nel fruire di determinati beni e si declina in base all'area geografica e al livello economico medio di vita del paese considerato. Anche in questo caso, l'unità di misura considerata è quella del consumo pro-capite o del reddito medio per abitante.

Nella vita di milioni d'individui, povertà crescente significa non potersi permettere un pasto completo almeno ogni due giorni, non poter farsi carico di spese impreviste e non poter riscaldare la propria abitazione.

Il rapporto Istat 2014 evidenzia che in Italia sono 2 milioni e 28 mila le famiglie in condizioni di povertà assoluta, mentre si attestano a 3 milioni e 23 mila le famiglie in condizioni di povertà relativa. Questo significa che quei nuclei, se composti di due persone, spendono meno di quanto avvenga della media pro capite del Paese, cioè 972,52 euro mensili⁴⁹.

Le persone in situazione di povertà relativa rappresentano il 16,6% della popolazione italiana corrispondente a 10 milioni e 48 mila individui. Il 9,9%, pari a 6 milioni e 20 mila persone, si trova invece in una condizione di povertà assoluta.⁵⁰

I dati pubblicati dall'associazione Save the children⁵¹ nel settembre 2014, dipingono un quadro altrettanto sconcertante; la povertà minorile coinvolge più di 1 milione e 400.000 bambini e adolescenti, risultando tra le più gravi nell'Unione Europea.

La scarsità di risorse influisce in modo particolarmente invasivo sui gio-

48 A. Giddens, *Fondamenti di sociologia*. Il Mulino, Bologna 2000

49 Gruppo Abele e Libera, *Rapporto Campagna Misericordia*, 2014

50 ISTAT, *La povertà in Italia, rapporto 2013* (www.istat.it)

51 Save the children Italia Onlus www.savethechildren.it

vani favorendone l'esclusione sociale. Chi non ha ancora raggiunto l'età adulta, rappresentando idealmente il futuro, avrebbe infatti un bisogno maggiore e continuo di risorse dedicate. Nel nostro paese oltre 2 milioni di giovani italiani (il 22% tra i 15 e i 29 anni) rientrano nella categoria "Not in Education, Employment or Training" (i cosiddetti Neet), vale a dire che non studiano, non lavorano e non sono impegnati in tirocini professionali.

In questo clima, segnato da recessione e deprivazione, sembra che alle risorse si sostituiscano le illusioni e alle speranze i Compro Oro e il gioco d'azzardo. Gli italiani infatti tentano sempre di più la fortuna.

c. Il gioco d'azzardo

Il gioco d'azzardo legale appare come uno spazio innocuo, ma le occasioni lavorative mancanti e la diffusione capillare hanno rapidamente trasformato il settore, al pari di quello della vendita di preziosi, nell'ultima speranza di ottenere denaro contante, talvolta anche solo per coprire le spese ordinarie.

I dati parlano chiaro: la maggior parte dei giocatori appartiene alle fasce più deboli della popolazione. Non può lasciare indifferenti il fatto che un minore su quattro sia dedito all'azzardo. Il 33% di essi scommette con i Gratta&Vinci; l'11% frequenta le sale Bingo, il 7,8% gioca ai Video Poker e il 6,9% alle Slot Machine⁵².

L'azzardo ha realizzato il picco di crescita tra il 2004 e il 2011, con una raccolta aumentata del 220%, passando da 41,8 miliardi di euro a 79,9 miliardi di euro, con tutti i rischi che ne conseguono. Nonostante la cifra rispetto alla raccolta appaia oggi in leggera diminuzione (sono infatti 84,7 i miliardi spesi nel 2013 contro gli 88,5 nel 2012) si parla comunque di volumi esorbitanti, capaci di assegnare all'Italia il quarto posto nel mondo in quanto a spesa per il gioco d'azzardo⁵³.

Va rilevato altresì che questi sono solo i dati del gioco d'azzardo legale, ma c'è da considerare anche una parte di mercato illegale che sfugge ai controlli.

Nella sola provincia di Torino, la terza in Italia in cui vengono spesi più soldi per le Slot Machine, il consumo per le New Slot e per le Videolottery è di 776 euro pro capite annui. Nelle restanti province i consumi annui sono poco dissimili: si va dalla provincia di Vercellina con un consumo pari a 831 euro, a Vercelli con 747 euro, Asti con 746 euro, Novara con 739

52 M. Fiasco (2014) *Il gioco d'azzardo e le sue conseguenze sulla società italiana. La presenza della criminalità nel mercato dell'alea*. Consulta Nazionale Antiusura, 2014

53 Agenzia delle dogane e dei monopoli di Stato, *Libro Blu*, 2013

euro, Cuneo con 606 euro e Biella con 515 euro⁵⁴.

A livello nazionale la percentuale di giocatori si attesta al 54%: i soggetti considerati a rischio sono circa 2 milioni e quelli malati, non ancora curati, sono invece circa 800 mila⁵⁵, di cui l'11% minorenni.

Nonostante sia difficile elaborare uno studio che possa rendere conto dei numeri associati al fenomeno, sappiamo che i soggetti in cura per Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) nel 2011, sono stati 6 mila e che crescono del 30-40% ogni anno.

Si stima che i giocatori d'azzardo patologici giochino in media più di 3 volte a settimana, spendendo 600 euro al mese, mentre i 2/3 di questi, oltre i 1.200 euro.

Considerando che l'impennata del consumo non si è ancora realizzata e che sono all'incirca dieci gli anni che un giocatore patologico impiega in media per chiedere aiuto, il futuro prossimo suggerisce che il problema diverrà ancora più significativo.

Spesso il giocatore d'azzardo riesce ad affrontare delle fasi di astinenza, allontanandosi volontariamente dal gioco. Questo periodo è però particolarmente pericoloso perché nel soggetto può maturare la convinzione di saper gestire la sua dipendenza. Può infatti succedere che si conceda una piccola parentesi, riprovando a giocare sicuro di poter smettere facilmente. La parentesi può però trasformarsi in una drammatica ricaduta.

Come confermano gli specialisti che si occupano di giocatori d'azzardo patologico, il momento in cui il soggetto tocca il fondo e riconosce la propria impotenza coincide anche con l'unico momento necessario per far sì che questo comprenda la necessità di chiedere aiuto.

Gli studi in materia sono in grado di restituirci, pur nell'approssimazione, un'idea piuttosto fedele di chi potenzialmente possano essere questi giocatori. Pur essendo valida la variabile che vedrebbe coinvolti giocatori di ogni età tendenzialmente si parla di uomini, con titolo di studio medio – basso, operai o artigiani, senza un lavoro fisso o disoccupati, con una quota prevalente di residenti al sud.

Non mancano però nuovi tipi di giocatori ad affollare questo mercato così eterogeneo. Le donne ad esempio, una categoria che non è mai stata particolarmente attratta dal gioco d'azzardo, rappresentano oggi una nuova fascia di utenti. Sembra che si avvicinino al gioco per sfuggire alla solitudine o per trovare lo sfogo rispetto alla mancanza di un riconoscimento sociale. Non solo, spesso questo bisogno è giustificato con il desi-

54 M. Fiasco (2014) *Il gioco d'azzardo e le sue conseguenze sulla società italiana. La presenza della criminalità nel mercato dell'alea*. Consulta Nazionale Antiusura, 2014

55 Gruppo Abele, Auser Nazionale e Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, *L'azzardo non è un gioco. Gioco d'azzardo legale e rischio di dipendenza tra le persone over 65*, 2014

derio di liberarsi delle oppressioni della vita domestica; è raro però un loro coinvolgimento in ambienti criminali.

Il gioco inoltre, nonostante sia più diffuso tra gli adulti, è sempre più comune tra i giovani. Le ragioni che spingono i giovani al gioco, con il rischio di innescare in loro i meccanismi della dipendenza, sono molte. L'azzardo va incontro a un tipico desiderio giovanile, cioè la voglia di sfidare il mondo dimostrando di avere il controllo al di fuori delle regole, e dà la possibilità di provare emozioni forti a basso prezzo.

La rapidità delle sessioni di gioco, la diffusione sui *social network* unitamente ad uno stato emotivo più fragile rispetto a quello di un adulto, ne hanno favorito sia la diffusione come pratica, sia la possibilità di trasformare la sfida in una patologia. La propensione a intensificare i momenti di gioco è doppiamente pericolosa perché nella psicologia giovanile, questa incontra sempre due tipi di necessità: il bisogno di riconoscimento del gruppo e la fuga.

Quando la pratica avviene con altri è occasione per ottenere riconoscimento dai propri coetanei. Nei casi in cui il consumo avviene in solitudine, non c'è sperimentazione e vige solo la passività, incontra il desiderio di una vera e propria fuga dalla realtà. In quest'ultimo caso venendo meno la dimensione sociale del gioco, sparisce la percezione del rischio e anche della vergogna.

Il giocatore patologico stretto nella morsa della dipendenza, arriva a fare di tutto pur di ottenere il denaro per giocare, anche a rubare.

L'iter che induce a perdere il controllo è piuttosto simile ad una spirale di tossicodipendenza: più le perdite diventano frequenti e significative, più si fa persistente il desiderio di giocare alzando la posta delle scommesse. Il giocatore arriva ad intaccare i propri risparmi e quando questi non bastano arriva ad intaccare quelli della propria famiglia e degli amici.

Il soggetto in questa fase è convinto di poter dominare la situazione, chiede soldi promettendone la restituzione. Le richieste però si fanno più incalzanti così da provocare un distacco tra chi richiede il denaro e chi l'ha prestato in precedenza. Questo è il momento in cui il soggetto può intravedere in chi presta denaro a un tasso di usura l'unica soluzione possibile. In fondo, l'usuraio non fa domande, non giudica e soddisfa prontamente il proprio desiderio di ottenere somme senza dover dare troppe spiegazioni.

Tutto ciò che si contrappone tra il giocatore e il gioco è un ostacolo e fonte d'angoscia. Il denaro chiesto in prestito finisce presto e le eventuali vincite vengono reinvestite in giochi sempre più rischiosi che promettono guadagni più alti.

Le perdite non sortiscono alcun effetto sul giocatore; egli pensa che siano solo il frutto di un periodo sfortunato e che anzi tutti i suoi sforzi saranno presto ripagati con una mano fortunata. A questo punto non si gioca più per divertimento, il gioco serve per ripagare i debiti.

Nelle modalità qui descritte, la fragilità derivante dalla precarietà economica e da quella umana sembrano essere una costante del fenomeno. Queste motivazioni potrebbero essere però non solo quelle che conducono alla patologia e a ciò che ne consegue, ma sembrano essere la porta d'accesso per il ricorso all'usura.

I malati di gioco d'azzardo patologico e più in generale le persone indebitate a causa di questo, come accennato in precedenza, sono prede facili per gli strozzini. Il fenomeno è aggravato dal fatto che queste, oltre alle difficoltà che incontrano nell'accettare la loro patologia e chiedere aiuto agli esperti, spesso si dimostrano molto restie alla denuncia.

Come suggerisce Marco Martino: *“il giocatore d'azzardo, vittima di usura, è in assoluto la vittima più difficile perché nega, bleffa e bara anche quando denuncia”*⁵⁶.

La difficoltà a entrare nel meccanismo di denuncia è frutto in parte della paura derivante dalle eventuali intimidazioni subite, ma non solo. Non va dimenticata una motivazione più celata e sottile che ha a che fare con il contesto sociale: denunciare è difficile perché *“il pregiudizio sociale che esiste attorno al gioco, porta l'usurato per azzardo a temere, venendo allo scoperto, di essere giudicato causa e non vittima, dei suoi vizi, dei suoi mali”*⁵⁷.

Molte delle ragioni del successo del gioco d'azzardo, vanno però aldilà delle situazioni sopra descritte. Lo Stato si inserisce in queste dinamiche come corresponsabile in parte di questa espansione. Dagli anni '90 sino ad oggi, ha sottoposto il comparto giochi ad una vera e propria liberalizzazione. Inizialmente ne ha immaginato il potenziale di leva fiscale. La riorganizzazione ha previsto l'introduzione di giochi infrasettimanali come il Lotto e le Slot Machine.

Dal 2003 in poi, i Monopoli di Stato si sono trasformati in AAMS⁵⁸, con il preciso intento di creare del valore aziendale.

Nel 2007–2008 viene introdotto il Decreto Bersani e i giochi vengono trasformati in un vero e proprio business il cui scopo è attirare nuovi investitori. Questo mutamento viene seguito dall'introduzione della pubblicità e del marketing come strumenti per intensificare le vendite.

Le pubblicità legate al gioco trasmettono contenuti aggressivi e accatti-

56 M. Martino, *Convegno usura e gioco d'azzardo 2007*. Regione Piemonte, 2014

57 M. Croce e F. Rascazzo, *Gioco d'azzardo giovani e famiglie*. Giunti, Firenze 2013

58 AAMS - Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato

vanti facendo leva sui desideri più profondi dell'individuo.

Dal 2009–2010 il Governo Berlusconi col Decreto Abruzzo dà il via a nuove liberalizzazioni allo scopo di dirottare i proventi per aiutare la popolazione colpita dal terremoto. Dal 2013 arriva online anche il Gratta&Vinci.

Se lo scopo è quello di far fruttare un'industria, una delle principali conseguenze diventa quella di anteporre il guadagno alla tutela della salute pubblica.

All'aumento della varietà dei giochi e dell'offerta, corrisponde un aumento in maniera proporzionale del numero di giocatori. Come nel caso dei Compro Oro, l'offerta ha intercettato il bisogno. Non è più il consumatore ad andare a cercare l'occasione di gioco, ma è il gioco che è entrato con vigore negli spazi delle quotidianità, intercettando il possibile giocatore.

Il gioco, ormai, è ovunque: al supermercato, dal tabaccaio, alle poste. È impossibile non imbattersi ed essere tentati dal desiderio di sfida.

I giochi si sono talmente diversificati per soddisfare le preferenze degli utenti che ne esistono per ogni fascia della popolazione.

Anche l'atteggiamento verso il gioco e la cultura che lo accompagna si sono profondamente modificati; il gioco un tempo era segnato dalla ritualità, si giocava in momenti precisi, condividendo l'esperienza con altre persone.

La lentezza delle sessioni di gioco, come ad esempio quella tipica del Totocalcio, prevedevano che l'azione fosse studiata e che attorno ad essa si creasse un vero e proprio rito. Questo faceva del gioco un evento di socializzazione, *“prevedeva una sua dimensione e non interrompeva lo svolgimento delle attività quotidiane”*⁵⁹.

Oggi la tipica sessione di gioco di una Slot Machine è caratterizzata da rapidità, giusto il tempo di rendersi conto che si è perso ed ecco che la Slot ci invita ad iniziare una nuova giocata. Il gioco è oggi un rituale consumato in solitudine che porta il giocatore a vivere l'esperienza come quella di un tempo sospeso in cui le regole della società sono messe al bando, lasciandolo in una condizione di estrema fragilità.

Le case da gioco intensificano questa esperienza d'isolamento oscurando le finestre e gli orologi, distaccando il giocatore dal mondo che resta fuori. Non solo, il successo del gioco poggia sulla capacità di far leva sulla fiducia nella propria fortuna e sull'idea irrazionale che, prima o poi, la sorte ricompenserà i propri sforzi con l'ottenimento di una grossa vincita.

59

M. Croce e F. Rascazzo, *Gioco d'azzardo giovani e famiglie*. Giunti, Firenze 2013

I giochi più diffusi in questo periodo sono il Lotto, il Superenalotto e le New Slot, i quali si basano su meccanismi di vincita totalmente aleatori; il risultato non ha nulla a che fare con la capacità del giocatore o con la frequenza di gioco.

Questa casualità, unita al meccanismo della “quasi vincita” o “near miss” fa sì che ci sia sempre meno attinenza tra gioco e abilità mentali. Con “near miss” si intende la pratica che spesso viene usata appositamente dalle industrie del gioco per indurre nel giocatore la percezione di aver sfiorato la vincita. I Gratta&Vinci, ad esempio, contengono sempre numeri vicini o simili a quelli vincenti. Se il 40 è un numero vincente, tra i numeri che verranno scoperti durante il gioco, quasi sicuramente ci sarà il 39 o il 41. Nel giocatore si produrrà una logica capace di fargli credere di essere arrivato ad un passo dalla vincita, spingendolo così a ritentare la fortuna. Analogo processo si verifica nel Bingo: se il numero vincente è il 9 ed esce il 10, il giocatore sarà convinto di aver quasi vinto. In realtà la prossimità in scala numerica al numero vincente, non determina una maggiore o minore possibilità di vincita in una giocata successiva.

C'è un altro aspetto che ha contribuito a modificare la morfologia dei giochi di più largo consumo rispetto al passato: la perdita di manualità. I giochi tradizionali erano legati a gesti manuali come il distribuire le carte o il tirare i dadi. Oggi il gioco è sempre più un'attività meccanica e compulsiva per la quale è necessario solo premere un bottone per iniziare la partita.

All'ondata di liberalizzazioni e alla conseguente diffusione di nuovi giochi non si è però fatto corrispondere un sistema normativo in grado di arginarne gli illeciti. I guadagni che il gioco assicura, infatti, sono molto superiori alle pene corrispondenti ai reati legati al gioco illegale. La sproporzione tra sanzioni e profitti ha portato la criminalità organizzata a considerare il settore come una vera e propria fonte di guadagno.

Secondo Eurispes, il gioco rappresenta circa il 13% dell'intero fatturato criminale⁶⁰. Secondo i rapporti antimafia più recenti, all'inizio del 2013 i clan operanti nel settore dell'azzardo erano 49.

Un settore immenso che presenta un'infinità di sfaccettature e possibilità d'illeciti, dalle corse ippiche, alle scommesse clandestine, ai Casinò, alle sale per Slot Machine. Accanto ai sistemi da sempre utilizzati dalle mafie per accaparrarsi proventi ne sono sorti di nuovi favoriti dalla diffusione della rete telematica. “*La criminalità mafiosa, senza abbandonare*

60 F. Di Lascio, F. Rubino, P. Tacconi, Il gioco d'azzardo tra il legale e l'illegale. Un focus sul Piemonte, Osservatorio Regionale sulla legalità di Libera Piemonte e Osservatorio Regionale sul fenomeno dell'usura, Torino 2012 - dati Eurispes

le sue tradizionali forme d'intervento quali la gestione di bische clandestine, l'organizzazione del Totonero o del Lotto clandestino, si è concentrata nei settori più lucrosi del gioco e dunque anzitutto nella gestione e nell'alterazione delle cosiddette macchinette⁶¹. I giochi online sono difficilmente monitorabili, spesso anche in ragione del fatto che non esiste una normativa in grado di dare alle forze dell'ordine gli strumenti adeguati per compiere i controlli e monitorare i traffici clandestini.

Uno dei settori nei quali da sempre la criminalità organizzata canalizza i suoi interessi, è quello delle scommesse, dal calcio alle corse clandestine. In questo caso i reati possono verificarsi sia nei punti scommesse che nelle scuderie unitamente ad atteggiamenti minatori verso gli stessi fantini, i quali vengono costretti a influire sul risultato⁶². Le scommesse clandestine, sempre più spesso sono accompagnate dall'utilizzo della rete telematica; una diffusione avvenuta attraverso i numerosi internet-point, ormai presenti in più parti delle nostre città, che all'occorrenza si trasformano in punti per scommesse tramite bookmakers stranieri. Gli scommettitori stranieri che sfruttano queste reti clandestine, chiaramente privi di ogni autorizzazione, eludono i controlli della Guardia di Finanza. Tutto il sistema d'imposizione fiscale dello Stato si basa sulla corretta operatività della rete telematica, che garantisce ad AAMS di verificare che le somme inviate a titolo di PREU⁶³ corrispondano al volume delle giocate⁶⁴.

Tra le modalità criminali esiste anche quella dell'acquisto da parte dei clan di biglietti vincenti di Lotto, Superenalotto e Gratta&Vinci. I clan sono pronti a comprare da normali giocatori i biglietti vincenti, pagando un sovrapprezzo che va dal 5% 10%: hai vinto 1.000 euro, la criminalità organizzata compra quello stesso tagliando a 1.050 euro.

Il Gratta&Vinci, così come il Lotto o le scommesse sportive, casca a fagiolo. A quanto sembra non è nemmeno tanto difficile individuare e convincere gli scommettitori fortunati a cedere il tagliando vincente. Innanzitutto c'è la convenienza economica: si vince di più e praticamente senza alcun tipo di rischio.

A fare da procacciatore di affari ci pensano invece alcuni gestori di ri-

61 D. Poto, *Azzardopoli 2.0. Quando il gioco si fa duro...le mafie iniziano a giocare*, I quaderni di Libera con Narcomafie, EGA, Torino 2012

62 F. Di Lascio, F. Rubino, P. Tacconi, *Il gioco d'azzardo tra il legale e l'illegale. Un focus sul Piemonte*, Osservatorio Regionale sulla legalità di Libera Piemonte e Osservatorio Regionale sul fenomeno dell'usura, Torino 2012 - dati Eurispes

63 PREU – Prelievo Erariale Unico (tassa pagata sulle giocate)

64 D. Poto, *Azzardopoli 2.0. Quando il gioco si fa duro...le mafie iniziano a giocare*, I quaderni di Libera con Narcomafie, EGA, Torino 2012

vendite del Lotto oppure alcuni titolari delle agenzie di scommesse. E per il giocatore vincente conviene: le mafie pagano subito e di più⁶⁵.

Le acquisizioni dirette di Casinò e sale Bingo, inoltre, possono celare molti interessi per la criminalità organizzata per ottenere proventi illeciti e hanno favorito la realizzazione di due tipi di reati: il riciclaggio di denaro proveniente da attività criminali e l'usura.

Il Casinò o la sala Bingo può essere, infatti, il luogo perfetto all'interno del quale praticare usura *“mediante l'abusiva concessione di prestiti ad alti tassi di interesse da parte dei cosiddetti cambisti per finanziare i clienti in perdita e ormai invisi all'ufficio fidi del Casinò”*⁶⁶.

Il settore delle Slot Machine è quello che tra tutti si è quindi dimostrato maggiormente strategico. La manomissione, nel caso delle macchinette serve, infatti, anche per far cadere i giocatori in trappola, attraverso giocate pilotate. Come ricorda Poto, spesso nelle sale da gioco *“le vincite corrispondevano ad una precisa discrezionalità del gestore che, allargando o restringendo la forbice, poteva, all'insaputa degli scommettitori, incentivare i vincitori o spingerli nelle braccia degli usurai”*⁶⁷.

Spesso all'interno di bar o di bische clandestine, può succedere che durante le partite venga offerto del denaro al giocatore per permettergli di proseguire nel gioco. Dopo continue perdite, anche a causa di giocate truccate, il giocatore si trova nella condizione di dover restituire la somma ricevuta in prestito, aumentata degli interessi applicati. Nel peggiore dei casi può capitare che il giocatore, non potendo ripagare i propri debiti, si presti alla commissione di atti illeciti per conto dei suoi creditori, peggiorando ulteriormente la sua posizione.

Come viene confermato dalle parole di Daniele Poto *“il gioco clandestino, porta con sé un preoccupante indotto criminale. Il giocatore in difficoltà inizialmente comincia a rubacchiare o a chiedere soldi a parenti e amici, e poi si rivolge, quasi inevitabilmente agli strozzini”*⁶⁸.

L'usura, sembra essere una piaga che accompagna inevitabilmente il gioco d'azzardo: da un lato lo alimenta offrendo disponibilità immediata di denaro a giocatori incalliti, dall'altro consuma i giocatori, li intimidisce ne fa oggetto di violenze facendoli entrare con la propria famiglia in

65 D. Poto, *Azzardopoli 2.0. Quando il gioco si fa duro...le mafie iniziano a giocare*, I quaderni di Libera con Narcomafie, EGA, Torino 2012

66 Osservatorio Regionale di Libera Piemonte e Osservatorio Regionale sul fenomeno dell'usura (2012) *Il gioco d'azzardo tra il legale e l'illegale. Un focus sul Piemonte*. Torino

67 D. Poto, *Convegno Cei*. Roma, 13 marzo 2013

68 D. Poto, *Convegno Cei*. Roma, 13 marzo 2013

una spirale dalla quale è difficile uscire⁶⁹.

Il volume di affari dell'usura si aggira sui 20 miliardi di euro l'anno coinvolgendo, come ricorda Daniele Poto, l'interesse di più clan sparsi su tutto il territorio nazionale: *“da Chivasso a Caltanissetta, passando per la via Emilia e la Capitale, i soliti noti seduti al «tavolo verde»: dai Casalesi di Bidognetti ai Mallardo, dai Santapaola ai Condello, dai Mancuso ai Cava, dai Lo Piccolo agli Schiavone. Le mafie sui giochi non vanno mai in tilt e, di fatto, si accreditano a essere il quattordicesimo concessionario «occulto» dei Monopoli di Stato”*⁷⁰.

69 M. Croce e F. Rascazzo, *Gioco d'azzardo giovani e famiglie*. Giunti, Firenze 2013

70 D. Poto, *Azzardopoli 2.0. Quando il gioco si fa duro... le mafie iniziano a giocare*, I quaderni di Libera con Narcomafie, EGA, Torino 2012

2. Evoluzione normativa

Poi che nel viso a certi li occhi porsi, quali 'l doloroso foco casca, non ne conobbi alcun; ma io m'accorsi che dal collo a ciascun pendea una tasca ch'avea certo colore e certo segno, e quindi par che 'l loro occhio si pasca.

Inferno, canto XII, Dante Alighieri

L'usura nell'epoca pre-unitaria

Come si è avuto modo di evidenziare nel primo capitolo, la pratica dell'usura ha origini lontane nella storia del nostro paese.

Il catalogo della Biblioteca digitale del Ministero della Giustizia, nel quale sono raccolti i testi dei codici penali e civili preunitari e quelli immediatamente successivi, fondamentali nel processo di armonizzazione normativa avviato nel 1859 e concluso nel 1870, ci ha permesso di ricostruire l'iter normativo che ha portato all'attuale formulazione del reato di usura.

In epoca preunitaria, il dibattito sulla materia fu incentrato principalmente sul concetto di liceità dell'interesse sul capitale prestato. Buona parte degli ordinamenti degli Stati italiani del XVIII secolo, seppur con modelli repressivi non completamente assimilabili, contemplò sanzioni penali applicabili al reato di usura.⁷¹

Alcuni Codici Penali vigenti all'inizio del 1800, prevedevano il reato dell'usura, condizionandone però la punibilità ad un criterio particolare, mutuato dal modello di legislazione francese dell'epoca, che legava il riconoscimento del reato alla "abitudine" nella pratica dell'usura.

Un esempio può essere rilevato nel Codice Penale per gli Stati di Parma e Piacenza emanato nel 1820, che all'art. 494 puniva con la prigionia fino a 6 mesi e con una multa da 100 a 200 lire "Ogni persona colpevole di essersi data abitualmente all'usura, esigendo un interesse superiore al legale, o facendo impieghi di denaro formati in tutto o in parte col valore di cose mobili di qualunque specie, senza conformarsi a quanto è prescritto dall'articolo 1619 del codice civile". Proseguiva, poi, specificando che "si considera abituato chi sia convinto di tre fatti dell'indole sovraccennata"⁷².

In altre parole il reato di usura era riconosciuto soltanto se commesso

71 A. Boido, *Usura e diritto penale: la meritevolezza della pena nell'attuale momento storico*. Cedam 2010

72 Ministero di grazia e di giustizia, Biblioteca centrale giuridica *Codice Penale per gli Stati di Parma e Piacenza*, 1820

abituamente, ossia perpetrato almeno per tre volte.

Analogamente *l'usura abituale* veniva punita nel Codice Penale sardo del 1839, all'art. 517⁷³.

Il principio ispiratore di queste norme era duplice: da una parte si voleva colpire chi facesse dell'usura un mestiere, praticandola abitualmente, d'altra parte l'intenzione era quella di tutelare la stabilità dell'ordine sociale ed economico, turbata da una tipologia particolare di usurai che sovvenzionava i giocatori d'azzardo. Ampliando le loro possibilità naturali di gioco contribuivano a dilapidare le loro risorse che, diversamente, potevano essere impiegate in attività economiche redditizie.

Un diverso approccio si ritrova nel Codice penale degli Stati Estensi (Modena e Reggio) emanato nel 1855 con il nome di "*Codice criminale e di procedura criminale per gli Stati Estensi*". L'articolo 513 prevedeva una multa corrispondente al triplo della somma riscossa per "*qualunque creditore per titolo d'impiego di denaro, che avrà esatto, sotto qualsivoglia denominazione o pretesto, un interesse eccedente la misura permessa dalla legge, o che stando anche nella misura permessa, avrà indotto il suo debitore ad anticiparne le rate fuori della legittima scadenza*". In caso di recidiva, in base all'articolo 515, la pena veniva ampliata condannando alla reclusione in carcere fino a due anni.

Lo stesso modello sanzionatorio⁷⁴ veniva contemplato dal "*Regolamento sui diritti e sulle pene*" dello Stato Pontificio, emanato nel 1832 ed entrato in vigore nelle province delle Romagne, delle Marche e dell'Umbria.

Interessante, inoltre, ciò che emerge dalla lettura del Codice Penale del Granducato di Toscana, emanato nel 1853, che non prevedeva, al suo interno, il reato di usura. Veniva però contemplata e sanzionata, la pratica dello "*scrocchio*" e del "*ritrangolo*" due parole non più in uso nella lingua italiana almeno per ciò che riguarda il loro significato originale.

L'articolo 408 del Codice Penale toscano, recitava: "*chiunque abusando del bisogno d'una persona, che chiedeva un prestito pecuniario, le ha dato invece di danaro, e valutandole per una somma determinata di esso, altre cose, che il ricevente fosse costretto a rivendere per far danaro, soggiace a querela di parte, come colpevole di scrocchio, alla perdita del credito, formato con le cose date per danaro, e ad una multa da cento a duemila lire, a cui, né casi più gravi, fra i quali entra sempre quello del ritrangolo, si aggiunge la carcere da un mese a un anno. Il credito, che perde il colpevole, si confisca, ed il debitore lo paga; consegnando le cose ricevute per danaro, od il prezzo ritrattonè*".

In termini più semplici, la parola "*scrocchio*" si riferiva ad una pratica

73 L. Sangiovanni, *L'usura*, Gargiulo L., Napoli, 1985

74 Titolo XXVIII denominato *Delle usure, e contratti illeciti* artt. 363 e 364

simile all'usura, diffusa nelle campagne del Granducato di Toscana. Questa usanza consisteva nella vendita di mercanzia o di bestiame, da parte dell'usuraio; il debitore era costretto a rivedere quanto ricevuto nel tentativo di guadagnare del denaro. In un secondo momento, si verificava la pratica del "ritrangolo" per cui lo "scrocchiatore" (l'usuraio) ricomprava ad un prezzo nettamente inferiore, la merce venduta in un periodo precedente allo "scrocchiato" (l'usurato)⁷⁵.

L'usura nell'epoca post-unitaria

I primi Codici, Civili e Penali, promulgati successivamente all'unità d'Italia sotto l'influenza dei principi liberisti promotori del libero mercato e della libera determinazione degli interessi convenzionali, non contemplavano in nessuna forma il reato di usura. Senza prevedere al loro interno alcun riferimento all'usura, nel 1865 e nel 1889, venivano licenziati, rispettivamente, il Codice Civile del Regno d'Italia e il Codice Penale Zanardelli (una prima versione è quella per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna del 1859 adottata dal nascente Regno d'Italia).

Nei decenni successivi, in un'Italia in profonda trasformazione, con una popolazione che faceva i conti con il dilagare di gravi squilibri nella distribuzione della ricchezza, ci si interrogò sulla possibilità di elaborare una normativa che fosse più adeguata alla situazione economica del tempo. Furono cinque i progetti di legge in materia di usura, prodotti tra il 1894 e il 1910⁷⁶ che incorporando filoni di pensiero diversi, e a volte contrastanti, posero le basi per la reintroduzione del reato nell'ordinamento italiano.

Un diverso approccio al problema del prestito a strozzo si impose durante il ventennio fascista. Quando non esisteva una normativa che regolasse il fenomeno, ormai diffuso soprattutto nelle campagne dove gli agricoltori erano messi in ginocchio dalle banche e da alcuni distributori privati che offrivano crediti agrari ad interessi elevati, "furono adottati provvedimenti di polizia sulla cui legittimità sono state espresse fondate riserve"⁷⁷. L'allora capo del governo fascista sollecitava i Prefetti ad adottare misure previste dal Testo Unico di pubblica sicurezza nei confronti degli usurai,

75 A. Boido (2010) *Usura e diritto penale: la meritevolezza della pena nell'attuale momento storico*. Cedam 2010

76 Progetti: Della Rocca-Aguglia del 1894, Compans del 1895, Gianturco del 1900, Sonnino del 1902 e Garofalo del 1910. In argomento L. Violante (1970) *Il delitto d'usura*. Giuffrè, Milano 1970

77 D. Pulitanò (2013) *Diritto Penale. Parte speciale. Volume II, Tutela penale del patrimonio*. Giappichelli, Torino 2013

consistenti nella “*diffida*”, nell’“*ammonimento*” e, per i casi più gravi, nel “*confino*”.

Il 1 luglio del 1931, per effetto del Regio Decreto n. 1398 del 19 ottobre 1930, entrava in vigore il Codice Penale che prendeva il nome dall’allora ministro guardasigilli Alfredo Rocco.

Il delitto d’usura, reintrodotta formalmente nel nostro ordinamento all’articolo 644, prevedeva in particolare due fattispecie: un’usura “*tipica*” e la “*mediazione usuraria*”, entrambe sanzionate con la medesima pena.

Inserito nel Titolo dedicato ai “*delitti contro il patrimonio mediante frode*” il primo comma dell’art. 644 puniva, con la reclusione fino a due anni e con una multa da 1.000 a 20 mila lire, “*Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente*”⁷⁸, *profittando delle condizioni di miseria di una persona, ovvero del suo stato di bisogno, determinato da sventura, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di danaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari*”; il secondo comma recitava: “*Alla stessa pena soggiace chi, fuori dai casi di concorso nel delitto preveduto dalla disposizione precedente, procura ad una persona in stato di bisogno una somma di danaro o una altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a sé o ad altri per la mediazione, un compenso usurario*”.

Fermo restando, il beneficio prodotto dal reinserimento del reato nella normativa italiana, la fattispecie licenziata nel 1930 era caratterizzata da particolari problemi che provocavano un deficit di punibilità del delitto a livello processuale, impedendo il reale contrasto del fenomeno.

Nel costruire la formulazione criminosa dell’art. 644 il legislatore focalizzava la sua attenzione sulla nozione di *approfittamento dello stato di bisogno*, presupposto di difficile dimostrazione a livello processuale, in quanto una prima interpretazione del concetto si fondava sulla ricerca dell’*approfittamento* nella sola condotta dell’usuraio, presumendo di poter ancorarne la prova ad una “*pura intenzione malvagia*”⁷⁹. Si tentava di verificare, infatti, che egli fosse a conoscenza, al momento della stipula del contratto, della condizione di difficoltà in cui versava la vittima (principio che poteva essere facilmente messo in crisi dalla difesa) e che, quindi, ne approfittasse.

L’elemento essenziale, dunque, non si rilevava nell’intenzione maligna dell’usuraio, ma era insito nella relazione stessa tra i due soggetti (usuraio e usurato); “*L’approfittamento instaurava, appunto, tale relazione, indicando come elemento costitutivo essenziale del delitto, lo sfruttamento della debolezza*

78 Art. 643 c.p. – Circonvenzione di incapace

79 A. Boido, *Usura e diritto penale: la meritevolezza della pena nell’attuale momento storico*. Cedam 2010

*dell'usurato e l'abuso della relazione economica in cui esso si traduce*⁸⁰.

In sede di processo si rivelava altrettanto problematica la determinazione del significato di “*stato di bisogno*”. Inizialmente si era affermata una lettura restrittiva del concetto considerato come una limitazione della libera scelta, a causa di una condizione di miseria e indigenza che portava all'accettazione di termini contrattuali iniqui per il debitore. Da sottolineare, infatti, la visione del legislatore dell'epoca che intendeva regolare una tipologia semplice di usura, che si verificava in un contesto di povertà e che spingeva la vittima a rivolgersi ad un usuraio per far fronte a necessità primarie.

In ultima analisi l'originaria formulazione del reato di usura dimostrava tutta la sua indeterminatezza, lasciando indefiniti i presupposti riguardanti la determinazione degli eventuali “*vantaggi o interessi usurari*”. In altre parole era responsabilità e discrezione del giudice, attraverso l'analisi di alcuni parametri, la verifica durante l'iter processuale del carattere usurario degli interessi o dei vantaggi di altra natura derivanti dalla prestazione.

Nel corso degli anni, in sede interpretativa, la giurisprudenza ha compiuto notevoli sforzi per cercare di porre rimedio alla genericità della norma e di attribuire concretezza alla fattispecie dal punto di vista della tutela effettiva.

Nonostante ciò il modello normativo antiusura, così come previsto dal Codice Rocco, non era stato in grado di rappresentare un deterrente e tanto meno un efficace strumento di contrasto del fenomeno, a causa dell'elevato numero di elementi che il giudice doveva accertare e valutare in sede di processo. D'altra parte il problema dell'usura si rivelava sempre più attuale, in conseguenza dell'incremento dei consumi non sempre sostenuti da livelli adeguati di reddito, provocati dal boom economico degli anni '50 e '60.

L'usura, inoltre, iniziò a cambiare forma e ad assumere un profilo di pericolosità sempre più alto, parallelamente al diffondersi delle infiltrazioni delle associazioni criminali di stampo mafioso nell'economia italiana. Soprattutto a partire dagli anni '80 le mafie iniziarono ad interessarsi al business del prestito a strozzo, intravedendo le consistenti possibilità di profitto e di penetrazione in territori ancora vergini dal punto di vista della presenza criminale mafiosa.

Le cronache del tempo raccontavano di un'Italia in ginocchio. Ne è un esempio l'articolo apparso sull'Unità del 4 gennaio 1991 intitolato “Un
80 A. Boido, *Usura e diritto penale: la meritevolezza della pena nell'attuale momento storico*. Cedam 2010

popolo di strozzini, nel paese dell'usura". L'articolo in questione riportava i risultati di un'inchiesta elaborata della rivista "Prospettive nel mondo" che stimava la presenza di circa 8 mila strozzini a fronte di 4 milioni di vittime.

Esploso in tutta la sua gravità il fenomeno non poteva più essere ignorato e, di giorno in giorno, si rafforzava la necessità di una riforma normativa.

Per i motivi suddetti, il legislatore interveniva con il Decreto legge Martelli⁸¹, Ministro di Grazia e Giustizia del tempo, convertito dalla Legge n. 356 del 1992.

Come per quanto riguarda l'intera legislazione antimafia la legge n. 356, emanata il 7 agosto del 1992, fu licenziata sull'onda dell'emergenza e della forte commozione che invase il cuore degli italiani all'indomani delle Stragi di Capaci e di via D'Amelio, nelle quali persero la vita, il 23 maggio, Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani e il 19 luglio, Paolo Borsellino e gli agenti della scorta, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli e Claudio Traina.

La legge n. 356/92, recante "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità organizzata" voleva essere un tentativo di risposta alle stragi. In materia di usura furono due le principali novità introdotte.

In primo luogo, l'art. 644 c.p. fu modificato dal punto di vista sanzionatorio: la pena edittale, che nella fattispecie del 1930 era applicabile fino a due anni di carcere, veniva aumentata da uno a cinque anni, peraltro, "facendo scattare la modifica della competenza, originariamente del Pretore, passata al Tribunale."⁸² Inoltre fu aumentato l'importo della multa, che divenne da 6 a 30 milioni di lire e fu prevista un'aggravante per chi commettesse il reato nell'ambito dello svolgimento di un'attività professionale o di intermediazione finanziaria.

In secondo luogo, nel tentativo di ampliare la punibilità del delitto, veniva introdotta una nuova fattispecie denominata "usura impropria" che all'art. 644 bis puniva, seppur con una pena minore, ossia con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da lire 4 milioni a lire 20 milioni, "Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 644, approfittando delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria di persona che svolge una attività imprenditoriale o professionale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o

81 Decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306

82 T. Perna, F. Mostaccio, G. Signorino e A. Spinelli Francalanci *Dell'usura. Il persistere dello sfruttamento dei bisogni umani*. Rubbettino, Catanzaro 2009

altri vantaggi usurari (...) Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dal comma precedente, procura ad una persona che svolge una attività imprenditoriale o professionale e che versa in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, una somma di denaro o un'altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario”.

Nella formulazione del 1992 cambiava, dunque, il presupposto dell'approfittamento: il concetto di “*stato di bisogno*” veniva sostituito dalla “*condizione di difficoltà economica o finanziaria*”.

Con l'obiettivo di potenziare la tutela della norma si specificava, inoltre, una nuova tipologia di vittima, ossia quella degli imprenditori e dei professionisti, maggiormente esposti al rischio usura anche perché presi di mira dalle organizzazioni criminali di stampo mafioso.

A distanza di soli quattro anni, la disciplina anzidetta veniva però abrogata lasciando spazio alla Legge n. 108 del 1996.

1996: la legge del cambiamento possibile

La legge del 7 marzo 1996, n. 108, è considerata la legge antiusura per eccellenza, uno spartiacque tra il prima e il dopo.

Nel biennio '92 - '94 l'Italia viveva una situazione di forte instabilità: a livello economico, mentre a Maastricht, il 7 febbraio 1992, veniva ratificato il trattato per l'adozione della moneta unica europea, in Italia, qualche mese dopo, in quello che viene ricordato come *l'autunno nero*, esplose la crisi valutaria, il mercato dei cambi italiani veniva chiuso e la Lira, lasciata fluttuare liberamente, usciva dal Serpente Monetario Europeo.

A livello politico la situazione non era migliore: la perdita della credibilità dei partiti, travolti dall'inchiesta giudiziaria denominata “*Mani Pulite*” che aveva scopercchiato un sistema di corruzione, concussione e finanziamento illecito ai partiti, portò ad un cambiamento interno al sistema politico italiano. Partiti storici come la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista Italiano si dissolsero mentre altri furono fortemente ridimensionati, tanto da far parlare del crollo della Prima Repubblica. Venne approvato il cosiddetto “*Mattarellum*”, legge elettorale che introdusse un sistema maggioritario misto, soppiantando il sistema proporzionale puro, all'epoca considerato tra le cause dell'instabilità istituzionale.

Le prime elezioni dopo la cosiddetta implosione della prima Repubblica furono vinte da una coalizione di centro-destra, guidata da Silvio Berlusconi che aveva fondato il partito Forza Italia alleatosi con la Lega Nord e che per la prima volta entrava in Parlamento aggiudicandosi 180 seggi.

Durante il primo governo Berlusconi, durato soltanto 252 giorni, veniva presentato dall'allora Ministro della Giustizia Biondi, il primo progetto

della Legge 108, che veniva approvato alla Camera nell'ottobre del 1994. Nel gennaio 1995, Berlusconi rassegnava le sue dimissioni e il Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, incaricava per la formazione di un nuovo governo l'ex-ministro Lamberto Dini. Nel marzo 1995 la commissione giustizia del Senato dava inizio all'esame del progetto di legge, ma nel dicembre dello stesso anno, il Presidente del Consiglio Dini rassegnava le sue dimissioni. Nonostante il provvedimento adottato il 16 febbraio del 1995 dal Presidente della Repubblica, con il quale si disponeva lo scioglimento delle Camere, il successivo 22 febbraio, la Commissione II del Senato, approvava il progetto di legge con modificazioni. Rinviato alla Camera dei Deputati il progetto veniva esaminato ed approvato all'unanimità dalla Commissione II in data 28 febbraio 1996.

Con un Parlamento a Camere sciolte il 7 marzo 1996 veniva dunque promulgata la Legge n. 108.

Per comprendere un iter di approvazione così articolato, che si protrasse per due anni spingendo sull'acceleratore negli ultimi mesi, bisogna pensare al contesto di quel periodo, parzialmente spiegati nella parte introduttiva di questo paragrafo.

In primo luogo non si voleva "sprecare" un progetto di legge nonostante le frequenti crisi di governo e, in secondo luogo, con l'imminente appuntamento elettorale, non si poteva correre il rischio di deludere un'opinione pubblica già fortemente indignata a causa delle recenti stragi di mafia che tra il 1992 e il 1994, avevano scosso l'intera penisola.

La legge n. 108 del 1996 ridisegna, dopo sessantasei anni, la fattispecie del delitto di usura, considerando "condotta usuraria" all'art. 644, comma 1, quella di "*Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'art. 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari*"⁸³.

In questa formulazione, si riscontra una prima novità inserita nel nuovo testo normativo; ci si riferisce, infatti, al concetto più comprensibile di "altra utilità" che va a sostituire quello di "altra cosa mobile".

Viene inoltre aumentata la pena edittale prevista con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da lire 6 milioni a lire 30 milioni, applicata anche ai casi di "mediazione usuraria"⁸⁴.

Successivamente all'introduzione della legge 5 dicembre 2005, n.251, conosciuta dai più col nome di "ex-Cirielli", la pena verrà ulteriormente aumentata e fissata nella reclusione da 2 a 10 anni e nella multa da euro

83 D. Pulitanò, *Diritto Penale. Parte speciale. Volume II, Tutela penale del patrimonio*. Giapichelli, Torino 2013

84 Art. 644 c.p., comma 2.

5.000 a euro 30.000.

Con l'intenzione di consentire un'applicazione più ampia della pena, la riforma del 1996 individua due forme distinte del reato: la cosiddetta usura "*legale o presunta*" e la cosiddetta usura "*in concreto*".

La prima fattispecie prevista all'art. 644, comma 1, c.p. estromettendo formalmente il concetto dell'*approfittamento* dello *stato di bisogno*, si riferisce ad un'usura pecuniaria, avente ad oggetto una prestazione di denaro integrata dalla pattuizione di interessi o vantaggi superiori al limite legale. La legge n. 108, infatti, prevedendo il cosiddetto "*tasso soglia*"⁸⁵, rappresentato, in base al comma 3 dell'art. 644 c.p., dal "*limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari*", introduce un sistema di calcolo per determinare il carattere usurario della prestazione.

L'usura "*in concreto*", prevista dall'art. 644, comma 3, c.p. che recita "*Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria*", si riferisce non soltanto alle obbligazioni pecuniarie, ma anche ad altri accordi negoziali che possono avere ad oggetto "altre utilità", ossia lo scambio di prestazioni di beni o servizi o il trasferimento di beni mobili o immobili non suscettibili di immediata quantificazione monetaria⁸⁶.

Questa norma, inoltre, richiedeva la presenza di due elementi per consentire la definizione "carattere usurario" dell'operazione: la *sproporzione* tra la prestazione di denaro o di altra utilità ricevuta dalla vittima e gli interessi o vantaggi corrisposti all'usuraio, oltre all'effettiva condizione di "*difficoltà economica e finanziaria*" della persona usurata.

Quest'ultima condizione richiama ed amplia la formulazione della cosiddetta "*usura impropria*" prevista dall'art. 644 bis della L. 356/1992 e abrogata dalla Legge 108/96, da intendersi come una situazione di crisi patrimoniale complessiva e come una mancanza di liquidità del soggetto.

Un ulteriore miglioramento rispetto alle normative precedenti si può rilevare nella presenza di ben cinque circostanze aggravanti⁸⁷ per le quali

85 Legge 7 marzo 1996, n. 108, Art. 2

86 D. Pulitanò (2013) *Diritto Penale. Parte speciale. Volume II, Tutela penale del patrimonio*. Giapichelli, Torino 2013

87 Legge 108/96 art. 1-Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà: 1. se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare; 2. se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o azien-

fu previsto un aumento della pena da un terzo fino alla metà.

Ciò che ci preme sottolineare maggiormente rispetto all'innovazione portata dalla Legge n. 108, è l'intuizione avuta del legislatore del 1996 nel proporre una strategia di tutela delle vittime che agisse su due fronti: quello solidaristico e quello preventivo.

L'articolo 14 della Legge n. 108, istituiva presso l'ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento di iniziative antiracket, il "*Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura*", che "*provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al quinquennio a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale...*".

Dal lato della prevenzione, invece, interveniva con l'art. 15 della stessa Legge che istituiva presso il Ministero del Tesoro, il "*Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura*" utilizzato al 70% "*per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, denominati Confidi, istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali, e quanto al 30% a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura*".

L'obiettivo di questo articolo era facilitare l'accesso al credito da parte di soggetti distinti: le piccole e medie imprese e i lavoratori dipendenti o i pensionati evitando, in tal modo, situazioni di dissesto finanziario che portassero a ricorrere al prestito usurario.

Usura e racket: fenomeni uguali e diversi

A 3 anni dall'entrata in vigore della Legge n. 108, nel febbraio del 1999 veniva emanata la Legge n. 44 "*Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura*", i cui lavori preparatori iniziarono nel maggio del 1997 con un progetto di legge proposto dall'allora Presidente del Consiglio dei Ministri Romano Prodi.

Con la sua entrata in vigore, il 18 marzo del 1999, la Legge n. 44 modificava parzialmente l'articolo 14 della Legge n. 108 del 1996⁸⁸, ma soprat-

dali o proprietà immobiliari; 3. se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno; 4. se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale; 5. se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.

tutto riorganizzava la normativa allora vigente in materia di estorsione, migliorando quanto previsto dal Decreto Legge 31 dicembre 1991, n. 419 convertito con modificazioni dalla Legge 18 febbraio 1992, n. 172.

Questa normativa aveva, infatti, introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di *“una elargizione di una somma di danaro in favore di chi, esercitando un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subisce nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell’esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 416 bis del codice penale”*.

La legge n. 44/99 confermava questa possibilità di ristoro a favore dei soggetti vittima di estorsione attraverso l’istituzione presso il Ministero dell’Interno di un *“Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive”*.

All’art. 1, comma 1, si leggeva infatti che *“Ai soggetti danneggiati da attività estorsive è elargita una somma di danaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla presente legge”*.

L’articolo 3, comma 1, specificava, poi, quali fossero i soggetti beneficiari dell’elargizione: *“L’elargizione è concessa agli esercenti un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all’attività esercitata, in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale”*.

Coloro i quali avessero richiesto la concessione del mutuo perché vittime di usura e/o l’elargizione di una somma di denaro perché vittime di estorsione in base all’art. 20 della Legge n. 44, potevano beneficiare della sospensione e della proroga di 300 giorni relativamente ai *“termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva”*. Erano prorogati per la stessa durata *“i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell’evento lesivo”*. Le

giunte, in fine, le parole: *“La concessione del mutuo È esente da oneri fiscali”*.

Gli oneri finanziari derivanti dall’esenzione prevista dall’articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono posti a carico del Fondo di cui all’articolo 18 della presente legge.

scadenze degli adempimenti fiscali, invece, potevano essere prorogate di tre anni.

Accade molto spesso che la legge antiracket e la legge antiusura vengano citate insieme perché, come si è detto, prevedono meccanismi molto simili per ciò che riguarda la tutela delle vittime.

È nostro obbligo specificare, però, quanto il fenomeno dell'usura sia diverso da quello del racket, termine inglese con il quale si intende l'attività criminale di stampo mafioso finalizzata a controllare determinati settori economici estorcendo denaro con l'intimidazione e punendo materialmente chi si rifiuta di sottostare al suddetto sistema.

Una prima differenza si rileva proprio in quanto appena detto; l'imposizione del pizzo è uno strumento proprio delle organizzazioni di stampo mafioso, con cui si organizza il controllo del territorio funzionale alla creazione di un clima di omertà e di paura.

Nel mondo dell'usura, invece, coesistono la figura dell'amico di famiglia che ha come principale obiettivo il proprio profitto e, solo in epoca più recente, la presenza dell'usuraio mafioso, il cui arricchimento è solo secondario rispetto alla possibilità di impossessamento degli esercizi commerciali e delle aziende delle vittime, al fine di utilizzarli come lavanderie di denaro sporco.

Una seconda differenza è insita nella tipologia vittime: mentre l'usurato, spinto da una condizione di difficoltà economica, in un certo senso si rende autore del suo destino nel momento in cui cerca l'usuraio, la vittima di racket ricevendo una richiesta di pizzo subisce a tutti gli effetti una limitazione della sua libertà personale.

Nella formulazioni delle leggi antiracket e antiusura i legislatori, sottolineando queste differenze, adottavano una approccio educativo, predisponevano delle opportunità di incentivo alla denuncia e di sostegno alle vittime; la Legge n. 108/96 prevede, infatti, l'erogazione di un mutuo, che seppur concesso a tassi di interesse minimi, va impiegato e restituito nei modi e nei tempi previsti. La Legge 44 prevede, invece, l'elargizione di una somma a fondo perduto per la quale non è prevista la restituzione.

Un discorso a parte, va fatto per il reato di estorsione, che secondo la definizione contenuta nel codice penale, all'art. 629, è commesso da *“chiunque mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad ottenere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”* e molto spesso si accompagna alla pratica dell'usura per costringere i debitori insolventi al pagamento o alla firma di effetti bancari comprensivi di ulteriori interessi, rendendo impossibile, così, la cessazione del rapporto usurario.

Lotta all'usura: quale direzione?

A parer nostro, l'unico approccio applicabile al contrasto del fenomeno, si basa sul coinvolgimento delle Istituzioni. Si suppone che su questi presupposti venisse siglato, nel luglio 2007 presso il Viminale, un Accordo Quadro tra Istituzioni e banche, sottoscritto dal Governatore della Banca d'Italia, dal Vice Presidente dell'A.B.I., dal Ministero dell'Interno da cui era partita l'iniziativa, e da tutti i soggetti istituzionali e sociali interessati e coinvolti nella lotta all'usura e al racket, quali le varie Associazioni di categoria, l'Unione delle province, l'Anci, la FAI, la Consulta nazionale antiusura, la fondazione Adventum e l'Adiconsum.

L'accordo aveva come obiettivo più generale il rafforzamento dei rapporti tra Istituti bancari e soggetti che lavorano nel settore, mentre l'oggetto più specifico era quello di agevolare l'accesso al credito e di favorire la consulenza per quanto riguarda l'utilizzo del "*Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura*" previsto dall'art. 15 della Legge n. 108/96.

Va sottolineato quanto l'iniziativa fosse appropriata e rappresentasse un potenziale strumento di lotta all'usura e al racket, sensibilizzando soprattutto quegli operatori economici che hanno un contatto diretto con imprenditori e liberi professionisti.

A nostro modesto parere la modifica introdotta dal Decreto Sviluppo del 2011 alle modalità di calcolo del *tasso soglia* oltre il quale si verifica l'usura, sembra andare nella direzione opposta.

Come si è detto, il decreto Legge del 13 maggio 2011, n. 70 ha riformato il metodo di calcolo del cosiddetto "*tasso soglia*", precedentemente disciplinato dall'articolo 2, comma 4 della legge 108/96.

In base alla precedente formulazione, la soglia dell'usura era calcolata aumentando della metà il tasso medio⁸⁹ definito trimestralmente dalla Banca d'Italia; successivamente alla riforma l'usura viene calcolata aumentando il tasso medio del 25% (un quarto dello stesso), a cui si aggiunge un margine fisso di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il tasso soglia usura e il tasso medio, non può essere superiore a otto punti percentuali. Questo significa che nel caso in cui il tasso medio superi il 16%, per ottenere il tasso soglia si aggiungeranno allo stesso, 8 punti percentuali.

Per rendere più chiaro il passaggio, abbiamo elaborato una tabella comparativa dei tassi medi rilevati dalla Banca d'Italia nell'ultimo trimestre e il tasso soglia, prima e dopo la riforma del 2011.

89

TEGM – Tasso Effettivo Globale Medio

Figura 1 - Tassi effettivi globali medi rilevati ai sensi della L.108/96. Periodo di applicazione dal 1° ottobre 2014 fino al 31 dicembre 2014. Banca d'Italia.

CATEGORIA DI OPERAZIONI	CLASSI DI IMPORTO in euro	TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI su base annua	TASSI SOGLIA ANTE RIFORMA 2011	TASSI SOGLIA POST RIFORMA 2011	DIFFERENZA
Aperture di credito in conto corrente	Fino a 5.000	11,62	17,43	18,5250	1,095
	Oltre 5.000	10,08	15,12	16,6000	1,48
Scoperti senza affidamento	Fino a 1.500	16,18	24,27	24,1800	-0,09
	Oltre 1.500	15,13	22,695	22,9125	0,2175
Anticipi e sconti	Fino a 5.000	9,30	13,95	15,6250	1,675
	Da 5.000 a 100.000	8,11	12,165	14,1375	1,9725
	Oltre 100.000	5,47	8,205	10,8375	2,6325
Factoring	Fino a 50.000	6,83	10,245	12,5375	2,2925
	Oltre 50.000	4,54	6,81	9,6750	2,865
Crediti personali	Intera distribuzione	12,12	18,18	19,1500	0,97
Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese	Intera distribuzione	10,69	16,035	17,3625	1,3275
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione	Fino a 5.000	12,17	18,255	19,2125	0,9575
	Oltre 5.000	11,44	17,16	18,3000	1,14
Leasing autoveicoli e aeronavali	Fino a 25.000	7,15	10,725	12,9375	2,2125
	Oltre 25.000	7,20	10,8	13,0000	2,2
Leasing immobiliare a tasso fisso	Intera distribuzione	6,62	9,93	12,2750	2,345
Leasing immobiliare a tasso variabile	Intera distribuzione	4,63	6,945	9,7875	2,8425
Leasing strumentale	Fino a 25.000	8,52	12,78	14,6500	1,87
	Oltre 25.000	5,58	8,37	10,9750	2,605
Credito finalizzato	Fino a 5.000	12,35	18,525	19,4375	0,9125
	Oltre 5.000	9,68	14,52	16,1000	1,58
Credito revolving	Fino a 5.000	16,98	25,47	24,9800	-0,49
	Oltre 5.000	12,89	19,335	20,1125	0,7775
Mutui a tasso fisso	Intera distribuzione	4,85	7,275	10,0625	2,7875
Mutui a tasso variabile	Intera distribuzione	3,66	5,49	8,5750	3,086

Si nota facilmente che la nuova modalità di calcolo, provoca un innalzamento medio di circa due punti percentuali, tesi, peraltro, confermata da un comunicato stampa divulgato il 18 maggio 2011, dalla Dipartimento del Tesoro – Direzione V – prevenzione dei reati finanziari, nel quale si legge che “*da un punto di vista metodologico, la nuova curva dei tassi soglia ha una pendenza minore della precedente, con valori più elevati dei precedenti quando i tassi medi sono particolarmente bassi, che tendono a ridursi al crescere di questi ultimi*”.

Nel commentare questa modifica diversi rappresentanti degli operatori del settore, tra cui l’Adusbef e SOS Impresa, hanno espresso un parere nettamente negativo. L’impressione comune è che, a fronte delle richieste di modifica della Legge n. 108/96 da parte del mondo associativo per rendere più efficace l’emersione del fenomeno e favorire la denuncia, il governo abbia rivisto il tasso soglia favorendo le banche a scapito di imprese e cittadini.

D’altra parte gli istituti bancari, soggetti anch’essi alle tutele e alle sanzioni previste dalla normativa antiusura, hanno voluto fortemente l’inserimento di questo provvedimento nella Legge finanziaria del 2011.

Recenti modifiche alle leggi antiusura e antiracket

La più recente modifica alla normativa antiusura e antiracket è stata introdotta il 27 gennaio 2012 dalla Legge n. 3 recante “*Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento*”.

Il provvedimento, entrato in vigore il 20 febbraio 2012, ha un duplice obiettivo: da una parte, la modifica della disciplina in materia di usura e di estorsione, ampliando e cercando di migliorare le modalità e i tempi di accesso al Fondo. D’altra parte, una più generale prospettiva preventiva, introducendo una nuova possibilità, per le famiglie e per una serie di soggetti economici, di estinzione dei propri debiti⁹⁰.

Un’importante modifica è stata introdotta attraverso l’implementazione del comma 2 bis all’articolo 14, della Legge n. 108, il quale consente “*l’erogazione dei mutui di cui al comma 2 [...] anche in favore dell’imprenditore dichiarato fallito, previo provvedimento favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo non abbia riportato condanne definitive per [...] delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, l’amministrazione della giustizia, il patrimonio, l’economia pubblica, l’industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale*”.

A fronte di questo provvedimento positivo l’art 2 ter, introduce alcune limitazioni. Si legge, infatti, che “*le somme erogate a titolo di mutuo ai sensi*

90 A. Cajelli e M. Melpignano, *In debito di speranza. Liberarsi dal debito e organizzare il bilancio familiare*. Quaderni di Libera con Narcomafie, Torino 2012

del comma 2 bis non sono imputabili alla massa fallimentare nè alle attività sopravvenute dell'imprenditore fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalità di cui al comma 5". In altri termini le somme erogate non potranno essere utilizzate per sanare i debiti che hanno provocato il fallimento, ma dovranno essere utilizzate per facilitare il reinserimento della vittima, nel circuito legale dell'economia.

La nuova formulazione del comma 3 dell'art. 14 è volta, invece, ad anticipare i tempi di concessione del mutuo. Prima della modifica lo stesso articolo prevedeva che il mutuo non potesse essere erogato se non in presenza del decreto che dispone il giudizio nel procedimento penale per il delitto di usura. In caso di situazioni di particolare urgenza, previo parere del Pubblico Ministero, poteva essere concessa un'anticipazione dell'importo stabilito a titolo di mutuo non superiore al 50%, trascorsi 6 mesi dalla presentazione della denuncia, ovvero dalla iscrizione dell'indagato per il delitto di usura nel registro delle notizie di reato, se il procedimento penale era in corso.

Il nuovo comma 3 prevede che il mutuo suddetto possa *"essere concesso, anche nel corso delle indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico ministero, sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari medesime"*, e l'integrazione al comma 5 dell'art. 14 prevede che la domanda di mutuo possa essere presentata al Fondo entro 6 mesi dalla presentazione della denuncia per il delitto di usura oltre che, come attualmente stabilito, dalla data in cui la vittima dell'usura abbia notizia dell'inizio delle indagini.

Ulteriori modifiche alla Legge n. 108/96 riguardano l'introduzione di nuove ipotesi restrittive all'erogazione del mutuo nei confronti di soggetti che abbiano subito condanne per una serie di reati di particolare allarme sociale – associazione mafiosa, strage *ecc.* – l'esclusione dell'ipotesi di revoca del mutuo in caso di archiviazione del procedimento penale per prescrizione del reato, per amnistia o morte dell'imputato⁹¹, la modifica della composizione della Commissione⁹² che gestisce il *"Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura"* e provvede all'erogazione dei contributi, la trasformazione in delitto del reato contravvenzione di cui all'art 16 comma 9, per il quale è previsto un aumento della pena⁹³ e infine, la possibilità di

91 Legge n. 3/2012, art. 14, comma 9

92 Legge n. 3/2012 art. 15, comma 8

93 Legge n. 3/2012 art. 1, comma 3 chiunque nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato. Alla pena precedente, consistente nell'arresto fino a due anni o nell'ammenda da 2.065 a 10.329 euro, è sostituita la reclusione da due a quattro anni.

presentare un'unica domanda di riabilitazione, anche per più protesti, se compresi nell'arco temporale di tre anni⁹⁴.

Come si è detto, la legge n. 3 del 2012 apporta modifiche anche alla Legge n. 44 del 1999 specificando, all'articolo 3, il concetto di "evento lesivo" - confermando che esso ricorre in presenza di un danno a beni mobili o immobili, o di lesioni personali o di mancato guadagno inerente all'attività esercitata - presupposto in base al quale è concessa l'elargizione a favore dei soggetti vittime di estorsione. Introduce, inoltre, disposizioni identiche a quelle dell'art. 14 commi 2 bis e 2 ter della Legge n. 108/96 per ciò che riguarda la possibilità di accesso al Fondo antiracket da parte degli imprenditori dichiarati falliti e alla non imputabilità dell'elargizione alla massa fallimentare.

Si predispose, inoltre, un incentivo alla prevenzione e tutela delle attività economiche dalle richieste estorsive, prevedendo la possibilità per gli enti locali di "disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, del pagamento o il rimborso, parziale o totale, del pagamento effettuato di tributi locali, tariffe locali e canoni locali in favore dei soggetti"⁹⁵ vittima di estorsione.

Attraverso la modifica dell'articolo 20, la competenza ad esprimere un parere vincolante riguardo alla sospensione dei termini di pagamento e all'eventuale proroga della stessa in favore della vittima, è trasferita, sentito il Presidente del Tribunale competente, al procuratore della Repubblica titolare delle indagini. Nel testo previgente, la competenza era del Prefetto. Il comma 7 dell'articolo 20, infatti, recita: "le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del provvedimento favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'articolo 3, comma 1. In presenza di più procedimenti penali che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini delle sospensioni e della proroga anzidetta è competente il procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente".

Sarà compito del Prefetto, come previsto all'articolo 7 bis, la compilazione dell'elenco delle procedure esecutive in corso a carico della vittima richiedente e l'informazione del procuratore della Repubblica competente.

94 Legge n. 3/2012 il comma 4 dell'art. 1 aggiunge all'art. 17 della legge n. 108/96, un comma 6-ter in materia di riabilitazione del debitore protestato. Detta norma prevede la possibilità di presentare un'unica domanda di riabilitazione anche per più protesti, ove compresi nell'arco temporale di tre anni, purché il protestato abbia adempiuto alla relativa obbligazione e non abbia subito ulteriore protesto trascorso un anno dal precedente.

95 Legge n. 44/99, art 18-ter come modificato dalla Legge n. 3/2012

L'articolo 4, della Legge n. 3/2012 interviene sul codice penale, aumentando l'entità della multa per il delitto di estorsione, previsto all'art. 629 c.p. e aggiungendo, inoltre, una nuova circostanza aggravante speciale.

L'art. 629 c.p., comma 1, puniva con la reclusione da 5 a 10 anni e con la multa da 516 a 2.065 euro "*chiunque, mediante violenza o minaccia, avesse costretto taluno a fare o ad ammettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno*". Il secondo comma prevedeva invece la reclusione da 6 a 20 anni e la multa da 1.032 a 3.098 euro, in presenza di una delle seguenti circostanze: violenza o minaccia commessa con armi o da persona travisata, o da più persone riunite; violenza consistente nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire; violenza o minaccia posta in essere da persona che fa parte di associazione mafiosa⁹⁶.

La nuova formulazione dell'art. 629 c.p., prevede un inasprimento dal punto di vista sanzionatorio per quanto riguarda il primo comma, con una multa da 1.000 a 4.000, e per il secondo comma, che sanziona la fattispecie aggravata, con la multa da 5.000 a 15.000 euro.

Efficacia della Legge 108/96 e successive modifiche: una possibilità mancata

L'orizzonte della Legge n. 108 era quello di incrementare notevolmente il numero delle denunce, stringendo un patto di fiducia tra le Istituzioni e le vittime, in grado di spezzare il legame parassitario che si crea tra usuraio ed usurato. Come si è detto, la Legge prevedeva una logica premiale, in base alla quale, successivamente alla denuncia, la vittima poteva richiedere l'accesso ad un Fondo che gli permettesse di rimettersi in piedi dal punto di vista economico e di rientrare velocemente nei meccanismi dell'economia legale. La mancanza di un intervento tempestivo da parte degli organi competenti all'analisi delle pratiche e all'eventuale erogazione dei Fondi, ha impedito il "consolidarsi" di questo patto di fiducia che, al contrario, si è sgretolato nel corso degli anni.

Lo dimostra il numero di denunce riportato nelle seguenti tabelle che comprendono un periodo che va dagli immediatamente successivi all'entrata in vigore della Legge n. 108/96 al 2012.

96 <http://nuovo.camera.it/>

Tabella 5 - Denunce delitti di usura in Italia negli anni 1996-2012

Anno	1996	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Denunce	1.486	1.118	1.080	680	841	800	794	398	480	431

Fonte: SOS Impresa. *Le mani della criminalità sulle imprese - X rapporto*

Italia	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Denunce	382	375	464	374	352	405

Fonte: I.STAT 2014. *numero delitti denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria*⁹⁷

Dopo un iniziale boom delle denunce nel 1996 si rileva una sistematica diminuzione delle stesse negli anni successivi. Pur essendo un reato matematico, per la cui definizione sono necessari *tre elementi, ossia l'entità del tasso applicato, l'entità del prestito e la sua durata, l'usura resta un reato difficilmente perseguibile se non in presenza di una formale denuncia che dia inizio ad un'indagine. L'esperienza, però, ci insegna quanto sia frequente che l'ipotesi della denuncia venga vagliata dalla vittima soltanto quando si è già di fronte alle più estreme conseguenze.*

La normativa vigente in Italia, se applicata, rappresenta un ottimo strumento di contrasto al fenomeno dell'usura che non può essere più circoscritto in una dimensione privatistica di aggressione al patrimonio individuale, perché sempre più in trasformazione verso una dimensione pubblicistica di aggressione all'intera economia italiana.

La rete di supporto sul territorio

In presenza di questa sempre maggiore contaminazione del mondo economico da parte delle associazioni criminali di stampo mafioso che utilizzano l'usura come strumento di penetrazione in economie sane, ma in difficoltà a causa della crisi congiunturale, abbiamo la responsabilità di tenere alta l'attenzione e di accendere i riflettori su questo fenomeno.

La strada maestra sulla quale indirizzare il nostro cammino è senz'altro quella della prevenzione, che si traduce nel fornire una corretta informazione e strutturare percorsi educativi che contribuiscano alla creazione di una cultura rispetto all'uso responsabile del denaro e degli strumenti finanziari. Una cultura, d'altra parte, fatta di studio costante e approfondito che ci permetta di attrezzarci al cambiamento repentino che contraddistingue fenomeni criminali quali l'usura.

Non è sufficiente la solidarietà messa in atto con impegno costante dagli operatori del settore; è necessaria una presa di coscienza da parte

97 <http://dati.istat.it/>

delle Istituzioni e del sistema bancario e finanziario. Grazie alla Legge 108 del 1996, di cui si è ampiamente parlato precedentemente, nel corso degli anni si è rafforzato l'importante ruolo di alcuni soggetti presenti su tutto il territorio nazionale che si impegnano quotidianamente nella lotta all'usura.

a. Le Fondazioni antiusura

La Fondazione “*San Giuseppe Moscati*” nasce a Napoli, nel 1991, su iniziativa di Padre Massimo Rastrelli. Molte altre, nel corso degli anni, verranno costituite prendendo esempio da questa prima esperienza e alcune di esse, di chiara ispirazione cattolica e fondate su principi cristiani di solidarietà, si riuniranno nella Consulta nazionale antiusura, con sede a Bari, il cui presidente diventerà lo stesso Padre Rastrelli.

Attualmente, sono quattro le Fondazioni antiusura operanti in Piemonte:

- la Fondazione “*San Matteo – insieme contro l’usura*”, costituita a Torino, nel 1994, per volontà di Sua Eminenza il Cardinale Giovanni Saldarini;
- la Fondazione CRT – “*La Scialuppa*” Onlus, costituita a Torino, nel 1998;
- la Fondazione “*Bruzzone*” Onlus costituita nel 2005, a Savigliano (Cuneo), per volontà della sig.ra Catterina Bruzzone;
- la Fondazione “*Interesse Uomo*” Onlus, nata a Potenza nel 2002, trasformatasi in “*fondazione di partecipazione*” nel luglio 2012 ampliando la sua operatività a tutto il territorio nazionale.

Sono molteplici le attività portate avanti dalle Fondazioni che operano nel campo dell'assistenza e della beneficenza nei confronti di individui e famiglie in difficoltà economica. Viene offerto supporto ai soggetti usurati attraverso un percorso di accompagnamento alla denuncia, vengono realizzati interventi finanziari, mediante la prestazione di garanzie in favore di banche convenzionate con l'obiettivo di favorire l'accesso al credito da parte di persone cosiddette “*non bancabili*” che non possiedono più le garanzie necessarie. Vengono promossi, inoltre, percorsi di formazione e di educazione ed offerte consulenza legali e finanziarie, finalizzate al riequilibrio del bilancio familiare.

La fondamentale attenzione alle persone e la predisposizione ad un ascolto attivo ed empatico è il vero compito di queste Fondazioni, che attraverso i loro punti d'ascolto, dislocati in tutta Italia, offrono alle famiglie sovraindebitate una concreta possibilità di risollevarsi non esclusiva-

mente dal punto di vista economico.

b. I Consorzi fidi

I Confidi - Consorzi e Cooperative di garanzia collettiva fidi - sono soggetti che rivestono un ruolo importante nella prevenzione dell'usura. Come si è detto, l'attività delle Fondazioni antiusura è rivolta, principalmente, al sostegno delle famiglie in difficoltà. I Consorzi fidi, invece, sono delle istituzioni finanziarie che hanno il compito di affiancare e supportare le piccole e medie imprese nell'accesso al credito bancario, mediante l'erogazione di alcuni servizi quali la concessione di garanzie, la valutazione del merito di credito, l'affiancamento nello svolgimento delle pratiche burocratiche e la consulenza economica e finanziaria.

In Italia sono 7 le Federazioni di Consorzi di garanzia a cui ogni Confido fa riferimento: Fincredit (API), Fedart (Associazioni artigiane), Federasconfidi (Confcommercio), Federconfidi (Confindustria), Federfidi (Confesercenti), Legacoop, SGFA-Coldiretti e altre minori.

Tutte le Federazioni sono a loro volta associate all'Asso confidi, un'associazione intersettoriale a carattere nazionale comprendente tutti i Confidi operanti sul territorio italiano, che si interfaccia con la Banca d'Italia e li rappresenta presso l'Associazione europea della garanzia.

I primi Confidi si formano in Italia nel 1957 come reazione spontanea e solidale dei piccoli imprenditori e delle associazioni di categoria in ambito artigiano, con poco potere contrattuale nei confronti dei grandi Istituti di credito. Fin da subito, scelgono di costituire cooperative e consorzi, per condividere risorse ed esperienze, risultando più forti di fronte al sistema bancario.

Nella nostra penisola vi sono molte condizioni per le quali il sistema delle garanzie assume un peso consistente sull'economia nazionale: l'elevata densità di piccole e medie imprese, un diffuso sistema associativo imprenditoriale e un sistema istituzionale incline alle politiche economiche attive.

Altre peculiarità tutte italiane rendono il sistema meno efficiente rispetto ad altri in ambito europeo: l'eccessiva frammentazione e la mancanza di regolamentazione rappresentano i principali problemi del mercato delle garanzie.

Il numero dei Confidi conteggiato⁹⁸ nel luglio 2014 è davvero elevato: 556 operanti sul territorio nazionale, di cui circa 20 situati in Piemonte.

98 Commissione del Senato della Repubblica (Finanze e Tesoro), *Audizione sul disegno di legge n. 1259, Delega al Governo per la riforma del sistema dei Confidi*, Dipartimento di Vigilanza Bancaria e Finanziaria, Banca d'Italia, Roma 2014

Per fare un confronto che renda l'idea, la Germania ne possiede in tutto 20, mentre la Francia soltanto 3.

Purtroppo l'alto numero di Confidi determina molti ostacoli all'efficienza nella prestazione di garanzie perché diminuisce la capacità di gestione del rischio e si realizza una standardizzazione dei rapporti con le Banche. Inoltre l'assenza della vigilanza da parte della Banca Centrale (molti Confidi sono intermediari non bancari⁹⁹, quindi non sottoposti a vigilanza) e di un quadro regolamentare unitario determina un aumento di rischio interno al sistema e la difficile attuazione di politiche di sostegno da parte del settore pubblico.

Gli attori principali sono i Confidi di maggiore dimensione, più strutturati dal punto di vista organizzativo che hanno una soglia di attività finanziaria superiore ai 75 milioni di euro. In generale si suddividono in Confidi di primo grado e secondo grado. I primi sono i Confidi tradizionali, che svolgono l'attività di concessione di garanzie ai soggetti finanziati dagli Istituti di credito. Quelli di secondo grado hanno un ruolo di "rassicuratori"; forniscono garanzie a favore di altri Confidi che hanno a loro volta rilasciato garanzie su finanziamenti ai propri soci.

Con l'entrata in vigore della legge n.108/96 è stata riconosciuta ai Confidi che hanno costituito un Fondo speciale, separato dal Fondo ordinario proprio di ogni Consorzio, una specifica funzione di sostegno ai soggetti in grave difficoltà economica. In Piemonte a partire dal 2002, il Fondo speciale è stato integrato da capitali predisposti in base alla Legge regionale n. 11 del 2000.

L'attività dei Consorzi Fidi consiste nel offrire garanzie nei confronti degli Istituti bancari che erogano finanziamenti e mutui in favore di piccole e medie imprese. Le garanzie prestate dai Confidi, possono coprire fino all'80% dell'importo erogato dalle Banche. La prestazione di garanzia sul restante 20% può essere integrata dalla Regione Piemonte, grazie alla Legge n. 11/2000.

c. Servizio SOS GIUSTIZIA: un impegno nato 20 anni fa

Da quasi 20 anni l'impegno di Libera nello stare accanto alle vittime poggia sulla consapevolezza che nessuno possa farcela da solo. L'attività di supporto offerta dal servizio SOS Giustizia mette al centro della propria azione il valore positivo della rete solidale, strumento utile alla creazione di un percorso di risalita per quanti decidano di liberarsi dalle maglie dell'usura e dell'estorsione.

Obiettivo principale del servizio SOS Giustizia, nato 3 anni e mezzo fa in seno a Libera, è quello di rappresentare un punto di riferimento

per quanti si trovino in situazioni di difficoltà a causa dell'attività delle associazioni di stampo mafioso presenti sul nostro territorio. L'attenzione del servizio si rivolge principalmente all'accompagnamento delle vittime di usura e di estorsione nel difficile percorso di denuncia, offrendo un supporto concreto almeno su tre fronti: innanzitutto l'accompagnamento sociale, con il fine di scongiurare, per quanto possibile, la solitudine che attanaglia la vita delle vittime, aiutandoli ad intravedere un percorso di luce e di speranza.

In secondo luogo il supporto psicologico e la consulenza legale finalizzati a sostenere e far comprendere alla vittima quanto sia determinante la denuncia nel spezzare il legame con il proprio carnefice e nella successiva contestazione del reato al livello processuale.

Inoltre, si offre un supporto più concreto per tutto ciò che attiene alla presentazione della documentazione utile alla richiesta di accesso al Fondo di solidarietà. Più in generale, l'intenzione è quella di aiutare la vittima a riacquisire fiducia mettendo in campo progettualità adeguate al suo reinserimento sociale ed economico.

I Fondi antiusura: prevenzione e solidarietà

Come si è avuto modo di dire in precedenza, la Legge n. 108 ha predisposto due Fondi, il primo dedicato ad incentivare la prevenzione ed il secondo, per il sostegno economico delle vittime, ai quali si è aggiunto nel 1999, il *“Fondo per le vittime delle richieste estorsive”*.

Il *“Fondo di Solidarietà per le vittime dell'usura”* e il *“Fondo per le vittime delle richieste estorsive”*, disciplinati rispettivamente dalle leggi n. 108/1996 e n. 44/1999, sono stati inizialmente unificati con un provvedimento introdotto dall'art. 51 della Legge finanziaria del 2002.

Successivamente, il Decreto Legge n. 225 del 2010 ha disposto, a decorrere dal 31 marzo 2011, l'introduzione del nuovo *“Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura”*, nel quale è confluito anche il *Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso*, istituito con la Legge n. 512 del 1999.

Nonostante l'unificazione dei due Fondi, rimangono attivi due distinti Comitati di solidarietà (quello per le vittime dei reati mafiosi e quello per le vittime di estorsione ed usura) che hanno sede presso il Ministero dell'Interno. I Comitati sono, inoltre, presieduti da due figure diverse: il Prefetto Giancarlo Trevisone, dal giugno 2012, Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso ed il Prefetto Santi Giuffrè che ricopre la carica di Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antira-

cket e antiusura dal giugno 2014.

La Legge n. 225 del 2010 aveva demandato l'emanazione di un regolamento di attuazione, da adottare entro 3 mesi, che avendo come obiettivo principale l'armonizzazione generale della concessione eventuale dei contributi, non contemplava, di fatto, l'unificazione dei due Comitati.

Il suddetto regolamento di attuazione è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2012 e previo parere del Consiglio di Stato è stato emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 60 del 19 febbraio 2014.

Si legge in una nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, datata 14 febbraio 2014, che *“è stato approvato in esame definitivo, a seguito del parere favorevole espresso dal Garante per la protezione dei dati personali e del Consiglio di Stato e su proposta del Presidente Letta e del Ministro dell'interno, Alfano, il regolamento che disciplina il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura. A fronte di un sistema criminale che aggredisce contemporaneamente sia la libertà personale sia quella patrimoniale di individui e imprese, il Governo ritiene necessario costituire un unico strumento di contrasto preventivo, attraverso la previsione del Fondo unificato, per migliorare la concreta operatività del sistema di sostegno e assistenza alle vittime della mafia, del racket e dell'usura. Con l'unificazione dei due fondi preesistenti si intensificherà l'attività deliberativa del Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, con un sensibile miglioramento della risposta dello Stato alle aspettative delle vittime”*.

Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura

A puri fini statistici riportiamo gli ultimi dati disponibili sul sito del Ministero dell'Interno da cui emerge che nel periodo che va da gennaio ad ottobre 2014 il Comitato per le vittime di estorsione ed usura si è riunito 36 volte, esaminando 1.527 pratiche, di cui 560 per estorsione e 967 per usura. In totale sono state deliberate somme per un importo pari a € 17.774.013,58. Come si evince dalla tabella, sono state respinte 91 richieste e ne sono state accolte 99 per l'elargizione di un importo totale di € 10.196.900,52, di cui € 2.079.001,67 da concedere a titolo di provvisionale¹⁰⁰.

100 Legge 23 febbraio 1999, n.44, articolo 17

Figura 2 - Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura. Deliberazioni assunte tra gennaio e ottobre 2014

ESTORSIONE	Deliberazioni	Provisionale	Saldo	Totale
Accoglimenti	99	€ 2.079.001,67	€ 8.117.898,85	€ 10.196.900,52
Non accoglimenti	91			
Integrazioni istruttorie richieste alle Prefetture	88			
Preavvisi diniego	99			
Rinvii	60			
Prese d'atto	53			
Pareri	-			
Annullamenti	3			
Revoche	23			
Riesami	12			
Avvio procedure di revoca	29			
Sospensioni	3			

Fonte: Ministero dell'Interno

Per ciò che riguarda le richieste di mutuo da parte di vittime di usura, sono state accolte 82 richieste per un importo totale pari ad € 7.577.113,06.

Figura 3 - Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura. Deliberazioni assunte tra gennaio e luglio 2014

USURA	Deliberazioni	Unica soluzione	Saldo	Totale
Accoglimenti	82	€ 6.599.844,61	€ 977.268,45	€ 7.577.113,06
Non accoglimenti	230			
Integrazioni istruttorie richieste alle Prefetture	95			
Preavvisi diniego	297			
Rinvii	62			
Prese d'atto	18			
Pareri	156			
Annullamenti	3			
Revoche	3			
Riesami	9			
Avvio procedure di revoca	5			
Sospensioni	7			

Fonte: Ministero dell'Interno

Nella figura sottostante si possono distinguere le deliberazioni assunte dal Comitato suddivise per regione. In Piemonte, complessivamente, sono state presentate 20 richieste di accesso al Fondo, 3 per estorsione di cui 1 effettivamente accolta, e 17 per usura delle quali soltanto 1 è arrivata a buon fine.

Figura 4 - Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura. Deliberazioni assunte tra gennaio e luglio 2014 suddivise per regione

REGIONI	ESTORSIONE			USURA			Totale somme deliberate
	Delibere di non accoglimento	Delibere di accoglimento	Somme deliberate	Delibere di non accoglimento	Delibere di accoglimento	Somme deliberate	
ABRUZZO	2	2	€ 572.919,20	14	5	€ 285.791,00	€ 858.710,20
BASILICATA	0	0		3	0		
CALABRIA	18	21	€ 3.142.275,33	3	4	€ 97.816,55	€ 3.240.091,88
CAMPANIA	13	15	€ 1.049.185,97	11	28	€ 4.177.977,79	€ 5.227.163,76
EMILIA ROMAGNA	2	0		25	2	€ 662.054,44	€ 662.054,44
FRIULI VENEZIA GIULIA	0	0		7	0		
LAZIO	6	2	€ 111.102,99	12	7	€ 577.420,97	€ 688.523,96
LIGURIA	1	0		10	0		
LOMBARDIA	9	1	€ 7.876,00	46	2	€ 18.348,49	€ 26.224,49
MARCHE	2	1	€ 280.000,00	4	1	€ 51.510,00	€ 331.510,00
MOLISE	1	0		2	0		
PIEMONTE	2	1	€ 27.300,00	16	1	€ 60.000,00	€ 87.300,00
PUGLIA	14	20	€ 921.487,82	19	16	€ 856.254,41	€ 1.777.742,23
SARDEGNA	0	0		9	0		
SICILIA	15	36	€ 4.084.753,21	22	11	€ 408.688,48	€ 4.493.441,69
TOSCANA	2	0		10	2	€ 134.692,93	€ 134.692,93
TRENTINO ALTO ADIGE	0	0		2	0		
UMBRIA	0	0		2	2	€ 216.558,00	€ 216.558,00
VALLE D'AOSTA	0	0		0	0		
VENETO	4	0		13	1	€ 30.000,00	€ 30.000,00
TOTALI	91	99	€ 10.196.900,52	230	82	€ 7.577.113,06	€ 17.774.013,58

Fonte: Ministero dell'Interno

Dalla relazione sulle attività del Comitato per le vittime dell'estorsione e dell'usura per l'anno 2013 si evince come il Piemonte sia tra le prime regioni del nord Italia per numero di richieste di accesso al Fondo.

Figura 5 - Elargizioni e mutui erogati in percentuale nel 2013

Elargizioni - estorsione		Mutui - usura	
Sicilia	35,2%	Sicilia	17,92%
Calabria	20,8%	Campania	17,34%
Campania	15,2%	Puglia	15,61%
Puglia	12,8%	Lazio	12,14%
Lazio	4,8%	Calabria	9,25%
Lombardia	3,2%	Abruzzo	6,36%
Piemonte, veneto	1,6%	Lombardia	5,20%
Abruzzo, basilicata, marche, molise, umbria	0,8%	Piemonte	2,89%
		Liguria, toscana, veneto	2,31%
		Emilia romagna, umbria	1,73%
		Friuli venezia giulia	1,16%
		Marche, molise	0,58%

Fonte: Ministero dell'Interno

La denuncia per usura

Non essendo in possesso di dati aggiornati rispetto alle richieste d'aiuto ricevute dalle quattro Fondazioni antiusura presenti sul territorio ci sembra interessante comparare il dato delle denunce a quello delle richieste di accesso al Fondo.

Lo studio del fenomeno dal punto di vista oggettivo, ossia prendendo a riferimento i dati delle statistiche penali sul reato di usura, ci permette di avere una lettura parziale dell'attività usuraria presente nella nostra regione. Come si vede nella tabella, possiamo riscontrare che il reato di usura è maggiormente denunciato nel territorio di Torino e provincia, ma queste rilevazioni, purtroppo, non tengono conto del cosiddetto "numero oscuro"¹⁰¹.

Oltre a ciò, non tutte le Procure piemontesi hanno autorizzato il rilascio di dati statistici sull'usura, quindi siamo in grado di fornire un quadro incompleto.

101 Un numero di reati che non emerge dalle statistiche ufficiali di fonte amministrativa e che compone il sommerso della criminalità che non emerge dalle statistiche ufficiali di fonte amministrativa

Figura 6 - Dati statistici sulle iscrizioni a Registro Noti per il reato di usura negli anni 2012 e 2013 *(dati parziali)

PROCURA	2012	2013
Torino	60	64
Asti	8	27
Cuneo	17	16
Biella	3	6
Novara	15	11

Anche in Piemonte, l'usura è un reato complesso legato a doppio filo con una serie di fattori sociali che impediscono di intraprendere con leggerezza un percorso che porti a spezzare il legame con l'usuraio.

In prima istanza c'è sicuramente la paura di ritorsioni, soprattutto quando l'usura è praticata da soggetti vicini o interni alle mafie, capaci di mettere in atto meccanismi estorsivi ed intimidatori. Oltre a questo molto spesso si sviluppa un sentimento di vergogna per i propri limiti e per l'essersi spinti fino al punto di chiedere aiuto ad un usuraio. Proprio questa vergogna impedisce di coinvolgere la propria famiglia in una possibile soluzione del problema, ritrovandosi in una situazione di completa solitudine, altro elemento che incide moltissimo sulla decisione di presentare una denuncia.

D'altra parte, in questo momento storico, è molto forte la sfiducia nei confronti delle Istituzioni a causa delle lungaggini giudiziarie che spesso non portano alla certezza della pena. Inoltre può capitare che le vittime, spinte dalla necessità e dalla mancanza di strumenti, condividano gli ambienti operativi dell'usuraio, finendo per commettere a loro volta, reati contro la Pubblica Amministrazione.

Da ultimo, ma non per importanza, si rileva la poca conoscenza dei benefici previsti dalla legge, che entrano in gioco successivamente alla denuncia.

Sul punto, si pone all'attenzione del lettore la recente ricerca intitolata "*Criminalità organizzata, contesto di legalità e sicurezza urbana. Un'indagine degli operatori economici di Torino*", promossa dalla *Commissione speciale per la legalità della città di Torino*, con la Camera di Commercio e l'Università degli Studi di Torino, coordinata dal professor Rocco Sciarrone, insieme alla collaborazione della dottoressa Joselle Dagnes e del professor Luca Storti.

L'indagine aveva come obiettivo il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei cittadini, in particolare degli operatori economici, sul tema della legalità e della lotta alle mafie. È stata condotta attraverso la somministrazione di 900 questionari, grazie all'impegno di alcuni volontari dell'asso-

ciazione Libera, tra commercianti, esercenti della ristorazione e artigiani di quattro zone di Torino, scelte nei quartieri di Vanchiglia e Vanchiglietta, San Donato, Barriera di Milano, Mirafiori Nord e Santa Rita.

I 501 questionari compilati e restituiti hanno permesso la rilevazione di comportamenti, atteggiamenti e percezioni degli operatori economici torinesi rispetto al rischio di infiltrazioni mafiose nel tessuto economico cittadino.

L'elemento più importante di questa ricerca rispetto all'analisi che qui proponiamo, è relativo al fatto che circa il 71% degli intervistati ritiene che a Torino ci sia effettivamente un problema di usura¹⁰², ma l'84,8% degli stessi non è a conoscenza delle tutele e dei benefici finanziari previsti dalla legge antiusura.

Alla domanda, "*perché chi è vittima di usura non chiede aiuto?*" il 59,1% degli intervistati risponde "*per paura di ritorsioni personali*", il 19,45% risponde "*per mancanza di fiducia nell'intervento delle istituzioni*", il 3,4% "*per paura di ricevere danni all'attività*" mentre, il 6,9% e il 3,9% rispondono, rispettivamente, di pensare all'usura come uno strumento "*per fronteggiare la crisi*" o come "*canale di finanziamento*".

Questa rilevazione deve farci riflettere su quanto sia importante l'organizzazione di una campagna informativa e di sensibilizzazione sul tema. Come si è già sottolineato in precedenza, da troppo tempo manca un messaggio chiaro da parte delle Istituzioni che inviti le vittime a denunciare.

Un miglioramento si è potuto intravedere a seguito della nomina, ad ottobre 2012, del precedente *Commissario antiracket e antiusura*, il Prefetto Elisabetta Belgiorno (sostituito dal Prefetto Santi Giuffrè a giugno 2014). Come si evince dalla relazione sulle attività del Comitato ministeriale, per l'anno 2013, l'impegno è stato volto ad ottimizzare i tempi di analisi delle istanze permettendo, quando ci fossero le condizioni, l'erogazione dei mutui e delle elargizioni in tempi ragionevoli. Inoltre, è di per sé un segnale di trasparenza la pubblicazione, sul sito del Ministero dell'Interno, della relazione sulle attività del 2013 e più in generale, di dati statistici aggiornati semestralmente, riguardanti l'attività deliberativa del Comitato.

Per lungo tempo, infatti, questi dati non venivano resi pubblici.

102 Alla domanda "*c'è un problema usura a Torino?*" il 55,9% degli intervistati risponde "*abbastanza*", il 15,4% risponde "*molto*", il 26,3% risponde "*poco*", il 2,4% risponde "*per nulla*".



3. Legislazioni regionali a confronto

“Gli uomini, non soltanto alla roulette ma ovunque, non fanno altro che togliersi o vincersi qualcosa reciprocamente”

Il giocatore, Fëdor Dostoevskij

Analisi della normativa regionale in tema di usura

Alla legislazione nazionale sull'usura sono affiancate le numerose Leggi Regionali in materia. Le norme si sviluppano principalmente in due grandi aree riguardanti il sostegno alle vittime di usura e alle associazioni impegnate nel contrasto al fenomeno sui territori e il lavoro di studio, prevenzione ed educazione.

Se l'impostazione di base è simile sia per le regioni del Nord che per quelle del Sud, diversi sono però i contenuti. Mentre è generalizzato il sostegno legale e creditizio per le vittime di usura, colpisce che tutte le Leggi delle regioni meridionali contemplino finanziamenti regionali esplicitamente diretti al pagamento dell'acquisto e dell'installazione di sistemi di sicurezza nelle aziende di coloro che hanno denunciato i loro aguzzini legati alla criminalità organizzata.

Sempre le norme delle regioni del Sud, e in particolar modo quella calabrese, dedicano ampio spazio alla trattazione dei diversi tipi possibili di risarcimento per i danneggiamenti, differenziando tra beni mobili, immobili e lesioni personali. Sono inoltre le Leggi Regionali più attente nel contemplare un possibile passaggio dei fondi ai familiari in caso di morte della vittima di usura.

Molto rigidi sono i criteri per poter accedere ai fondi e comunque tutta la procedura è subordinata alla denuncia degli usurai.

Tra le normative in vigore nel nord Italia quelle più ampie e approfondite sono quelle di Lombardia e Liguria, la cui normativa è una delle poche che ha come esplicito obiettivo la creazione di una rete territoriale di supporto per i soggetti in difficoltà nell'accedere al credito.

Entriamo nel merito della questione analizzando, regione per regione, i benefici previsti dalle Leggi Regionali di cui siamo entrati in possesso:

a. Piemonte

La Regione Piemonte affianca alle leggi nazionali la Legge regionale n.11 del 2000, una delle più datate tra le leggi regionali in materia di usura in vigore nel nostro paese. La legge, strutturata in 7 articoli, costituisce

presso l'Ufficio di Presidenza della Giunta Regionale un *fondo integrativo di solidarietà per le vittime*. Scopo del Fondo è quello di anticipare l'importo erogabile a titolo di mutuo concesso dal *Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura*, per le finalità previste dall'articolo 14, comma 3, della legge 7 marzo 1996, la Legge nazionale riguardante le disposizioni in materia di usura. Il Commissario, oltre a coordinare le iniziative antiracket e antiusura sul territorio nazionale, presiede il *Comitato di solidarietà vittime dell'estorsione e dell'usura*, l'organismo preposto ad esaminare e deliberare sulle domande di accesso al Fondo di solidarietà. L'anticipazione da parte del Fondo Regionale delle somme deliberate dal Comitato, può arrivare fino alla concorrenza del 100% dell'importo erogabile.

La Regione inoltre si impegna ad integrare con proprie somme i *Fondi speciali antiusura* costituiti dai Consorzi Fidi (Confidi) delle associazioni di categoria imprenditoriali e degli ordini commerciali, cioè quei consorzi di garanzia collettiva che hanno come obiettivo quello di facilitare l'accesso al credito per i propri associati.

In base all'art. 15 della Legge n. 108/96, i Confidi possono erogare prestazioni di garanzia nei confronti di Banche e Istituti di credito che concedano finanziamenti alle piccole e medie imprese. Le prestazioni di garanzia possono essere erogate fino all'80% del credito richiesto. L'integrazione regionale può intervenire prestando una garanzia sul restante del 20% del credito, concorrendo a coprire l'intero importo.

Legge regionale n. 11/2000 prevede anche l'erogazione di fondi per associazioni e Fondazioni antiusura, riconosciute e registrate presso il Ministero del Tesoro così come contributi per iniziative di contrasto al fenomeno dell'usura, dopo un consulto con L'Osservatorio del Consiglio Regionale sul fenomeno dell'usura.

b. Liguria

La Legge Regionale in materia di usura e sovraindebitamento della Liguria risale al 2010. Sono previsti anche in questo caso integrazioni dei Fondi introdotti dalla legge 108/96; i Consorzi Fidi possono presentare richiesta impegnandosi ad utilizzare i Fondi solo per l'attività di rilascio di garanzie nei confronti dei propri associati.

La Regione Liguria istituisce un *Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura e di solidarietà alle vittime*, curato dagli uffici regionali competenti in materia di bilancio. Il fondo è diviso in due quote distinte, con diverse finalità; la prima è destinata al sostegno delle vittime a titolo di indennizzo, mentre la seconda al finanziamento di iniziative dedicate a facilitare e

favorire l'accesso al credito per le vittime.

La Regione, inoltre sostiene economicamente gli Enti locali e le associazioni che decidono di costituire con proprie risorse dei Fondi di garanzia antiusura, con lo specifico scopo di favorire la creazione di una rete di supporto per le imprese che hanno difficoltà ad accedere al credito, soprattutto quelle piccole e medie, più esposte al rischio di usura.

In questa Legge è anche stabilita la creazione di un *Osservatorio regionale sui fenomeni dell'usura e del sovraindebitamento e sull'accesso al credito*, un organo di consulenza della Giunta regionale. All'organismo è stato attribuito il compito di promuovere, anche in collaborazione con gli Enti locali, iniziative di sensibilizzazione sull'argomento e campagne di educazione all'uso responsabile del denaro, rivolte soprattutto ai giovani e alle scuole. Inoltre è compito dell'Osservatorio la raccolta di dati sempre aggiornati sulla situazione del fenomeno nella Regione Liguria e di individuare nuove vie di contrasto.

c. Lombardia

Restando nel Nord d'Italia, la Regione Lombardia affronta la questione dell'usura nella Legge Regionale n. 9/2011. Il contrasto all'usura viene inserito nel quadro più ampio degli *interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità comune e organizzata*: al tema è dedicato il Titolo II della legge, che comprende gli articoli dal 12 al 19.

Attraverso questa Legge è stato istituito in Lombardia il *Fondo regionale di prevenzione del fenomeno dell'usura e di solidarietà alle vittime del reato di usura*, diviso in due quote distinte, sul modello della Liguria. La prima quota è destinata alle elargizioni a favore delle vittime a titolo di indennizzo per i danni subiti a causa e in conseguenza dell'usura, e all'integrazione degli interventi già previsti dalla Legge nazionale n. 108/96. La seconda quota invece riguarda il finanziamento dei settori di intervento a favore delle vittime, soprattutto per ciò che concerne l'assistenza legale e la consulenza professionale e psicologica; parte della seconda quota del Fondo regionale è inoltre destinata al supporto dei Consorzi Fidi, delle associazioni e delle Fondazioni antiusura.

La Regione Lombardia corrisponde come indennizzo dei danni subiti una somma di denaro agli esercenti di attività imprenditoriali, commerciali, artigianali e, in genere, di qualunque attività economica. Hanno diritto alle elargizioni anche le persone che a causa dell'usura hanno subito danni importanti o lesioni personali. Tutte i richiedenti, per avere accesso al Fondo, devono dichiarare di essere vittime di usura nonché di aver denunciato quanto subito.

Anche in questa Legge regionale sono presenti integrazioni da parte del Fondo regionale sugli importi erogati dal *Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura*.

Possono accedere a questi fondi anche i Consorzi Fidi e le associazioni e Fondazioni operanti sul territorio lombardo e regolarmente iscritte agli elenchi del Ministero del Tesoro.

Nell'aprile del 2014 la Giunta regionale lombarda, in attuazione della Legge Regionale n. 9/2011, ha approvato con una delibera l'assegnazione di 200mila euro a sostegno delle vittime di usura. Ai contributi potranno accedere i privati cittadini residenti in Lombardia che risultino persone offese in un procedimento legato all'usura. Il contributo a fondo perduto, è dedicato a sostenere le spese di prima necessità, come utenze di acqua, gas, luce, mutuo e affitto, per un massimo di 10 mila euro a persona. L'assegnazione dei fondi seguirà il criterio cronologico della presentazione delle richieste fino all'esaurimento dei 200 mila euro.

d. Veneto

Come nel caso lombardo, il Veneto inserisce il tema dell'usura, disciplinato dalla Legge Regionale n. 48/2012, in un quadro più ampio dedicato alla prevenzione e al contrasto delle attività della criminalità organizzata e alla diffusione di cultura della legalità.

All'usura è dedicato un solo articolo, il numero 11, riguardante la prevenzione dell'usura e di *"altre fattispecie criminogene"*. Nell'articolo si afferma che la Regione favorisce e promuove azioni educative e culturali volte alla conoscenza del fenomeno dell'usura, anche in collaborazione con enti locali, istituzioni e associazioni.

La Regione si impegna a utilizzare Fondi di rotazione istituiti presso *Veneto Sviluppo SpA*, per supportare e finanziare le piccole e medie imprese e per prevenire il rischio di ricorso all'usura. *Veneto Sviluppo SpA* è una società finanziaria, partecipata al 51% dalla Regione Veneto, e per il restante 49% da undici società con la presenza di otto gruppi bancari nazionali che gestendo per conto della Regione oltre 700 milioni di euro, in collaborazione con il Fondo di Garanzie per le PMI del Ministero della Sviluppo Economico, si pone come scopo l'attivazione e la gestione di specifici strumenti finanziari a favore delle piccole e medie imprese venete appartenenti a pressoché tutti i settori di attività¹⁰³.

Più in generale, la Legge Regionale veneta prevede interventi per prevenire situazioni di disagio e di dipendenza legate ad attività criminose di tipo organizzato o mafioso, ampliando anche alla dipendenza da droghe

o da gioco d'azzardo e allo sfruttamento della prostituzione. I contributi sono previsti anche per le associazioni di volontariato impegnate nel contrasto della cultura criminale e mafiosa.

È prevista inoltre la creazione dell'*Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza*. L'Osservatorio svolge la funzione di raccolta e analisi dei fenomeni criminali nel territorio regionale con la possibilità di rivolgere delle proposte di azione al Consiglio Regionale.

e. Valle d'Aosta

La Valle d'Aosta, Regione a statuto speciale, non ha una normativa finalizzata espressamente al contrasto all'usura; la Legge n. 11/2000 è dedicata alle *politiche ed iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza*.

La legge prevede iniziative di educazione alla legalità a livello scolastico, lo svolgimento di studi e ricerche sui fenomeni dell'illegalità. Oltre a questo offre la possibilità di assistenza psicologica, sociale e sanitaria delle vittime dei reati.

Viene inoltre istituita la *Conferenza regionale sulla legalità e la sicurezza*, sede del confronto e della valutazione delle iniziative della Regione in materia di sicurezza e di ricerca e approfondimento dei fenomeni criminali.

f. Sicilia

Un'altra Regione a statuto speciale è la Sicilia. La Legge regionale n. 20/1999 riguarda le norme in materia di interventi contro la mafia e le misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari.

All'usura è dedicato l'intero titolo II nel quale sono previsti, per le vittime di usura, contributi pari al 50% dell'ammontare dei danni subiti, qualora siano vittime anche di atti estorsivi e abbiano sporto denuncia. Questa percentuale può arrivare anche al 70% nel caso le vittime che abbiano denunciato richieste estorsive prima di averne subito i danni. Nel caso in cui vittime siano riuscite a fornire alle Autorità Giudiziarie elementi decisivi all'identificazione dei responsabili dei reati, i contributi possono arrivare a coprire l'intero importo dei danni subiti, che riguardano non solo i beni mobili ed immobili, ma anche le lesioni personali e gli eventuali mancati guadagni delle attività lavorative di cui le vittime di usura sono titolari.

Per ciò che riguarda il capitolo prevenzione, la Regione si impegna ad agevolare l'accesso al credito per gli imprenditori e per gli esercenti di attività professionali. In particolare, il Presidente della Regione ha la facoltà

di fornire una garanzia su mutui elargiti dalle Banche per consentire la prosecuzione dell'attività lavorativa svolta.

Per le vittime di usura che abbiano sporto denuncia, è previsto un rimborso del 60% dei costi per l'acquisto e installazione di impianti di sicurezza e videoregistrazione presso aziende e sedi di attività commerciali.

g. Calabria

In Calabria, la Legge n. 31/2008 ha istituito il *Fondo regionale di prevenzione del fenomeno dell'usura e di solidarietà alle vittime della criminalità e dei loro familiari*. Il Fondo, la cui gestione è affidata all'organo competente in materia di bilancio, è diviso in due quote identiche tra loro; la prima è destinata ai contributi per le vittime dell'usura e per i loro familiari, oltre che alle integrazioni degli interventi previste dal Fondo antiusura nazionale. La seconda quota è dedicata al finanziamento della consulenza legale e professionale per le vittime di usura, ai contributi trasmessi ai Consorzi Fidi, al sostegno delle associazioni impegnate nel settore.

Parte dei Fondi sono destinati anche alle province e ai comuni, per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana. La Giunta regionale può erogare contributi per attività finalizzate al contrasto dell'usura, tramite campagne di sensibilizzazione, attività di formazione, monitoraggio del fenomeno, realizzazione di servizi di accompagnamento delle vittime e simili.

In caso di morte della vittima, l'indennizzo è concesso ai familiari o ai conviventi *more uxorio*¹⁰⁴, a condizione che essi siano del tutto estranei ad ambienti criminali.

Nel caso in cui, il decesso della vittima provochi la chiusura dell'attività commerciale svolta, la Giunta regionale concede un indennizzo di 50 mila euro.

Come nel caso della Calabria, la Regione Sicilia si impegna a finanziare, per un massimo di 10mila euro, l'acquisto e l'installazione di impianti di registrazione presso ditte e aziende.

Per i danneggiamenti agli immobili è previsto un risarcimento sino all'80% del valore dei danni, e comunque non superiore a 30mila euro. In caso di danneggiamenti di autovetture il risarcimento massimo è di 5 mila euro o, in caso di distruzione totale, pari al 60% del prezzo di listino del mezzo.

La Regione si impegna a sostenere le associazioni antiusura, le Fonda-

104 *Vivere more uxorio*: secondo la condizione in cui si trovano un uomo e una donna che vivono insieme come marito e moglie, pur non essendo legalmente sposati. www.garzantilinguistica.it

zioni, le cooperative sociali e le organizzazioni impegnate nella prevenzione del fenomeno dell'usura. Il contributo è concesso per le attività di informazione e sensibilizzazione sul fenomeno, per la costituzione di parte civile nei processi per usura e per l'attività di assistenza legale, consulenza aziendale e supporto psicologico.

Sono finanziati prioritariamente i progetti in collaborazione con gli Enti locali.

h. Basilicata

In Basilicata è in vigore la Legge Regionale n. 7/2011 che istituisce, presso la Presidenza della Giunta regionale, il *Fondo di prevenzione e solidarietà per le vittime dell'usura e dell'estorsione*.

Diviso annualmente in tre diverse quote, il Fondo è dedicato al 35% all'integrazione dei finanziamenti previsti dalla normativa nazionale. Possono accedere ai finanziamenti tutti i Consorzi Fidi con sede legale in Basilicata a condizione che costituiscano speciali Fondi antiusura, separati dai Fondi ordinari e destinati a garantire fino all'80% le Banche che concedono finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario.

Il 25% del Fondo è finalizzato al supporto attività di assistenza legale alle vittime di reati di usura e di estorsione, ai contributi *una tantum* alle vittime, e agli strumenti di prevenzione del fenomeno. L'assistenza legale è finanziata per un massimo di 7 mila euro, stessa cosa per le spese legali qualora alle vittime non fosse possibile accedere al gratuito patrocinio.

Viene inoltre finanziato l'acquisto di impianti di sorveglianza sino a un massimo di 5 mila euro. È previsto anche un contributo a fondo perduto di 2 mila euro per le vittime o i soggetti a rischio usura. I richiedenti devono essere residenti o svolgere il proprio lavoro in Basilicata.

Il restante 40% del Fondo è utilizzato per sostenere la consulenza professionale e le associazioni antiusura riconosciute a livello ministeriale. Sono inoltre favorite le iniziative di microcredito, finalizzate alla concessione di finanziamenti senza interessi in favore delle vittime del reato di usura.

i. Puglia

In Puglia è in vigore la Legge Regionale n.7 del 2006 che introduce strumenti di contrasto al fenomeno dell'usura e del racket anche in collaborazione con la Provincia e i Comuni.

La Legge Regionale istituisce un *Fondo di solidarietà*, al quale possono accedere le vittime dei reati di estorsione e usura che siano esercenti di

attività economiche, lavoratori dipendenti o pensionati e che abbiano denunciato i reati subiti. Possono accedere al Fondo anche i Consorzi Fidi, le associazioni e le fondazioni regolarmente registrate.

Sono finanziati progetti di sensibilizzazione e informazione rispetto ai benefici previsti dalla normativa regionale e nazionale, oltre alle iniziative di consulenza legale e accompagnamento all'accesso al credito da parte delle vittime. Inoltre sono previsti contributi a sostegno di attività di monitoraggio del fenomeno nella regione pugliese, anche in collaborazione con associazioni appartenenti al terzo settore.

L'*Unità speciale per la solidarietà alle vittime della criminalità organizzata, dell'estorsione e dell'usura*, è l'organo incaricato di svolgere l'istruttoria delle richieste di accesso ai benefici concessi dalla Legge; tramite i dati raccolti dall'Osservatorio creato all'interno dell'Unità speciale, redige insieme alla *Consulta delle associazioni antiracket e antiusura* un rapporto annuale sull'attività svolta, sulla situazione regionale del fenomeno e sulle possibili nuove modalità di intervento nella Regione Puglia.

Analisi della normativa regionale in tema di gioco d'azzardo

A livello nazionale il gioco d'azzardo è disciplinato dal Decreto Balduzzi n.158, del 13 settembre 2012, recante “*disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di salute*”.

Il Decreto nonostante i suoi propositi iniziali e pur rappresentando un punto di svolta rispetto alla normativa precedente, al momento dell'emanazione è stato quasi del tutto svuotato dei suoi elementi più incisivi. Presenta inoltre una serie di elementi contraddittori che nel corso del tempo l'hanno reso poco efficace, come il fatto di non esprimersi chiaramente circa i conflitti di competenza tra Stato, Regioni e Comuni.

Nonostante abbia il merito di aver inserito il gioco d'azzardo patologico nei Lea - Livelli Essenziali Assistenza - non ha tuttavia provveduto alla predisposizione di fondi necessari per la cura, annullando di fatto la potenzialità dell'inserimento.

Fino a quando non si è deciso di intervenire, a livello regionale, in materia di gioco d'azzardo, le amministrazioni locali che avevano pionieristicamente provato ad esprimersi, (regolando ad esempio l'orario di apertura dei locali in cui è previsto il gioco d'azzardo) si sono trovate talvolta a dover affrontare denunce da parte degli esercenti. In questi casi, infatti, i titolari dei locali si sono appellati al Tar il quale, a fronte di una normativa inefficace ha dato loro ragione.

Dal 2012 però, gli stessi Tribunali, potendosi fare riferimento alle nuove normative sul gioco, hanno emanato sentenze di senso contrario, a

favore delle Amministrazioni Locali creando aperture e nuove prassi giurisprudenziali.

Le Regioni nelle quali sono state emanate leggi sul gioco d'azzardo sono: nel 2012, la Liguria con la Legge n.18 del 30 aprile e la Provincia autonoma di Trento con il Verbale di deliberazione n. 56 del 9 maggio. A seguire, nel 2013, l'Emilia Romagna con la Legge n. 5 del 4 luglio, il Lazio con la Legge n. 5 del 5 agosto, la Toscana con la Legge n. 57 del 18 ottobre, la Lombardia con la Legge n. 8 del 21 ottobre ed infine, la Puglia con la Legge n.43 del 13 dicembre. Nel 2014, il Friuli Venezia Giulia ha approvato la Legge n. 1 del 14 febbraio.

Come si è detto in precedenza, l'introduzione di queste normative ha permesso in molti casi, alle Amministrazioni Locali di incrementare i loro ambiti d'intervento.

Al momento della redazione di questo Quaderno, sono molte le iniziative normative di carattere regionale al vaglio dei Consigli e delle Giunte, segno di una tendenza che sta positivamente contagiando i governi delle diverse Regioni nel nostro paese.

Ad esempio, in linea con quanto Libera Piemonte aveva proposto attraverso la *Piattaforma L7*¹⁰⁵ in vista delle elezioni regionali, il 28 agosto 2014, il Consiglio Regionale piemontese ha approvato una Delibera che prevede, dal 1° gennaio 2015, una riduzione dell'Irap pari allo 0,92% per gli esercenti che disinstalleranno gli apparecchi da gioco nei loro locali.

Di contro, chi non si adeguerà avrà un aumento nella stessa percentuale sull'importo Irap. Economicamente parlando, l'importo che si otterrà da questa misura, verrà utilizzato per strutturare percorsi scolastici e non, di sensibilizzazione sul tema del gioco d'azzardo.

Nonostante le oggettive differenze riscontrabili nei vari testi di Legge, va rilevato un indice comune nel quale si inserisce come punto iniziale quello della definizione dei soggetti da coinvolgere per il raggiungimento degli obiettivi. In tutte le Leggi Regionali analizzate si individuano enti quali Regione, Asl, Comuni, Soggetti del terzo settore che operano nell'area delle dipendenze, esercenti e associazioni di rappresentanza del settore giochi, associazioni di tutela e diritti dei consumatori e forze dell'ordine comunali.

Arginare il gioco d'azzardo significa, infatti, chiamare in causa diverse realtà che a livello territoriale sono direttamente interessate dal fenomeno, sia per la naturale prossimità sia per il fatto di rappresentare un imprescindibile punto di partenza per la risoluzione del problema stesso.

Tra gli obiettivi comuni, al fine di tenere sotto controllo e monitorare

costantemente il fenomeno è stato previsto un Osservatorio, un numero verde per un primo servizio di ascolto e orientamento e test informativi nei luoghi in cui si ritenga più necessario informare il cittadino rispetto ai pericoli del gioco d'azzardo.

Tratto comune delle legislazioni in materia, una serie di forme premianti come quella prevista dal marchio "No Slot" che contraddistingua attraverso un semplice simbolo quegli esercizi commerciali che hanno deciso di non includere nella propria attività quelle legate all'azzardo o che non hanno mai voluto identificarsi con quel tipo di guadagno. Sempre nell'ambito di un atteggiamento premiante, sono previsti sgravi fiscali per gli esercenti che non possiedono Slot Machine, mentre sono previste tasse aggiuntive per chi le possiede.

Tutte le normative concordano con l'obbligo di allontanare fisicamente i luoghi dedicati al gioco d'azzardo da quelli considerati sensibili come scuole, oratori, centri sportivi o di aggregazione.

Per fornire una maggiore informazione rispetto al tema e alle sue problematiche si prevede l'istituzione di corsi di formazione per soggetti coinvolti, come gli esercenti citati poc'anzi, e per percorsi di sensibilizzazione negli istituti scolastici. Per far sì che questi progetti possano realizzarsi è previsto un sostegno economico ai quei soggetti del Terzo Settore che si occupano di attività legate al gioco d'azzardo e alle sue conseguenze.

Analizzando gli elementi che differenziano le numerose Leggi emanate di recente, approfondiamo alcuni elementi innovativi introdotti in alcune Regioni.

Ad esempio, nella legislazione della Regione Lazio si fa esplicito riferimento alla collaborazione con le associazioni antimafia, mentre nelle altre sono menzionate le associazioni più in generale. Inoltre si chiarisce che i criteri e le agevolazioni per chi disinstalla apparecchi per il gioco lecito sono discrezione delle Amministrazioni Comunali, elemento che solitamente si stabilisce a livello regionale.

Nel caso della regione Emilia si incentivano, forme di valutazione e sensibilizzazione partecipata dai cittadini e si prevede che la Giunta regionale favorisca le Asl nella promozione di cure sperimentali (a tal proposito, la riabilitazione può essere prevista anche in strutture di tipo residenziale o la creazione di centri monotematici per la cura del GAP).

Se si dovesse scegliere una Legge in base alla maggiore completezza e incisività, probabilmente quella emanata dalla Regione Puglia, anche grazie al fatto di essere tra le più recenti, potrebbe servire come modello. La Legge è strutturata in nove articoli, i quali presentano più dettagli rispetto agli intenti e alle modalità di contrasto del fenomeno nelle normative

pregresse. Gli articoli 1 e 2, hanno come scopo quello di introdurre le finalità e gli ambiti di intervento della legge. Lo scopo principale è quello di contrastare il fenomeno e avviare percorsi di trattamento terapeutico dei giocatori patologici: viene perciò esplicitato il concetto di patologia e vengono definiti gli ambiti di intervento. Nella definizione dei soggetti coinvolti si specificano anche, oltre ai servizi territoriali socio-sanitari, le organizzazioni del privato sociale senza scopo di lucro. La Regione, all'articolo 3, si impegna ad assegnare specifiche competenze ai Comuni e alle Asl in materia di Gap, auspicando forme di collaborazione tra loro. Tra i loro scopi, oltre a quello di organizzare campagne informative nelle scuole e nei luoghi di socializzazione, si fa riferimento ad attività di supporto. Si specificano precisi interventi volti a sostenere i nuclei familiari dei soggetti affetti da gioco patologico con *“il supporto psicologico, il supporto economico, la mediazione familiare, la consulenza legale per contrastare il rischio di usura e gestire eventuali gravi esposizioni nel bilancio familiare”*. In questo caso, si fa un chiaro riferimento a uno dei pericoli maggiori legati al sovraindebitamento causato dal gioco, quello di finire nel circolo vizioso dell'usura.

L'articolo 4, si riferisce alla creazione di un *Osservatorio sul gioco patologico*, composto da esponenti politici, dal Terzo Settore e da tre rappresentanti dei Comuni, designati dall'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani). Nello stesso ambito, si prospetta la creazione di un marchio regionale *“Libero da slot- Regione Puglia”* che identifichi gli esercizi commerciali privi di macchinette per il gioco. Si prevede, inoltre, la redazione di un pubblico elenco dei locali *“No slot”* presso ogni Comune.

Altra novità presente nella Legge consiste nell'impegno da parte della Regione di organizzare una giornata interamente dedicata al contrasto e alla diffusione del gioco d'azzardo, in tutti gli Istituti scolastici e universitari al fine di arrivare ad un pubblico che sia il più vasto possibile.

Si specifica poi, all'articolo 7, che è vietata l'apertura di nuove sale da gioco distanti meno di 500 metri da luoghi sensibili. Inoltre l'autorizzazione all'apertura, qualora venisse concessa è valida per soli cinque anni, al termine dei quali deve essere rinnovata.

I comuni hanno facoltà decisionale rispetto alla pianificazione delle caratteristiche dimensionali e architettoniche delle sale da gioco e possono individuare nuovi luoghi sensibili oltre a quelli già indicati, al fine di incidere maggiormente e di tutelare la salute e la sicurezza urbana.

In questa direzione, si sottolinea il divieto, previsto dalla Legge Regionale pugliese, per qualsiasi attività pubblicitaria relativa ad aperture di nuove sale da gioco. L'inosservanza del divieto comporta una sanzione amministrativa che va dai 6 ai 10.000 euro, con sospensione temporanea

dell'attività nel caso della continua violazione.

Sotto l'aspetto finanziario, l'approccio della Legge si discosta dalle precedenti per il volume dei fondi dedicati alle varie attività previste. La copertura finanziaria per l'anno 2013 è stata infatti di 150 mila euro derivanti dal "*Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione*" della Regione Puglia, dei quali 50 mila euro sono stati riservati alle organizzazioni di volontariato del Terzo Settore maggiormente coinvolte nella presa in carico delle problematiche legate al gioco d'azzardo.

4. L'usura e il gioco d'azzardo nei processi

“...qualora in tal giorno ed in tal luogo non mi doveste rendere la somma o le somme indicate nel contratto, la penale sarà una libbra esatta di carne, della vostra bella carne, da asportarvi da corpo di mia mano dalla parte che più vi piacerà”
Shylock – *Il mercante di Venezia*, Shakespeare

Le confische per usura: breve cenno sugli strumenti normativi

L'usura è stata inserita a pieno titolo all'interno della normativa antimafia attraverso la riformulazione del delitto previsto all'art. 644 c.p. realizzata dall'introduzione della Legge n. 108 del 1996.

L'ultimo comma di questo articolo ordina *“in caso di condanna o di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale”*¹⁰⁶ per uno dei delitti previsti dall'art. 644 c.p. la confisca *“dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni”*. Si prevede, dunque, una tipologia di confisca relativa ai soli interessi usurari.

L'ipotesi di confisca prevista dall'art. 12 *sexies*¹⁰⁷, del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito nella Legge n. 356/92 è volta, invece, ad aggredire l'intero patrimonio del condannato nel caso in cui risulti sproporzionato e di provenienza illecita e con l'obiettivo di evitare l'ulteriore accumulo di ricchezze, funzionali alla perpetrazione di ulteriori illeciti.

L'intero iter giudiziario, dal sequestro all'eventuale confisca definitiva, si può dunque sviluppare secondo due direzioni normative: sequestro e confisca penale in base all'art. 12 *sexies* della Legge n. 356/92¹⁰⁸ e sequestro e confisca di prevenzione di cui alla Legge n. 575/65.

106 Art. 444. C.p.p. (Applicazione della pena su richiesta).

107 Art. 12-*sexies* (Ipotesi particolari di confisca). Introdotto dal decreto legge 20 giugno 1994 n. 399, convertito nella legge 8 agosto 1994 n. 501.

108 F. Menditto, *Normativa, prassi e criticità degli strumenti di aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati dalle organizzazioni di tipo mafioso: sequestro e confisca (penale e di prevenzione)amministrazione, destinazione e utilizzazione dei beni confiscati, con particolare riferimento all'istituzione dell'Agenzia Nazionale per i beni confiscati con DL 4/10 conv. in L.50/10, 2010*

Quest'ultima ipotesi di sequestro e confisca rientra nell'ambito delle misure di prevenzione patrimoniali introdotte dalla Legge n. 646 del 13 settembre 1982, conosciuta dai più come la Legge Rognoni – La Torre. Il principio ispiratore della Legge fu di contrastare l'attività delle mafie, attraverso l'aggressione e la sottrazione dei beni e dei patrimoni illecitamente acquisiti, mediante misure di sequestro e di confisca, applicabili anche ai soggetti raggiunti da misure di prevenzione personali¹⁰⁹ perché ritenuti socialmente pericolosi e per impedire la commissione di ulteriori reati.

In uno degli articoli di approfondimento sulla normativa riguardante i beni confiscati, pubblicato dal Magistrato Francesco Menditto in seguito all'entrata in vigore della Legge che istituiva l'Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati, si legge che *“nel procedimento di prevenzione, a differenza di quello penale, non si richiedono elementi tali da indurre a un convincimento di certezza, essendo sufficienti circostanze di fatto, oggettivamente valutabili e controllabili, che conducano a un giudizio di ragionevole probabilità circa l'appartenenza del soggetto al sodalizio criminoso, con esclusione, dunque, di meri sospetti, illazioni e congetture”*.

Il sistema delle misure di prevenzione, essendo parallelo rispetto a quello del settore penale dove *“viene celebrato un processo per accertare la responsabilità in ordine a determinati fatti-reato”*, consente di limitare la libertà del soggetto di cui è stata accertata la pericolosità sociale applicando una sorveglianza speciale da parte della pubblica sicurezza e permette di aggredire l'eventuale patrimonio quando costituisce il profitto di attività illecite.

In sostanza, per quanto concerne la confisca dei beni è come se l'onere della prova fosse invertito: è l'imputato a dover dimostrare di aver accumulato il patrimonio oggetto di sequestro con attività lecite.

In Italia, l'elenco dei beni confiscati è lunghissimo. Più precisamente, il numero delle confische realizzate al 7 gennaio 2013 (ultimo dato reperibile), è pari a 12.946, di cui 11.238 immobili e 1.708 aziende¹¹⁰. Con 181 beni, il Piemonte rappresenta la settima regione per numero di confische preceduta, nell'ordine, da Sicilia (5.515), Campania (1.918), Calabria (1.811), Lombardia (1.186), Puglia (1.126) e Lazio (645).

Di questi 181 beni, confiscati in Piemonte, 13 sono aziende e 168 sono immobili, di cui 125 situati solo nella provincia di Torino.

Dal 2008 l'Osservatorio della legalità di Libera Piemonte ha sviluppato un lavoro di mappatura dei beni confiscati nella nostra regione. Attraver-

109 Strumento previsto dalla Legge n. 1423 del 27 dicembre 1956, successivamente ampliato dalla Legge n. 575 del 31 maggio 1965.

110 ANBSC – Agenzia Nazionale per la gestione dei Beni Sequestrati e Confiscati.

so lo studio di misure di prevenzione e di sentenze emesse a carico di numerosi soggetti, spesso gravitanti intorno alle organizzazioni criminali di stampo mafioso, siamo stati in grado di analizzare come, in particolare la 'ndrangheta, investisse nel "mattoncino" l'alto flusso di denaro proveniente da attività illecite.

Dalla lettura dei provvedimenti, l'usura emerge come un fenomeno presente in Piemonte; almeno il 25% dei beni immobili, infatti, è stato confiscato per usura.

Un'attività praticata con l'utilizzo di metodi di "riscossione" violenta particolarmente efficaci e rientrante pienamente tra i reati tradizionali riconducibili alle mafie, al pari del traffico di stupefacenti, delle estorsioni, delle scommesse clandestine e dello sfruttamento della prostituzione.

La 'ndrangheta in Piemonte

Le operazioni *Minotauro*, *Albachiara*, *Colpo di Coda*, *Esilio*, *Tutto in famiglia e San Michele*, hanno svelato la presenza sul territorio piemontese di una struttura criminale di stampo mafioso, organizzata in numerose "locali"¹¹¹ e composta da persone che hanno commesso reati ed usato linguaggi, rituali e doti tipici della 'ndrangheta.

Dal 2012 si stanno celebrando i processi relativi alle operazioni citate, confermando tendenzialmente il quadro rappresentato dalle Procure piemontesi ma soprattutto affermando senza ombra di dubbio che la 'ndrangheta in Piemonte c'è ed è operativa almeno dagli anni '80.

L'associazione di stampo mafioso di origine calabrese operante in Piemonte si è rivelata una struttura unitaria, verticistica e orizzontale, il cui organismo apicale è rappresentato dal "Crimine di Polsi".

Una *holding* del crimine: un modello che nasce in Calabria e viene replicato nel nord Italia mantenendo rapporti tra le cellule distaccate e la casa madre¹¹². Un sodalizio forte e radicato capace di stringere legami e tessere relazioni con la cosiddetta "zona grigia"¹¹³. Queste operazioni hanno svelato rapporti esistenti con settori della politica e dell'imprenditoria funzionali al raggiungimento degli scopi propri dell'associazione mafiosa.

111 Struttura organizzativa di base della 'ndrangheta. OCC Minotauro (2011)

112 Sede principale di ogni locale di 'ndrangheta. OCC Minotauro (2011)

113 Per un approfondimento sul concetto di zona grigia: N. dalla Chiesa, *Manifesto dell'antimafia*, Giulio Einaudi editore, Torino 2014

Schiavi d'usura tra Torino e provincia

Ciò che non è ancora emerso in tutta la sua portata è quanto la pratica dell'usura, insieme alla gestione del gioco d'azzardo illegale, stia diventando sempre più un business di mafia.

A partire dalla fine degli anni '90, uno dei protagonisti indiscussi di questo fenomeno nella nostra Regione è stato Rocco Lo Presti: costretto al soggiorno obbligato¹¹⁴ in Val di Susa dagli anni '60, la sua lunga storia giudiziaria termina il 22 gennaio 2009 con una condanna definitiva per associazione mafiosa. Morirà pochi giorni dopo a causa di un infarto.

Di rilievo per quanto qui si espone, è l'operazione investigativa denominata "*Torchio*" dell'ottobre 2003, per la quale il Tribunale di Torino emette un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 15 soggetti. Le indagini fotografano l'esistenza di un'organizzazione criminale di stampo mafioso, dedita alla concessione di prestiti a strozzo, con tassi oscillanti tra il 10% e il 12% mensili, radicata in alta Val Susa e a Torino.

A capo di questa associazione a delinquere si scoprono Rocco Lo Presti, cugino dei fratelli Mazzaferro ritenuti esponenti di spicco della 'ndrangheta a partire dalla fine degli anni '60 e suo nipote Luciano Ursino.

Nel corso degli anni, gli appartenenti al sodalizio creano una rete di contatti capillare sul territorio al fine di imporre un clima omertoso, tale da consentire l'assoggettamento di numerosi imprenditori e commercianti vittime di usura, ai quali vengono sottratte le attività commerciali qualora non riescano a far fronte alle scadenze di pagamento imposte.

L'operazione "*Torchio*" viene poi ampliata e arricchita da un'indagine successiva, denominata "*Hollywood*", sviluppata dalla Squadra Mobile di Torino ed incentrata su Antonio Esposito¹¹⁵ una figura indipendente, ma al contempo collegata al sodalizio di Lo Presti – Ursino.

Esposito, in un periodo compreso tra il 2003 e il 2006, svolgeva in autonomia, rispetto all'organizzazione descritta, "*il ruolo di intermediario nei rapporti usurari e di cassiere*" avendo "*il compito di custodire gli assegni bancari consegnati dagli usurati e di monetizzarli presso gli istituti di credito, ove convogliava parte dei proventi illeciti*"¹¹⁶. Ruolo, peraltro, riconosciuto da numerosi soggetti che in anni diversi venivano posti sotto la lente delle forze dell'ordine e della magistratura perché coinvolti in affari illeciti.

114 La legge del 27 dicembre 1956, n.1423 e successive modifiche introduce l'istituto del "*soggiorno obbligato*"

115 Sentenza del GUP del 03.05.2007 emessa dal Tribunale di Torino, divenuta irrevocabile in data 13.03.2008.

116 Sentenza n. 1646 del 16.04.2008 emessa dalla Corte d'appello di Torino, a carico di G. Carnevale + 7, passata in giudicato per Ursino in data 08.10.2008

È nelle pagine del processo a carico di Luciano Ursino reggente, insieme allo zio Lo Presti, del gruppo criminale radicato a Bardonecchia, che viene raccontata la vicenda di una vittima stretta nella morsa dell'usura da parte di più soggetti contemporaneamente.

Facciamo riferimento alla storia di un ex-assessore nel Comune di Torino durante la giunta dell'allora sindaco Diego Novelli e imprenditore nel settore delle pulizie e delle manutenzioni industriali, che nei primi anni del 2000 entra in contatto con i membri dell'associazione a delinquere calabrese, ai quali chiede numerosi prestiti perché fortemente indebitato con le banche.

Gli elementi raccontati in questi atti giudiziari rappresentano in modo chiaro le dinamiche che si instaurano tra vittima e carnefice nel rapporto usurario.

Il soggetto in questione, convinto di poter trovare una soluzione immediata alla difficoltà economica attraverso l'ottenimento di un unico prestito, si ritrova a dover chiederne altri e altri ancora. Strangolato dagli interessi insostenibili, arriva ad indebitarsi per milioni di euro.

Lontano dalla risoluzione del proprio problema e spinto dalla condizione di bisogno, il soggetto matura la decisione di rivolgersi prima ad Antonio Esposito e poi ad altri usurai da lui inizialmente considerati come dei benefattori, ma che in realtà si rivelano appartenenti alla stessa organizzazione criminale consapevole di fare usura nei confronti della stessa persona.

La girandola di prestiti porta l'industriale torinese ad indebitarsi per una cifra esorbitante: in pochi anni è costretto a restituire oltre 3 milioni e mezzo di euro.

Solo in momento successivo, l'ex assessore scopre che il denaro prestatato proviene direttamente *“dal Lo Presti, persona che lui conosceva perché collettore di voti per la comunità calabrese della provincia di Torino per il partito in cui egli aveva militato”*¹¹⁷.

La consapevolezza di aver chiesto aiuto alla criminalità calabrese acquisisce nuova forza nel momento in cui la vittima non è più in grado di corrispondere gli interessi applicati sul prestito. L'attività di *recupero crediti* viene infatti esercitata proprio dai componenti del sodalizio criminale di Bardonecchia, in ragione della grande capacità intimidatoria acquisita negli anni.

Le telefonate di sollecito diventano più frequenti e nella vittima il timore di ritorsioni nei confronti di se stesso e della propria famiglia si fa

117 Sentenza n. 1646 del 16.04.2008 emessa dalla Corte d'appello di Torino, a carico di G. Carnevale + 7, passata in giudicato per Ursino in data 08.10.2008

sempre più pressante.

Le minacce subiscono una vera e propria *escalation*: dalla chiamata intimidatoria alla minaccia diretta, dai danneggiamenti ai macchinari produttivi alle percosse, fino ad arrivare all'esplicita promessa di morte. Il tutto viene attuato senza nascondere la vera natura dell'organizzazione che ha concesso il credito: quella della 'ndrangheta.

Dalla lettura di ulteriori sentenze a carico soggetti operanti a Torino nel mercato dell'usura in quegli anni, alcuni elementi colpiscono particolarmente: in primo luogo il numero delle vittime coinvolte. Centinaia di nomi di imprenditori, operai e commercianti dietro i quali si celano storie di disagio comune. Persone appartenenti a mondi diversi, spinti dal bisogno impellente di liquidità, finiscono nel vortice del prestito a strozzo.

Luoghi frequentati quotidianamente diventano opportunità di incontro con i propri aguzzini.

La storia giudiziaria racconta di come bar, circoli ricreativi e altri esercizi pubblici rappresentino molto spesso per gli usurai il quartier generale della concessione di credito privato: il luogo ideale per l'incontro tra domanda e offerta di "illusioni".

In secondo luogo, dalle indagini bancarie effettuate, rivolte ad accertare i rilevanti e ingiustificati movimenti sui conti correnti nella disponibilità degli usurai, si può ricostruire il loro *modus operandi*. I tassi d'interesse applicati sulle somme prestate rendono ancor più chiaro quanto il credito ad usura non sia una soluzione praticabile per risolvere problemi economici bensì, il più delle volte, la strada verso il tracollo definitivo.

Tra i numerosi esempi, un caso emblematico si verifica a Torino. Un artigiano edile, trovandosi in difficoltà economiche, anche a causa di debiti da gioco, si rivolge ad un usuraio. Il prestito, contratto nel 1995 per un ammontare di 10 milioni di lire, lievita nel giro di due anni fino a raggiungere la cifra di 400 milioni.

L'usuraio costringe la vittima a procedere al pagamento adottando un atteggiamento violento ed intimidatorio come si evince da alcune intercettazioni riportate, nelle quali l'usuraio minaccia il debitore dicendo: "*se mi denunci e mi mandi in carcere, ti faccio uccidere, tanto ho un alibi*"¹¹⁸ e ancora "*se non avessi famiglia, ti farei galleggiare nel Po*"¹¹⁹.

118 Sentenza n. 20/10 emessa dal Tribunale di Torino, sezione Misure di prevenzione

119 Sentenza n. 20/10 emessa dal Tribunale di Torino, sezione Misure di prevenzione

Le vittime spesso non si sentono sicure nemmeno in un'aula di Tribunale. Lo dimostra un caso in cui, un soggetto dopo aver presentato la costituzione di parte civile nel procedimento in cui risultava parte lesa, decide nel corso delle udienze di revocarla. Il motivo è chiaro: le continue minacce telefoniche, gli attentati incendiari alla propria automobile giocano un ruolo decisivo e la capacità intimidatoria delle mafie prevale definitivamente sul desiderio di giustizia.

Un ulteriore elemento riguarda il canale utilizzato per concedere prestiti a strozzo. Lo stereotipo dell'usuraio che presta il denaro in contanti, in quegli anni è già superato: dall'insieme delle dichiarazioni rilasciate dalle parti offese e dai testimoni, oltre che dalle intercettazioni telefoniche si scopre che l'usura viene praticata attraverso alcune società di intermediazione finanziaria situate a Torino, nelle quale viene versato il denaro occorrente per le operazioni di credito.

Non soltanto società finanziarie: un'azienda la cui ragione sociale farebbe pensare ad una comune ditta di autotrasporti si dimostra base operativa di un altro gruppo criminale specializzato “*nella concessione di prestiti usurari con il corrispettivo, a titolo di interessi, del 20% mensile e anche oltre*”¹²⁰.

Prendendo in considerazione questi fatti è possibile affermare che il meccanismo dell'usura si è adeguato, come modalità di concessione del credito, ai nostri tempi.

Ciò che è rimasto immutato è il tasso applicato al prestito: percentuali a due zeri che portano il debitore al tracollo economico.

L'intreccio tra usura gioco d'azzardo illegale

Usura e gioco d'azzardo illegale sono due attività criminali apparentemente slegate, ma che sono invece connesse. I due fenomeni si differenziano nel modo in cui vengono previste e sanzionate nel codice penale. Mentre il reato di usura, di cui si è parlato ampiamente nei capitoli precedenti, è annoverato tra i delitti, il gioco d'azzardo figura come una contravvenzione¹²¹.

Questa differenziazione diventa ancora più grave essendo i due fenomeni collegati alle attività delle organizzazioni criminali di stampo mafioso.

Il codice penale italiano prevede due fattispecie distinte in relazione al gioco d'azzardo ovvero l'“*esercizio*” e la “*partecipazione*”, disciplinate rispet-

120 Sentenza n. 377 del 09.04.1997 emessa dal Tribunale di Torino

121 per un approfondimento tra la differenza tra delitti e contravvenzioni si rimanda a G. Fiandaca e E. Musco, *Diritto penale. Parte generale*, Zanichelli, 2010

tivamente dagli articoli 718 e 720.

Il primo punisce chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico o in circoli privati di qualunque specie, organizzi il gioco d'azzardo o lo agevoli. La pena prevista è l'arresto da tre mesi a un anno e l'ammenda non inferiore a euro 206.

Il secondo, invece, punisce chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico o in circoli privati di qualunque specie, senza aver concorso nella contravvenzione prevista dall'articolo 718, è colto mentre prende parte al gioco d'azzardo. In questo caso la sanzione comminata è l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda fino a euro 516. In sostanza, la differenza di sanzione economica applicata a chi organizza il gioco e chi vi partecipa è irrisoria.

Ci preme sottolineare, quali sarebbero le conseguenze positive derivanti dalla trasformazione di alcune condotte, come l'organizzazione del gioco d'azzardo, da contravvenzione a delitto.

Questa nuova qualificazione renderebbe possibile per esempio l'applicazione dell'istituto dell'associazione per delinquere finalizzata alla gestione di bische dove venga praticato il gioco d'azzardo illegale e dell'aggravante prevista per le ipotesi di finalità mafiosa, ai sensi dell'art. 7 della L. 203/91.

Come afferma il dott. Marco Martino, dirigente della Squadra Mobile di Torino, negli ultimi anni, parte delle attività usuarie criminalità organizzata¹²² sono state proprio investite nel mercato del gioco illecito.

Per le organizzazioni criminali, i Casinò e le sale da gioco, si rivelano fondamentali avamposti per conoscere informazioni preziose relative alle disponibilità finanziarie dei giocatori. Chi siede al tavolo da gioco ed è in difficoltà, imprigionato nel vortice delle continue perdite, è infatti il soggetto perfetto a cui proporre un prestito di denaro, proprio in ragione della sua incapacità di smettere di giocare che fa del suo vizio una vera e propria dipendenza.

L'usura imposta ai giocatori d'azzardo ha meccanismi completamente diversi da quelli raccontati in precedenza, perché sfrutta la necessità impellente di liquidità da puntare al gioco e l'illusione di una mano fortunata.

In alcuni casi specifici riscontrabili dalle carte giudiziarie si scopre che il debitore, spinto dall'urgenza, arriva a staccare assegni post datati da far incassare il giorno successivo a quello del prestito, maggiorati di interessi esorbitanti. Nel caso in cui non riesca a coprire l'assegno, viene poi applicato circa il 10% di interesse giornaliero fino a completa estinzione del

122 Camera di Commercio di Bari, *Le dimensioni del gioco legale e illegale nelle province italiane e l'usura collegata*, 2014

debito.

Interessante, poi, l'immagine dell'usuraio dedito egli stesso alla frequentazione del Casinò, con ragioni che parrebbero essere anche in questo caso, le stesse addotte da altri giocatori.

Questi esempi sono rivelatori di come il gioco possa portare, indipendentemente da chi è il giocatore, a perdere il senso della misura e di come questa debolezza venga sfruttata dalla malavita, svolgendo quindi un ruolo fondamentale nel peggioramento della condizione economica di chi non riesce a fare a meno di scommettere.

Ricalca tutti gli elementi sopra descritti la figura di Domenico Sblano condannato in via definitiva per il reato di usura nel 1998¹²³. Come si legge nella sentenza *“dalla metà degli anni '80 un gruppo di personaggi, facenti riferimento a Domenico Sblano ... [n.d.r.] avevano dato vita a sale da gioco clandestine, allestite in locali messi a disposizione dallo Sblano, ... [n.d.r.] e da terze persone. Con notevole abilità venivano attirati al tavolo verde i “polli” da spennare, preferibilmente imprenditori e commercianti facoltosi affetti da l'irresistibile vizio del gioco, che, con l'abilità e l'inganno, finivano per ricevere l'immane stangata, indebitandosi a rilevanti importi nei confronti degli organizzatori. A questo punto per far fronte ai debiti di gioco – o per acquisire risorse per continuare a giocare, nella speranza di una improbabile rivincita -, i malcapitati dovevano accettare prestiti immancabilmente molto elevati”*.

Il locale prediletto da Sblano è la propria abitazione: questo può intendersi come una strategia per creare un ambiente rilassato nel quale indurre i giocatori a sentirsi come tra amici, in modo da non far nascere in loro il sospetto che i giochi siano spesso truccati.

Altro elemento interessante che emerge dalle indagini, è la percezione di Sblano rispetto alla propria attività. Egli, infatti, sembrerebbe intendere i numerosi prestiti come qualcosa di non totalmente scorretto; in più passaggi arriva a dichiarare di essere una fonte di aiuto per le persone in difficoltà economica e che, in fondo, i tassi d'interesse applicati non sono poi così elevati.

Il prestito sembra essere concesso all'interno di dinamiche amichevoli. Ma è nel momento del mancato pagamento che emerge la vera natura di Domenico Sblano che per riavere il denaro arriva a minacce dirette. Una delle vittime coinvolte riferisce agli inquirenti: *“ho deciso di presentare questa denuncia in quanto non riesco più a vivere e lavorare tranquillamente, [...], resto sempre a casa in quanto, come ho già detto allo Sblano qualche mese fa incontrandomi [n.d.r.] sotto i portici del bar, mi disse, se non mi restituisci i 120 milioni [di*

¹²³ Sentenza n. 1/96 del 23.04.1997 emessa dal Tribunale Civile e Penale di Cuneo, divenuta irrevocabile in data 02.07.98

Lire, ndr.] io ti ammazzo"¹²⁴

In altre occasioni, sempre Sblano si fa consegnare dai debitori inadempienti i loro beni di valore a prezzi chiaramente sottostimati. Questa circostanza porta a pensare che dietro al prestito (sapendo che l'ottenimento del denaro da imprenditori in crisi di liquidità sarebbe stato difficoltoso), ci fosse un disegno ben più ampio: il debito in atto sarebbe servito per arrivare ad aggredire lentamente l'intero patrimonio del debitore, impossessandosi anche di beni mobili, tra cui gioielli e orologi.

In questo estratto, estrapolato dalla dichiarazione di una vittima, emerge la disparità tra valore reale del bene preteso e l'importo effettivamente riconosciuto al momento della cessione: *"un orologio Rolex di marca Daitona ed altri tre orologi di marca Rolex, dei quali non ricordo il modello; per un valore complessivo di lire 100.000.000, del quale ho ricevuto solo 60.000.000"*.

Tutti questi elementi ci portano ad affermare quanto l'attività usuraria, collegata al gioco d'azzardo, sia redditizia per chi la pratica: auto di lusso, disponibilità di beni mobili e immobili, notevoli somme di denaro disponibili su numerosi conti correnti. Una situazione riscontrabile nel caso di Sblano che pur risultando disoccupato vanta una florida condizione economica.

L'operazione Gioco Duro: il tavolo verde negli anni zero

Le carte giudiziarie che raccontano il mondo del gioco d'azzardo dipingono una società nella società, regolata da rapporti di potere fatti di leggi non scritte. Un mondo dominato dalla passione per il gioco e dall'avidità per i proventi possibili. Un mondo dove tutti si conoscono e la conflittualità tra i gestori dei locali è sempre latente.

La rivalità nella gestione delle bische clandestine viene descritta in tutta la sua violenza nell'operazione Gioco duro. Siamo nel 2008, quando la Procura di Torino dispone l'arresto di un gruppo criminale che gestiva il gioco d'azzardo illegale sotto la Mole.

Tra gli arrestati, Giuseppe Belfiore e i fratelli Crea, Adolfo e Aldo Cosimo, i cui nomi in questa regione evocano la 'ndrangheta di ieri e di oggi.

Giuseppe Belfiore è il fratello di Domenico (detto Mimmo) e di Salvatore (detto Sasà) esponenti di primo piano delle 'ndrine torinesi negli anni '80-'90.

"Mimmo" è all'ergastolo perché riconosciuto come il mandante dell'omicidio del Procuratore Bruno Caccia, unico magistrato ucciso al Nord per mano mafiosa.

¹²⁴ Sentenza n. 1/96 del 23.04.1997 emessa dal Tribunale Civile e Penale di Cuneo, divenuta irrevocabile in data 02.07.98

“Sasà” è al 41bis perché considerato uno dei maggiori narcotrafficienti del nord Italia.

I fratelli Crea, invece, sono giovani rampolli della locride che subentrano nella gerarchia criminale torinese a partire dagli anni 2000.

Per tutti i soggetti coinvolti nel procedimento penale denominato “*Gioco Duro*” si configura il reato di 416 bis, imputazione che però non regge l'ultimo grado di giudizio: gli imputati vengono condannati per l'apertura di sale da gioco clandestine, ma non per associazione di stampo mafioso.

Nonostante non sia stata dimostrata a livello processuale l'ipotesi di una regia nella gestione del gioco d'azzardo torinese, nell'operazione Minotauro del giugno 2011 si ritrovano nomi, circostanze e luoghi svelati nell'inchiesta *Gioco Duro*.

Billard Top, Euro 5 ed Ermitage, all'apparenza circoli privati con ingresso riservato ai soci, nei fatti vere e proprie bische clandestine, controllate rispettivamente dalla famiglia Ursino, dai Crea e da Renato Macrì.

La gestione prepotente del mercato del tavolo verde da parte dei Crea inizia ad incrinare i rapporti tra le varie bische. Parallelamente, se prima il giro di affari di questi circoli ruotava attorno al Totonero, nell'ultimo decennio è il Texan hold'em a suscitare più interesse, tanto da far riservare una parte del locale a questo gioco.

Vengono aperti nuovi circoli senza però pensare alla turnazione dell'orario per permettere a tutti di lucrare. Siamo nell'ottobre 2007, Renato Macrì inaugura il Blu Notte pronto ad offrire un nuovo spazio da gioco per il poker texano.

Tavoli in sala, giocatori pronti a puntare, ma qualcosa va storto: la famiglia Crea, fino ad allora detentrica del monopolio in questo settore, irrompe nella bisca imponendo la sospensione dei giochi e indicando il Billard Top come unico luogo in cui era consentito il gioco del texas hold'em.

La vicenda non si risolve. Circa un mese dopo, vengono ritrovati dei candelotti di dinamite davanti al circolo Ermitage, che non esplodono solo per un difetto nell'innesco. L'episodio riaccade circa tre mesi dopo, quando un altro ordigno viene fatto esplodere proprio davanti alla carrozzeria adiacente il circolo. Nonostante non si sia individuato l'autore materiale dell'attentato dinamitardo, è verosimile immaginare questi atti come un tentativo di regolare i conti e la dimostrazione di come l'equilibrio tra i gestori del locale sia definitivamente saltato.

L'organizzazione di partite e tornei clandestini non è la sola strategia nel mondo del gioco d'azzardo illegale ad essere messa in campo per ottenere alti profitti. Un primo esempio è rappresentato dalle Slot Machine:

la loro grande diffusione e la semplicità con cui si possono manomettere per trarre profitto ha solleticato gli appetiti degli ambienti criminali.

Il giro d'affari che sta dietro alle macchinette comporta una spesa irrisoria paragonata ai possibili guadagni. Ne è un esempio lampante un dialogo riportato nelle carte dell'operazione *Gioco Duro*: “*Ma nelle macchinette non ci metti il cazzo e ti portano soldi. Adesso son venuti da noi, le hanno sequestrate; ci hanno fatto... 6.000 euro di verbale, 8.000 euro di verbale. Però... in 4 anni-5 anni, quanti sono, quelle macchinette li fanno... facevano una media di 6-7.000 euro al mese. [...] tanto lui le ha riattaccate di nuovo, se ne sbatte il cazzo!, ti paghi la multa e intanto lavori*”¹²⁵.

Un ulteriore guadagno certo per i gestori delle bische è la cosiddetta “*cagnotta*”: questo strumento “*consiste in una percentuale sulle vincite da gioco, incamerata da chi controlla la bisca, ossia una somma di denaro che il giocatore è tenuto a corrispondere alla casa*”¹²⁶.

L'entità della *cagnotta* può variare da un circolo all'altro, ma la sua dazione è obbligatoria.

Si legge, tra le pagine della sentenza *Gioco Duro*, nelle conversazioni intercettate, come due personaggi legati alle bische commentino la rendita di una serata in un circolo: “*L'altra sera sono andato io c'erano 15 persone, hanno finito alle 9 e mezza l'altra mattina, [...] Pino...La cagnotta la fai, eh!Minchia se la fai! 6 o 7 mila, a volte 7.000 o anche 5 mila la fai. Avevo tutte le sere il pienone, tutte le sere facevo tremila - quattromila di cagnotte*”.

Nel caso in cui le bische siano gestite dalle organizzazioni mafiose, parte della *cagnotta* viene destinata al mantenimento dei detenuti e delle loro famiglie.

Dalle dichiarazioni riportate da alcuni affiliati, si evince che la *cagnotta* è accompagnata da una certa sacralità. Sembra unanime il consenso che questa spetti a chi, con l'incarcerazione, ha perso la libertà. Un sacrificio e una prova della propria fedeltà alla causa criminale.

Nonostante i numerosi processi celebrati in Piemonte fin dagli anni '80 nei confronti di diverse organizzazioni mafiose (in particolare 'ndrangheta e mafia catanese) era opinione comune che la nostra Regione fosse un'isola felice, immune dalla infiltrazione delle mafie. Un territorio con gli anticorpi utili a proteggersi dal crimine organizzato. Una convinzione che si è protratta fino ai giorni nostri, smentita dalle recenti inchieste

125 Sentenza del 23.04.2010 emessa dalla Corte D'Appello di Torino - Operazione “*Gioco duro*”

126 Sentenza del 23.04.2010 emessa dalla Corte D'Appello di Torino - Operazione “*Gioco duro*”

che hanno testimoniato non solo l'infiltrazione ma il radicamento nelle nostre terre.

Per le mafie usura e gioco d'azzardo sono canali utili al riciclaggio di denaro sporco proveniente da altre attività illecite, su tutte il traffico di stupefacenti.

Operazione Minotauro: è 'ndrangheta ma non è usura

I reati di usura non vengono considerati nell'operazione Minotauro, la più imponente delle indagini antimafia piemontese, scattata l'8 giugno 2011, a Torino. Una sentenza storica a cui si è giunti, il 22 novembre 2013, con l'applicazione, in primo grado, di 37 condanne (di cui 23 per mafia) e 38 assoluzioni. A queste pene si devono aggiungere quelle comminate nei riti alternativi (abbreviato e patteggiamenti) che danno conferma all'impianto accusatorio dei P.M. titolari delle indagini. La struttura criminale portata nelle aule giudiziarie torinesi è quella sanzionata dal 416 bis. Condanne che sconfessano la tesi per cui il Piemonte fosse immune dal fenomeno mafioso.

L'operazione Minotauro, infatti, ha avuto il merito di svelare il radicamento, la fitta rete di relazioni, il modus operandi della 'ndrangheta, tra Torino e provincia.

Il principale scopo degli investigatori nella conduzione di questa indagine è stato quello di dimostrare l'esistenza dell'associazione mafiosa, delegando ad altre operazioni l'approfondimento sui reati fine che, della presenza mafiosa, sono forti indicatori. Tra questi reati proprio l'usura è uno dei principali, seppure non approfondito nelle pieghe di questa indagine.

Alcune decine di pagine sono dedicate però alla trattazione di un altro reato finanziario: l'esercizio abusivo del credito¹²⁷.

Personaggio centrale delle vicende legate all'esercizio abusivo del credito, trattate nell'operazione Minotauro, è Giuseppe Giofrè, uomo di punta della locale di 'ndrangheta di Natile di Careri, la cui sede principale si trova nella provincia di Reggio Calabria, ma che, fino all'operazione

127 D. lgs 385/93, art. 106, comma 1, "L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia". D.lgs 385/93, art. 132 "Chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 107 o dell'iscrizione di cui all'articolo 111 ovvero dell'articolo 112, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329".

Minotauro, aveva un'importante filiazione anche in Piemonte. Della locale piemontese Gioffrè era capo società, la seconda carica per importanza nella gerarchia 'ndranghetista. Questa la tesi della Procura di Torino, avvalorata da moltissimi elementi indiziari, che non ha avuto evoluzioni giudiziarie perché nel dicembre del 2008, Gioffrè è stato assassinato da due sicari a Bovalino, in provincia di Reggio Calabria. L'omicidio ha i contorni dell'esecuzione di matrice mafiosa. Un agguato in piena regola probabilmente scaturito dai contrasti tra Gioffrè e altre famiglie di 'ndrangheta per la gestione dei proventi del gioco d'azzardo in provincia di Torino.

Il suo nome compare decine di volte nelle carte dell'operazione Minotauro per i legami intrattenuti con personaggi che hanno poi subito pesanti condanne. Gioffrè avrebbe costituito una vera e propria banca abusiva, utilizzando come sede un bar di Settimo Torinese. L'esercizio commerciale veniva chiamato, da Gioffrè e dai suoi clienti, "l'ufficio" e svolgeva le funzioni di un vero e proprio sportello di banca.

Gioffrè si affidava ad alcuni promotori finanziari i quali preparavano le pratiche necessarie all'ottenimento di finanziamenti in cui lui stesso veniva indicato come beneficiario al posto dell'effettivo richiedente, avvalendosi nei rapporti con loro del suo status di mafioso.

Molti sono i soggetti, imprenditori e commercianti, che finiscono nella sua rete.

Chi non provvedeva al pagamento dei debiti era destinatario di chiari messaggi intimidatori. Come riportato nelle pagine dell'Ordinanza Minotauro, Gioffrè si rivolge così ad un suo debitore: "*Ai superato ogni limite ti cerco io come ti vedo ti farò vedere a cosa sono capace a costo di perdere tutto*" oppure "*Tu non ti rendi conto di quello che fai sei pazzo*" e ancora "*Bastardo ti faccio strappare la lingua così impari a rispondere*".

Come detto in precedenza, il reato di esercizio abusivo del credito e l'appartenenza alla 'ndrangheta non hanno potuto avere evoluzioni in sede giudicante, per l'avvenuta morte di Giuseppe Gioffrè.

Nonostante questo, la sua figura rimane scolpita nelle pagine di questa inchiesta ed ha avuto risvolti anche nelle aule di Tribunale. Per testimoniare il timore e l'assoggettamento che la 'ndrangheta esercitava nel territorio torinese alcune sue vittime sono state ascoltate dai P.M. e, con il loro reticenza a rispondere, hanno dimostrato il terrore ancora vivo.

L'usura non si denuncia!

Un sequestro di armi effettuato nel novembre 2009 a Moncalieri dalla Polizia Giudiziaria, porta all'arresto di cinque persone, tra cui Vincenzo Vallelonga¹²⁸. Dalle dichiarazioni rilasciate circa la reale proprietà delle armi, nasce un'indagine successiva nei confronti di Eduardo Cataldo¹²⁹ che porta a scoprire un gruppo unitario appartenente alla 'ndrangheta, dedito all'erogazione di prestiti usurari *“la cui restituzione veniva pretesa e riscossa attraverso pratiche estorsive”*¹³⁰.

Il 28 ottobre 2013, in seguito all'emissione dell'ordinanza di applicazione di misura cautelare, a firma del G.I.P Eleonora Monserrat Pappalettere, venivano arrestati insieme a Cataldo, Giuseppe Mirabella, Giovanni Rovito, Walter Isoni – all'epoca già detenuti per il procedimento *Esilio* nel quale verranno condannati, nel settembre 2014, per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso – e Renato Macrì personaggio di spicco della 'ndrangheta torinese.

Le vicende di usura ed estorsione di cui si parla non emergono in seguito alla denuncia da parte delle vittime. Nell'ordinanza si legge infatti di come *“gli elementi accusatori fondamentali provengano dalle risultanze delle intercettazioni, piuttosto che dalle frammentarie dichiarazioni delle persone offese”*¹³¹.

Nei paragrafi precedenti si è parlato di come le vittime di usura non si sentano sicure nemmeno nelle aule di Tribunale e di come, a volte, arrivino addirittura a ritirare le proprie costituzioni di parte civile. Molto più spesso capita che non raggiungano nemmeno la fase processuale perché troppo reticenti nel rivolgersi alle forze dell'ordine.

In questo caso specifico, troviamo un esempio dei molteplici fattori che, in generale, stanno alla base della ritrosia nello sporgere denuncia: *“l'imbarazzo derivante dall'aver dovuto ricorrere a canali non convenzionali di accesso al credito e dall'aver, le stesse vittime, creato i presupposti della vicenda criminosa [...], il sentimento latente [ndr.] di riconoscenza inevitabilmente sorto verso chi ha concesso un prestito che sarebbe stato invece negato da soggetti istituzionali, il timore di vedere il proprio nome correlato a quello della pericolosa organizzazione*

128 Nell'ambito del processo scaturito dall'operazione *Esilio*, in data 29.09.2014, Vallelonga V. patteggia i reati a lui ascritti (esclusa l'aggravante di cui all'art.7 L. n. 203/1991) la pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione

129 Condannato in primo grado nel processo *Esilio*, con sentenza del 19 settembre 2014 emessa dal Tribunale di Torino, per associazione di stampo mafioso (e altro)

130 Ordinanza di Custodia C nei confronti di Mirabella G. + 4 – R.G.N.R. 6592/2011 – R. G.I.P. 16803/2013

131 Ordinanza di Custodia Cautelare nei confronti di Mirabella G. + 4 – R.G.N.R. 6592/2011 – R. G.I.P. 16803/2013

criminale di cui gli usurai fanno notoriamente parte [...] e la paura [ndr.] di ritorsioni [...].¹³²

I reati ipotizzati nell'ordinanza a cui si fa riferimento, riguarderebbero due prestiti di denaro – il primo di circa 140 mila euro e il secondo di circa 90 – 100 mila euro – ottenuti da Maurizio A. e da Daniele C.¹³³, tra il 2007 e il 2008.

In quegli anni, Daniele C., insieme ad un'altra persona, è titolare di tre società: un'auto concessionaria con annesso autolavaggio con sede a Rivalta e un'agenzia immobiliare con sede a Torino.

Maurizio A., come da sua stessa ammissione riportata nelle carte dell'ordinanza a cui si fa riferimento, risulta essere un socio occulto di queste società, in quanto la sua partecipazione non può essere palesata a causa di un fallimento precedente.

Secondo quanto riportato dagli inquirenti, la vicenda usuraria legata al primo prestito avrebbe inizio nel 2008, quando Maurizio, versando in difficoltà economiche causate anche da prestiti privati contratti con altri soggetti, si rivolge a Giovanni Rovito.

Rovito frequenta da un po' di tempo la concessionaria di Rivalta perché è interessato all'acquisto di un'automobile. Scoprendo i problemi finanziari di Maurizio, Rovito fa presente di essere disponibile a prestare del denaro contante che possa essere utilizzato per acquistare nuove vetture da rivendere.

L'accordo iniziale prevede la concessione di un prestito di circa 140 mila euro sui quali Rovito guadagnerebbe il 6% mensile.

Da quanto si legge nell'ordinanza, soltanto in un momento successivo Maurizio scopre che *“la parte creditrice non è il solo Rovito [...] ma un'intera compagine criminale di stampo mafioso, che utilizza metodi intimidatori mafiosi per assoggettare alla propria volontà le vittime e così realizzare gli illeciti profitti derivanti dalla commissione dei reati – scopo in questa sede contestati”¹³⁴.*

La ricostruzione delle indagini permette di supporre che, almeno fino al settembre 2009, Maurizio ha corrisposto regolarmente il pagamento degli interessi corrispondenti a circa 6 mila euro mensili applicati sul capitale prestato.

Successivamente inizia ad avere delle difficoltà e come detto in precedenza per altre vicende di usura, è questo il momento in cui l'intero sodalizio mette in campo la sua forza intimidatrice per imporre il rientro

132 Ordinanza di Custodia Cautelare nei confronti di Mirabella G. + 4 – R.G.N.R. 6592/2011 – R. G.I.P. 16803/2013

133 Per il rispetto della privacy abbiamo preferito non indicare il cognome della vittime

134 Ordinanza di Custodia Cautelare nei confronti di Mirabella G. + 4 – R.G.N.R. 6592/2011 – R. G.I.P. 16803/2013

del debito.

I soggetti della compagine criminale più temuti da Maurizio, sono Giuseppe Mirabella, detto “*il nonno*” ed Eduardo Cataldo, detto “*Aldo*” o “*Pomodoro*”, perché ricoprono rispettivamente il ruolo di massimo vertice del sodalizio e di suo braccio destro. Giovanni Rovito parrebbe essere il finanziatore del gruppo grazie alla notevole disponibilità di denaro.

In particolare una conversazione intercettata tra Maurizio e Mirabella, dimostrebbe il carattere violento di Giuseppe Mirabella e la pressione estorsiva che viene messa in atto:

Mirabella: *sono Pippo!*

Maurizio: *Pippo come va?*

Mirabella: *va bene... ma ti sto aspettando e come mai?*

Maurizio: *la prossima settimana... sono fuori! La prossima settimana arrivo, gliel'ho detto a Gianni [Rovito, ndr.]. Non c'è problema, la prossima settimana ci vediamo e arrivo. Sono a Reggio Emilia, solo perché sto lavorando!*

Mirabella: *ma non è che ci stai pigliando per il culo!*¹³⁵

In un'intercettazione successiva si scopre che “*il gruppo criminale si propone di compiere azioni violente al suo indirizzo [di Maurizio, ndr] tanto che da un lato Cataldo pensa addirittura di andarlo a prendere a Reggio Emilia, mentre Mirabella è più propenso ad aspettarlo al suo rientro [ndr.]*” dicendo “*casomai quando viene ci tagliamo la faccia a questo ... cornuto e sbirro*”¹³⁶.

Daniele e il secondo socio, vengono a conoscenza della vicenda usuraria che coinvolge Maurizio soltanto nel 2010, quando scoprono che è sottoposto ad usura da numerosi soggetti per cifre rilevanti anche da prima dell'apertura delle società.

All'incirca nello stesso periodo si sviluppa la vicenda usuraria che coinvolge Renato Macrì in quanto creditore estraneo al gruppo criminale capeggiato da Mirabella, ma pur sempre collegato perché affiliato alla ‘ndrangheta.

In merito a questa vicenda, il 25 febbraio 2013, Maurizio e Daniele vengono sentiti nel procedimento Minotauro, “*a riprova del clima di intimidazione mafiosa che ha connotato la condotta criminale da essi subita*”¹³⁷.

135 Ordinanza di Custodia Cautelare nei confronti di Mirabella G. + 4 – R.G.N.R. 6592/2011 – R. G.I.P. 16803/2013

136 Ordinanza di Custodia Cautelare nei confronti di Mirabella G. + 4 – R.G.N.R. 6592/2011 – R. G.I.P. 16803/2013

137 Ordinanza di Custodia Cautelare nei confronti di Mirabella G. + 4 – R.G.N.R. 6592/2011 – R. G.I.P. 16803/2013

In quell'occasione Maurizio racconta di aver conosciuto Renato Macrì introdotto da tal "Giuseppe", titolare di un'impresa di recupero metalli ferrosi a Mappano, perché interessato all'acquisto di un'automobile. Successivamente, Macrì che collabora con una concessionaria di Torino, porta delle automobili da vendere a quella di Rivalta di cui Maurizio è socio occulto. Inizialmente, Macrì prende i tre quarti del guadagno ricavato dalla vendita delle auto. Successivamente la collaborazione muta da un mero scambio economico ad una pratica di usura: Macrì decide di lasciare l'intero capitale derivante dalle vendite e di imporre un interesse mensile dell'8%, pari a 8 mila euro al mese.

Maurizio afferma di non essere in possesso di documentazione comprovante il debito, in quanto le operazioni (per una decina di auto) avvengono tutte in contanti. Il debito iniziale, contratto attraverso il meccanismo di compravendita auto, è di 90-100 mila euro, ma intorno al 2009 la situazione economica peggiora. Per alcuni mesi l'imprenditore non riesce a corrispondere gli interessi che vengono quindi aggiunti al capitale iniziale in aumento vertiginoso.

Per cercare di racimolare un po' di denaro, la vittima prova a rivolgersi ad una banca nel tentativo disperato di accendere un mutuo per la ristrutturazione di un immobile. Questo finanziamento non viene concesso e come spesso accade a chi è vittima di usura, Maurizio non riesce più a restituire gli interessi e tantomeno il capitale.

Le richieste di Macrì si fanno incessanti fino a quando durante un litigio, "Renatino" schiaffeggia la vittima urlandogli "io sono Renato Macrì" per fargli capire che non aveva compreso con chi avesse a che fare e che a lui, i soldi doveva restituirglieli.

Presente durante l'episodio violento anche il Daniele, ed entrambi decidono di non riportare l'accaduto alle forze dell'ordine se non quando vengono convocati in Questura. Episodio ancora più grave se si pensa che Daniele, che svolge l'attività di pubblico ufficiale (perché impiegato presso il Tribunale di Torino, ufficio Unep¹³⁸) sarebbe obbligato a denunciare il fatto.

La paura provata in questi casi dalle vittime emerge in tutta la sua chiarezza durante l'udienza del processo Minotauro nella quale si sviscera la vicenda usuraria. Alla domanda del PM sulle motivazioni per le quali Maurizio avesse timore del Macrì, egli, con molta difficoltà e incalzato dal giudice Paola Trovato che lo invita diverse volte ad essere più esplicito, risponde in questo modo: *"avevo paura perché da quello che avevo capito faceva parte di un'organizzazione criminale. Non ho chiesto informazioni su Renato Macrì, però si è capito che c'erano dei precedenti. Su internet ho visto che c'erano dei*

*precedenti su di lui e ho capito che faceva parte della 'ndrangheta*¹³⁹. Aggiungeva poi: durante il litigio “*ho capito che io dovevo stare zitto e prendermi per forza gli schiaffi. [...] Io non ho denunciato niente, è venuta la polizia a prendermi e alla fine ho dovuto ammettere determinate cose. Ho ammesso la verità*”.

Alla fine del 2009, Maurizio comunica al socia di avere 200 mila euro di capitale da restituire. Macrì, considera questo debito in capo ad entrambi per la somma di 100 mila euro ognuno. Per questo motivo, Daniele è costretto dallo stesso Macrì a mettere in vendita l'autolavaggio e successivamente a chiudere l'auto concessionaria, nel frattempo fallita.

Per questa vicenda, nel maggio 2012, Renato Macrì nell'ambito del processo Minotauro, patteggia la pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione, in ordine al delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, al reato di estorsione connesso all'usura imposta a Maurizio e a Daniele e al reato di abusivo esercizio del credito. In continuazione con delle condanne precedenti per traffico internazionale di stupefacenti, in totale Macrì viene condannato a 14 anni, 8 mesi e 20 giorni di reclusione¹⁴⁰.

Per ciò che riguarda la vicenda che coinvolge Mirabella, Isoni, Rovito e Cataldo, abbiamo preso spunto dalle inchieste della magistratura perciò la tesi dei PM deve ancora essere confermata a livello processuale. Per questo vale la presunzione di innocenza per tutti i soggetti citati fino a sentenza definitiva.

L'usura nell'operazione San Michele

Le indagini per usura nella provincia torinese proseguono fino ai giorni nostri. Dopo tre anni di serrate investigazioni e di analisi incrociate dei flussi di denaro, il 1°luglio 2014, i carabinieri del Ros, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia torinese, danno esecuzione a venti ordinanze di custodia cautelare in carcere, tra Torino, Milano, Genova e Catanzaro, per associazione di stampo mafioso, estorsione, usura e traffico illecito di rifiuti.

Al centro dell'operazione denominata “*San Michele*”, un sodalizio di matrice 'ndranghetista, proiezione in Piemonte della locale di San Mauro Marchesato, in provincia di Crotone.

San Michele, uno dei santi cari alla 'ndrangheta, ma anche il nome di

139 Ordinanza di Custodia Cautelare nei confronti di Mirabella G. + 4 – R.G.N.R. 6592/2011 – R. G.I.P. 16803/2013

140 Sentenza n. 1356 del 23.05.2012 emessa Tribunale di Torino, divenuta irrevocabile in data 13.06.2013 con la quale i reati ivi contestati all'imputato sono stati ritenuti uniti dal vincolo della continuazione con i reati già giudicati con Sentenza della Corte di Appello di Torino del 10.02.1999, irrevocabile il 27.01.2000

un bar di Volpiano, dove gli indagati usavano ritrovarsi per discutere di affari.

Secondo quanto si legge nell'ordinanza, il gruppo criminale sembra essere attivo in diversi settori imprenditoriali, gestendo lavori pubblici e privati, principalmente nell'ambito della manutenzione stradale e dello smaltimento rifiuti.

Con il provvedimento emesso l'estate scorsa, è disposto il sequestro di 18 società, 145 immobili, 25 autovetture, 1 yacht e diversi conti correnti per un valore stimato di oltre 15 milioni di Euro oltre ad una cava a Chiussa San Michele, in Val di Susa.

La vicenda più interessante riguarda l'attività di prestito di denaro a tassi usurari, che sembrerebbe esser posta in atto da Pasquale Greco e da suo figlio Luigino, nei confronti di un imprenditore di La Cassa (TO), Danilo V.¹⁴¹, titolare di un'impresa di costruzione e impianti.

L'imprenditore trovandosi in difficoltà con la corresponsione della rata mensile pari a 1.050 euro, avrebbe chiesto l'intervento di Vincenzo Donato e di Giovanni Ardis. I due personaggi, si sarebbero mossi evitare che i Greco continuassero a vessare la vittima.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti il rapporto usurario tra Greco e l'imprenditore di La Cassa sarebbe iniziato nel 2009: a fronte di un prestito iniziale di 15 mila euro, pur avendo già restituito il doppio della cifra, la vittima avrebbe continuato a corrispondere rate, all'inizio di ogni mese, con un interesse pari all'8%.

Alla fine del 2011, Pasquale Greco, padre di Luigino, si sarebbe recato presso l'abitazione di Danilo V. insieme a tal "Beppe", con l'intenzione di intimidire la vittima per costringerla alla restituzione del debito. In quell'occasione, trovando a casa soltanto la mamma e la moglie, i due si sarebbero rivolti loro con atteggiamento minaccioso, definito "mafioso"¹⁴² dalle due signore terrorizzate a morte.

Due elementi in particolare emergono in tutta la loro gravità dalla lettura dell'ordinanza: innanzitutto, ancora una volta, la vittima pur dichiarando ad amici e conoscenti la volontà di denunciare i suoi usurai, non lo farà mai.

In secondo luogo, ancora più grave qualora sia confermato in una sentenza di condanna, il coinvolgimento nella vicenda di appartenenti alla Polizia di Stato e di un ispettore dei Vigili Urbani presso l'ufficio G.I.P.

141 Per il rispetto della privacy abbiamo preferito non indicare il cognome della vittima

142 Ordinanza di Custodia Cautelare nei confronti di Mirabella G. + 4 - R.G.N.R. 6592/2011 - R. G.I.P. 16803/2013

del Tribunale.

Giovanni Ardis - investigatore privato, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa nell'ambito dell'operazione San Michele - infatti, avrebbe organizzato un piano, insieme a Vincenzo Donato, nell'intento di far desistere i Greco dal minacciare l'imprenditore di La Cassa. Una vera e propria messa in scena che prevedeva il coinvolgimento di due agenti della polizia per far credere ai Greco che fosse stata aperta un'indagine per usura nei loro confronti.

Nonostante il tentativo di Ardis e soci, parrebbe che i Greco non si siano fatti intimorire, continuando a minacciare la vittima.

Soltanto Luigino Greco sembra cercare una mediazione quando, nel luglio 2011, racconta che il prestito originario proviene da una terza persona e che quindi lui stesso sta continuando a restituire il denaro, rimettendoci a sua volta. Per questo motivo avrebbe chiesto alla vittima di La Cassa la corresponsione di tre rate, da 5.000 euro al mese, per rientrare almeno di altri 15.000 euro entro la fine dell'anno.

In sostanza la vittima a fronte di un prestito iniziale di 15 mila euro contratto nel 2009, e avendo già restituito la somma di circa 30 mila euro, continua a pagare mensilmente gli interessi imposti dal gruppo criminale. L'intervento da parte di Ardis e di Donato non impedisce ai Greco di proseguire nelle condotte minatorie finalizzate a farsi restituire il denaro.

Ulteriori intercettazioni poste in essere durante le indagini non hanno permesso al P.M. di formulare altre contestazioni, ma hanno consentito di rilevare la dedizione da parte dei Greco all'attività di prestito a strozzo, intrattenendo rapporti usurari con almeno altri quattro soggetti, anche in concorso con altri appartenenti al gruppo criminale.

Sono numerosi, quindi, gli indizi di colpevolezza a carico dei Greco tanto che il Giudice dell'udienza preliminare ha accolto la richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata dal P.M.

Anche per loro, vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Il fenomeno dell'usura nel territorio del Verbano Cusio Ossola

È due anni fa, nel 2012, che il Verbano Cusio Ossola viene indicato come la provincia, tra le piemontesi, su cui grava il più alto tasso di rischio usura. Ad affermarlo è il Cnel, che nel lavoro di analisi portato avanti dall'Osservatorio Socio-Economico sulla Criminalità, concede al territorio verbanese questo poco edificante primato. Se a questo dato si aggiunge che è la provincia con la più alta spesa pro-capite per gioco d'azzardo in Piemonte, il rischio cresce a causa della necessità dei giocatori di avere a disposizione una liquidità continua.

I primi casi di usura risalgono agli anni '90, ma portiamo alla vostra attenzione un vicenda dei giorni nostri che si è sviluppata proprio in questo territorio.

Il 6 novembre 2012 le cronache cittadine riportano l'arresto da parte della Guardia di Finanza di Duilio Ruschetti, un imprenditore verbanese. L'accusa è di usura ai danni di 7 soggetti titolari di attività imprenditoriali tra il Verbano Cusio Ossola e il territorio novarese. L'inchiesta, scaturita dalla denuncia di 3 vittime, porta al ritrovamento nella cassaforte di Ruschetti di oltre 200 mila euro in contanti.

Le indagini scoperciano il sistema da lui messo in atto fin dal 2009. A fronte della concessione di prestiti, inizialmente di importi molto bassi per far fronte a spese ordinarie, le vittime si ritrovavano a dover corrispondere tassi usurari variabili tra il 40% e il 262% su base annua. La somma dei profitti, contata in assegni, cambiali e contanti, veniva estorta attraverso minacce esplicite, ma anche attraverso l'esercizio della violenza.

Molti sono gli indizi a carico di Ruschetti che lo portano a decidere di patteggiare la pena. Il 21 ottobre 2013, il Tribunale di Verbania lo condanna a 4 anni di reclusione per il reato di usura.

Novara: strozzinaggio e usura targato mafia

*"Io mi arrabbio perché vorrei sapere cosa sapevano tutti, cosa hanno taciuto, perché non dicono niente, perché le voci in questa città non si concretizzano mai in qualcosa come un esposto o una denuncia".*¹⁴³ Così si sfogava il sostituto procuratore di Novara Giovanni Caspani in un'intervista sul tema dell'usura del luglio 2012, pubblicata dall'Osservatorio Provinciale di Libera sulle mafie di Novara.

Poche sono le denunce e i processi, spesso liquidati in poche righe dagli organi di stampa. Sotto questa superficialità la realtà dell'usura in provincia di Novara si è sviluppata e ha prosperato, ma negli ultimi anni alcune inchieste hanno portato alla luce una fitta rete di relazioni pericolose e legami con la criminalità organizzata nella più lombarda delle province piemontesi.

Tra le vicende più rilevanti di usura nel novarese c'è sicuramente l'inchiesta che vede indagato Giuseppe Di Giovanni, all'epoca dei fatti titolare di una concessionaria di camion.

Il fatto concerne dei prestiti usurari erogati ad un imprenditore bresciano tra il luglio 2007 e il settembre 2009, rispettivamente di 15 mila, 30

143 A. Buscaglia, *Borgo Pulito un anno dopo: dialogo con Giovanni Caspani*. Osservatorio provinciale di Libera Piemonte, Novara 2012 (osservatorionovara.libera-piemonte.it)

mila, 18 mila e 59 mila euro.

Secondo quanto ricostruito dalla relazione di un perito del Tribunale di Novara durante il processo di primo grado, gli interessi applicati da Di Giovanni su queste somme oscillavano tra il 199,12% e il 267,84%. Complessivamente l'imprenditore è costretto a restituire 242 mila euro a fronte di un totale di 122 mila euro prestati, pagando in contanti, assegni e anche con un carico di gomme. L'inferno dell'imprenditore bresciano si conclude il 29 marzo 2013 con la condanna in primo grado a 3 anni di carcere per l'usuraio Giuseppe Di Giovanni.

In epoca più recente, si svolge l'operazione *"Borgo Pulito"*.

Il 30 maggio 2011, un blitz dei Carabinieri nella zona di Borgo Ticino porta alla luce un giro di usura ed estorsioni che, in meno di un anno e mezzo, è riuscito a movimentare nella provincia di Novara oltre 7 milioni di euro con ramificazioni anche a Milano, Trapani e Napoli. Un lavoro nato dalla denuncia di un incendio doloso nel 2009 che si sviluppa in maniera inaspettata per gli stessi inquirenti e porta alla scoperta di una sconvolgente realtà. Quattordici gli arrestati, tra cui Pietro Raso, imprenditore di Borgo Ticino e Sergio Panariello, imprenditore napoletano.

All'origine della vicenda usuraria c'è un prestito di 150 mila euro contratto da Pietro Raso, titolare di un'azienda edile con Fortunato Valle, figlio di Francesco Valle, il patriarca dell'omonima 'ndrina legata ai De Stefano di Reggio Calabria, operante in Lombardia e pesantemente coinvolta nell'operazione *"Crimine-Infinito"*.

Originari di Reggio Calabria, i Valle si trasferirono in Lombardia nei primi anni '80, in seguito alla violenta faida che insanguinò la Calabria in quegli anni e che vide contrapposti i De Stefano e i Piromalli alla vecchia generazione di boss, capeggiati dai Macrì. Arrivati in origine a Vigevano, ben presto spostarono il loro centro operativo nell'hinterland milanese, operando soprattutto nel campo dell'usura e della estorsioni, senza dimenticare i tentativi di infiltrazione nella politica locale. Un'ascesa continua per il clan, tale da meritarsi ampia trattazione nella relazione della Direzione Nazionale Antimafia del 2010 e, in seguito, nelle prime pagine dei quotidiani nazionali per le numerose inchieste di spicco che li hanno visti coinvolti.

È lo stesso Raso, durante alcuni interrogatori, a descrivere accuratamente agli inquirenti i rapporti con i Valle. La vicenda usuraria inizia nell'estate del 2007, quando all'imprenditore borgo ticinese non vengono pagati alcuni lavori eseguiti del valore di un milione e 900 mila euro.

Non riuscendo, a sua volta, a pagare gli stipendi dei dipendenti, l'im-

prenditore racconta di aver avuto il primo contatto con Fortunato Valle nell'agosto del 2007 in un ristorante di proprietà della famiglia Valle. In quell'occasione Raso riceve un primo prestito di 150 mila euro, con l'obbligo di restituirne 180 mila entro il mese successivo. Non riceve minacce da Fortunato Valle alla consegna del denaro, ma successivamente racconta che *“dal suo tenore di voce era chiara l'intimidazione ed era altrettanto chiaro che io non avrei potuto sbagliare, pena la mia incolumità e probabilmente quella dei miei familiari”*.¹⁴⁴

Non riuscendo a rispettare la scadenza di settembre, Raso ottiene un rinvio di un altro mese dopo aver pagato i 30 mila euro di interessi. Per questo rinvio Fortunato Valle pretende ulteriori 30 mila euro, che però Raso non riesce a pagare.

In un incontro successivo, l'imprenditore viene schiaffeggiato da Valle che lo minaccia dicendo che *“avrebbe scavato una buca l'avrebbe ammazzato [ndr.] e buttato dentro”*.¹⁴⁵

Raso subisce l'usura da parte di Fortunato Valle dall'agosto 2007 fino al maggio del 2009, versando complessivamente un milione e 200 mila euro, il tutto sotto costante minaccia.

Racconta agli inquirenti: *“Più volte al telefono mi ha minacciato di morte. Io avevo timore ed ho timore di Valle perché in giro si dice che è legato alla 'ndrangheta ed anche lui più volte mi ha detto ciò”* e ancora *“In un'occasione [...] lui mi ha telefonato intimandomi di pagare. Io non ne potevo più e sono scoppiato in lacrime e gli ho detto che mi sarei suicidato, che comunque ero già un uomo morto e che non me ne fregava più niente”*.¹⁴⁶

La vicenda si conclude quando Fortunato Valle comprende di non poter spremere ulteriormente l'imprenditore. Raso, nonostante tutto, decide di non rilasciare dichiarazioni in merito alla sua situazione fino a quando, nel luglio 2010, il suo aguzzino viene arrestato insieme a 14 persone grazie agli atti raccolti dai magistrati novaresi che confluiscono in un'inchiesta coordinata dalla DDA di Milano e da Ilda Boccassini. Fortunato Valle verrà condannato a 24 anni di reclusione in primo grado nel luglio del 2012 dal Tribunale di Milano per associazione mafiosa, condanna poi confermata in secondo grado nel giugno del 2013.

Quando è ancora minacciato dai Valle, spinto dalla condizione di bisogno e dalla disperazione, Raso decide di ricorrere nuovamente al prestito

144 Ordinanza di Custodia Cautelare del Tribunale di Novara - Operazione “Borgo Pulito”

145 Ordinanza di Custodia Cautelare del Tribunale di Novara - Operazione “Borgo Pulito”

146 Ordinanza di Custodia Cautelare del Tribunale di Novara - Operazione “Borgo Pulito”

ad usura rivolgendosi all'imprenditore napoletano Sergio Panariello.

Il primo incontro si svolge nel 2008 a Napoli dove Pietro Raso, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, 90 mila euro in contanti e assegni, da restituire con un interesse mensile del 10%. In poco più di un anno Raso restituisce a Panariello quasi 100 mila euro di soli interessi, senza riuscire mai a saldare il debito iniziale. La vicenda sembra concludersi nella primavera del 2010 quando i due raggiungono un accordo che prevede il pagamento di 175 mila euro. In realtà Raso non riesce a pagare una somma così elevata quindi propone a Panariello la cessione di due villette in costruzione, di proprietà di suo cugino, del valore di circa 280 mila euro ciascuna. Anche questo scambio però non va a buon fine.

La situazione peggiora ulteriormente quando, secondo l'impianto accusatorio, Raso, in un ultimo tentativo disperato di salvare la sua azienda, avrebbe deciso di diventare a sua volta usuraio. Le vittime, principalmente imprenditori del settore edile e dell'indotto, come lui, trovandosi in difficoltà economica, avevano bisogno di liquidità.

Questo ultimo gesto estremo non salva l'azienda di Pietro Raso che verrà dichiarata fallita nel gennaio 2011. Dopo circa un anno, nel dicembre del 2012 Pietro Raso e Sergio Panariello, tra gli altri vengono rinviati a giudizio per il reato di usura nell'ambito del procedimento "Borgo Pulito". Affronteranno il giudizio del Tribunale attraverso il rito ordinario che, dopo numerosi ritardi e rinvii dovrebbe celebrarsi nel novembre del 2014.

Solo il naturale corso della giustizia potrà stabilire la loro eventuale colpevolezza per questo vale la presunzione di innocenza per tutti i soggetti citati fino a sentenza definitiva.

All'ombra dei casi più eclatanti ci sono molte piccole situazioni di usura *familiare*, nelle quali conoscenti e amici si sono trasformati in aguzzini nei confronti di persone in difficoltà economica.

Nel marzo del 2013 è arrivata la condanna del Tribunale di Novara a 3 anni, 5 mesi e 15 giorni di carcere per Giovanni Rizzi, ragioniere di Borgomanero arrestato nel 2006, al termine di un processo durato 2 anni e riguardante dodici episodi di usura distribuiti tra il 1999 e il 2005. Rizzi avvicina persone in difficoltà economica escluse dal canale ordinario del credito concedendo loro prestiti; gli imprenditori che accettavano però si trovavano ben presto nell'impossibilità di restituire gli interessi, che oscillavano dal 60% al 130%, e quindi costretti nuovamente a rivolgersi a Rizzi per nuovi prestiti. Al termine del processo Rizzi ha dichiarato di non aver mai avuto intenzione di commettere il reato di usura né di aver avuto coscienza di stare commettendo un simile reato.

Conclusione

I fatti, le operazioni e i processi che abbiamo preso in considerazione in questo capitolo ci sono serviti per testimoniare come l'usura sia una realtà nel nostro territorio. Un fenomeno antico, capace di coinvolgere fasce diverse della popolazione che si trovano in difficoltà economiche per svariati motivi.

Abbiamo poi cercato di sottolineare i meccanismi attraverso i quali viene praticata l'usura. Meccanismi che si modificano nel tempo, ma mantengono una costante: l'applicazione di tassi d'interesse esorbitanti che portano il debitore a cadere in un vortice dal quale difficilmente riuscirà ad uscire. L'unica possibilità è la denuncia, opzione che troppo spesso non viene scelta dalle vittime schiacciate dalla paura, soprattutto se i soggetti che praticano l'usura sono interni alle associazioni criminali di stampo mafioso.

Lo scenario rappresentato, quindi, inquadra l'usura come un reato diffuso in Piemonte, commesso da soggetti diversi – appartenenti ad organizzazioni o singoli slegati da gruppi criminali – ma che non emerge in tutta la sua gravità a causa delle poche denunce.

Con questo Quaderno abbiamo cercato di accendere i riflettori su questa emergenza non solo piemontese, sperando di poter dare un contributo al dibattito, nell'ottica di un miglioramento possibile.

Appendice: le interviste

Luigi Silipo – Capo della Squadra Mobile di Torino

1. *Qual è la situazione dell'usura in Piemonte alla luce delle più recenti inchieste, soprattutto quelle legate alla criminalità organizzata?*

Il quadro dell'usura in Piemonte rispecchia un po' il quadro che ci può essere in qualsiasi realtà italiana perché ci sono due tipi di discorsi da fare sull'usura: sicuramente c'è un interesse da parte della criminalità organizzata al fenomeno perché è un metodo sicuro per loro e perché comporta meno rischi di riciclare il denaro che viene da altre attività illecite. Inoltre dimostrare il reato di usura senza una collaborazione di chi subisce l'attività usuraria è complesso, perché il denaro in sé non è un oggetto illegale. Andare a dimostrare che un prestito ed un possesso di denaro è collegato ad attività illecita è difficile perché l'usura sottostante un prestito ad interessi spropositati, quindi la collaborazione diventa fondamentale per accertare l'interesse spropositato e la minaccia che sottintende.

La realtà del Piemonte, dal punto di vista della criminalità organizzata, non è immune perché le operazioni antimafia che sono state condotte hanno dimostrato prevalentemente l'esistenza della *ndrangheta*. Nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata proprio recentemente è stata scoperta un'attività di usura in pregiudizio di alcuni imprenditori locali che avevano degli autosaloni a Torino e provincia commessa da soggetti che sono stati arrestati e giudicati nell'operazione *Minotauro*, legati ai clan dei calabresi che svolgevano questa attività di usura con i metodi tipici dell'aggressione mafiosa, ossia la minaccia e le lesioni personali più o meno gravi.

A volte la minaccia può essere implicita perché l'usurato sa che la persona a cui chiede denaro è appartenente alla *ndrangheta*, alla mafia, alla criminalità organizzata e quindi la sola appartenenza può generare il rischio e quindi la paura nella persona che chiede denaro. È anche vero che i soggetti che ruotano intorno ad un personaggio di spicco della criminalità organizzata possono farsi forti di quel nome per incutere ancora

più timore.

Però l'usura è un fenomeno anche più vasto che non è necessariamente ricollegato alla criminalità organizzata perché l'interesse della ndrangheta e di soggetti che delinquono è presente dove comunque ci sono soldi.

2. *Che differenza c'è tra l'usura legata alle organizzazioni criminali e l'usura semplice, messa in atto da soggetti singoli?*

Per certi versi dal punto di vista della pericolosità può essere anche più insidiosa e più infima, perché mentre chi si rivolge ad un appartenente alla criminalità organizzata sa a chi si rivolge, altri usurai vengono presentati o si presentano come benefattori. È questo il grande rischio che corrono le persone quando si rivolgono all'usuraio che viene presentato, o si presenta, come benefattore.

L'usura è presente laddove c'è una situazione di crisi personale, anche in società e ambienti dove c'è ricchezza, quindi è chiaro che una realtà economicamente avviata stimola l'appetito sia delle organizzazioni criminali sia in soggetti che soprattutto in tempo di crisi si propongono come benefattori. L'usura semplice esiste ed è dimostrata: in zone non ad altissima densità mafiosa come il Piemonte ha un'incidenza un po' diversa rispetto a dove la criminalità organizzata nasce, parlo della Calabria e della Sicilia.

In queste realtà è più facile trovare l'usuraio semplice che si pone, spesso e volentieri come un benefattore, salvo poi rivelarsi quello che è. L'usuraio semplice può fare una minaccia fisica, può arrivare alla lesione, ma c'è la minaccia subdola che è quella del protesto, del versare gli assegni che vengono dati a garanzia dei soldi.

La differenza che ho riscontrato in questi due anni in Piemonte, tra usura semplice e usura commessa da appartenenti alla criminalità organizzata, è che nel secondo caso si ha il ricorso alla capacità intrinseca all'organizzazione a minacciare a fare pressione sulla vittima e si arriva anche ad aggressione fisica. Nell'usura semplice c'è un meccanismo diverso ossia quello della pressione fatta tramite la minaccia di depositare gli assegni e quindi di mandare in protesto. Da qui i danni sono elevatissimi, sia in un caso sia nell'altro.

3. *Quali sono le difficoltà maggiori che incontrate nelle inchieste sull'usura? Ricevete molta collaborazione dalle vittime oppure incontrate silenzi e reticenze?*

La difficoltà nelle indagini di usura è proprio la reticenza a collaborare o la difficoltà nell'aver una denuncia. Ci sono due fattori che entrano in gioco nella psicologia dell'usurato: da un lato la paura, naturalmente,

che è la più frequente. Dall'altro lato c'è la vergogna, perché le persone si vergognano non solo di essere in difficoltà economiche, ma soprattutto di essersi rivolti a persone che credevano potessero aiutarle quando invece si sono messe in situazioni dalle quali non si può uscire. Bisogna essere estremamente chiari ed estremamente fermi nel dire che l'unico modo per uscirne è collaborare.

Purtroppo si arriva alla denuncia solo quando la vittima non vede alcuna via di uscita. A quel punto sentendosi in pericolo e sentendosi disperata sceglie, coraggiosamente, di denunciare, ma per non porre fine alla propria vita: non solo in senso letterale, ma anche nel senso di vita sociale. Entrare in questo meccanismo significa entrare in una spirale di violenza psicologica dal quale si può uscire solo attraverso la collaborazione, proprio perché il reato di usura diventa difficile da dimostrare nel momento in cui una persona non racconta le cose come stanno. Bisogna vincere questa vergogna o paura, perché denunciare un usuraio significa firmare un'assicurazione sulla vita: difficilmente chi è denunciato per usura andrà a compiere atti ritorsivi, e poi entra in gioco anche la protezione dello Stato che viene assicurata chi denuncia.

L'unico modo è quello di collaborare. Purtroppo i casi di collaborazione sono pochi, però importanti. È capitato che grazie ad una persona che ha collaborato e denunciato i fatti, le attività investigative che sono state realizzate hanno fatto emergere altri episodi di potenziale usura. Purtroppo le persone che poi sono state interpellate in merito a quello che era stato acquisito hanno negato il rapporto usurario anche se era pressoché evidente.

4. *Dalle inchieste che profilo emerge di usurai e usurati?*

Non bisogna pensare sempre all'usuraio come appartenente alla criminalità organizzata o come ad una persona violenta. L'usuraio è una persona che spesso e volentieri si traveste da benefattore e a volte non ha neanche atteggiamenti violenti nei confronti dell'usurato, però le minacce che realizza sono anche più efficaci dell'aggressione fisica. È una persona talmente subdola che anche con atteggiamento non apertamente violento costringe la vittima a comportamenti in suo favore a fare degli atti in suo favore, come cedere la casa, firmare fidejussioni, cedere partecipazioni di quote. Da un lato abbiamo il tipico usuraio violento che si circonda di scagnozzi che usa in caso di necessità per spaccare le gambe o per fare azioni ritorsive: bruciare macchine, portoni, minacciare e pedinare.

Dall'altro c'è anche l'usuraio più subdolo che facendo credere di essere un benefattore, inganna la vittima che essendo in uno stato di bisogno

tale, a volte accondiscende arrivando a perdere un patrimonio tale da non consentirgli più di espletare le sue funzioni sociali.

Il mondo dell'usura è un mondo di una vera e propria economia parallela. È un mondo chiuso in cui la gente si conosce e indirizza le persone che sono in difficoltà dall'usuraio. Diventa un sistema di economia distorta e parallela. In altre realtà si è riscontrato un vero e proprio mondo di economia sommersa perché l'usurato a sua volta per risolvere i suoi problemi economici diventava usuraio, e questo crea una catena che si allarga sempre di più e costituisce un'economia distorta, deviata e parallela.

A volte si fa ricorso all'usurario non solo per necessità impellenti, c'è gente che si inguaia per comprarsi la macchina, per organizzare un matrimonio speciale ai figli. A volte c'è uno stato di necessità che determina la situazione di usura, altre volte c'è l'incoscienza della vittima che per apparire più di quello che è fa il cosiddetto passo più lungo della gamba. L'usurato in sé è una persona che è vittima da una parte e soggetto attivo dall'altra. La disperazione che determina il rapporto di sudditanza nei confronti dell'usuraio vero e proprio la scarica nei confronti della terza persona.

5. *Esiste un legame tra l'usura e il gioco d'azzardo, sia lecito che illecito?*

Sicuramente. Il gioco d'azzardo è un fattore di rischio perché, come ogni gioco, deve essere praticato con moderazione e deve essere vissuto come un hobby. È chiaro che, nel momento in cui si pensa che il gioco d'azzardo genera denaro, c'è un forte interesse anche da parte della criminalità organizzata.

Essendo il gioco d'azzardo una pratica che può generare del debito, per far fronte al debito ci può essere l'accesso al credito usurario. È un campo dove è possibile riscontrare la devianza dell'usura e soprattutto laddove si genera una dipendenza. Il giocatore non riesce a rinunciare dal gioco da cui dipende e per poter continuare a giocare fa ricorso al credito illegale. Si rivolge all'usuraio anche perché si vergogna e nega la dipendenza.

6. *Anche i Compro Oro, in grandissima diffusione, sono un settore a rischio per quanto riguarda l'usura?*

Per quel che riguarda il fenomeno del Compro Oro, è sicuramente un settore a rischio, ma non è generalizzato. In Piemonte, al momento non ha riscontrato il fenomeno, ma non è detto che non ci sia perché laddove non c'è una denuncia o una segnalazione diventa difficile indagare.

Il pericolo legato al fenomeno della diffusione dei Compro Oro è più

quello della ricettazione, anche se come settore a rischio può generare un ricorso al credito abusivo e usurario.

7. *Quali sono gli strumenti per contrastare l'usura?*

Gli strumenti per combattere l'usura ci sono, la difficoltà maggiore è farlo capire a chi è vittima di usura. L'unico modo per uscirne, è la collaborazione. Nel momento in cui vi è una denuncia e c'è la richiesta di protezione, lo Stato interviene; c'è un sistema articolato di protezione che ha diversi livelli fino a raggiungere lo status di protezione applicato ai testimoni di giustizia, a cui viene ricostruita una nuova opportunità di vita. Inoltre c'è la possibilità di accedere al fondo anti usura. C'è tutto un sistema normativo che va a tutelare la persona che viene colpita da questo reato.

D'altra parte, però, bisogna fare un altro tipo di considerazione. Bisogna evitare le speculazioni perché la situazione deve essere reale. Alcune volte è stato riscontrato anche che di soggetti che hanno denunciato di essere vittime di usura in realtà non lo erano. Avevano ricevuto in prestito dei soldi che non volevano restituire.

In alcuni occasioni c'è la denuncia strumentale per ottenere l'accesso al fondo. La denuncia deve essere concreta e completa, corredata di autori del reato e di motivi.

La cosa importante è che chi è sottoposto a questo vincolo se ne liberi con la consapevolezza che solo con la collaborazione e con la denuncia può avviare una nuova vita. Si può ricominciare, lo Stato mette a disposizione una serie di strumenti efficaci per chi collabora in maniera reale e concreta.

È chiaro che devono essere fatte delle valutazioni sulla concessione dell'accesso al fondo proprio per evitare strumentalizzazioni. Per mia esperienza investigativa non ho riscontrato problemi di accesso al fondo nel momento in cui abbiamo fatto indagini su denunce serie con una collaborazione totale. Purtroppo passa un po' di tempo, ma quello è normale.

Ho riscontrato che i fondi non sono stati concessi quando non c'erano presupposti. I primi anni di squadra mobile capito di dirigere l'antiracket. Alla fine la vita della vittima diventa anche la vita tua perché si stabilisce un legame, si partecipa a situazioni di pericolo che si vivono quotidianamente.

In situazioni dove le indagini dimostrano la collaborazione piena e totale, l'accesso al fondo c'è. Capita che non venga concesso perché magari, facendo le distinzioni da caso a caso, non ci siano le condizioni.

La persona che denuncia deve avere pazienza, c'è un periodo in cui bisogna fare dei sacrifici. Nel momento in cui si denuncia una situazione

di pericolo da cui si vuole uscire si deve fare in conti con il presente con il passato e si deve guardare al futuro. Il passato è un passato tragico, di disagio che ha portato ad un presente complesso che è quello di essere vittima di usura, di vedere a rischio la propria vita di aver perso completamente la propria libertà e serenità, per se stessi e per la propria famiglia. Il futuro è un futuro di luce. È necessario aspettare i tempi di sviluppo delle indagini che generalmente non sono eccessivi perché si guarda prima alla situazione di pericolo del denunciante e poi c'è il sacrificio da affrontare che è quello di cambiare concretamente vita. Un anno e mezzo di sacrificio vale una rinascita rispetto all'inferno che si è subiti negli anni precedenti, nei quali si è stati vittima di usura.

L'attività di sostegno portata avanti dal servizio SOS Giustizia è un'attività importante e meritevole, perché a volte, l'usurato va convinto. A volte nel dialogo si fa capire alla persona la situazione che sta vivendo che molto spesso non è percepita nella sua gravità. La loro vita diventa un vortice di ansia.

Marco Bertoluzzo - Giurista e criminologo, promotore della Casa dei conflitti del Gruppo Abele

1. Quali sono le vittime di usura? Esiste un identikit oppure è un fenomeno che coinvolge diverse categorie sociali indiscriminatamente?

Come per le vittime di reato ha senso parlare di vittime e non di vittima, credo che anche per quanto riguarda il fenomeno dell'usura si debba parlare di vittime, nel senso che sappiamo di situazioni nelle quali il soggetto è un operatore commerciale, o un imprenditore, o comunque la sua vittimizzazione è legata alla sua professione. Ma ci sono situazioni nelle quali la vittima è semplicemente un cittadino che purtroppo è entrato in una dinamica debitoria causata per esempio dal gioco, oppure si trova in una situazione di emergenza, ha bisogno di liquidità per un problema familiare per una situazione temporanea di difficoltà. Una situazione legata a momenti ed eventi della sua vita privata e personale. Significa che in questo cittadino c'è una speranza di uscire dalla situazione debitoria legata per esempio ad un'attività lavorativa che porta in ogni caso delle risorse.

È bene parlare di vittime e di situazioni molto diverse che sono accumulate da questa situazione di vittimizzazione: in vittimologia si parla di vittima attiva e di vittima passiva. C'è un dibattito rispetto alla vittima dell'usura: qualcuno dice che è una vittima attiva perché ha una relazione con l'autore di reato; e anche vero però che vittima, lo dice il termine stesso, significa agnello sacrificale. C'è nella vittima una condizione di passività legata al fatto che qualcuno che ha un potere lo esercita su di te,

quindi la caratterizzazione del subire prepotenze e minacce da parte di qualcun altro: ecco, questo elemento della passività rimane.

È vero che in moltissimi casi la vittima dell'usura sa di entrare in un meccanismo malato, in una condizione che lo schiaccerà lo farà soffrire, però è anche vero che c'è sempre la speranza di risolvere i propri problemi. Quindi è una vittima che conosce il suo autore, è una vittima che sicuramente conosce le linee di credito non ufficiali, non garantite, perché magari ha già contratto prestiti.

2. *In che modo le vittime di usura possono uscire dalla loro situazione di crisi? Quali sono i loro bisogni e le loro necessità?*

Quando si parla di bisogni delle vittime generalmente riassumiamo in tre questioni: la vittima ha bisogno di riprendere il controllo della situazione e quindi di superare quel senso di impotenza in cui si trova e quindi è sicuramente molto utile un'informazione rispetto alla tutela giuridica. Il secondo è un bisogno emotivo: la vittima di reato ha sempre bisogno di vedere riconosciute le sue emozioni, di ricevere un supporto, una vicinanza rispetto a questi percorsi che sta per intraprendere. Infine c'è un bisogno di protezione e di rassicurazione.

Credo che nelle vittime di usura questi bisogni siano quanto mai attuali. Soprattutto questo impatto con le emozioni. Noi dobbiamo immaginare che la persona che subisce un reato come quello dell'usura vive una condizione emotiva molto pesante, una condizione attraversata prima di tutto dalla paura che diventa terrore e qualche volta angoscia, e che crea delle situazioni paralizzanti rispetto alla propria vita e alle relazioni, perché nel fenomeno dell'usura non è solo coinvolta una vittima, ma tutti i suoi familiari, le persone vicini e i suoi collaboratori. Quindi una situazione di cui bisogna tener conto e bisogna essere capaci di trattare e di entrare in relazione con la paura.

La seconda questione è quella dell'inganno, della fiducia tradita. Si cerca un prestito per uscire da una situazione di difficoltà e si conoscono i meccanismi, però è anche vero che man mano la vittima sente di precipitare in un baratro e ha la percezione di esser stato raggirato e di esser entrato in un meccanismo dove, come sappiamo, la situazione debitoria diventa sempre più complessa perché aumenta in modo incredibile.

La terza questione è legata all'isolamento. Gli operatori dicono che la denuncia è la fine di un incubo, ma non è solo la fine di qualcosa di negativo è anche l'inizio di un cammino in salita. Quindi, fine di un incubo, ma l'inizio di un percorso lungo e complicato. È facile che la vittima nel momento stesso della denuncia e immediatamente dopo senta questo

senso di abbandono da parte delle istituzioni; sente di aver iniziato un duello, una lotta contro qualcuno che è molto più forte rispetto al quale ci si sente impotenti.

3. *Come si sviluppa il percorso delle vittime di usura dopo la denuncia?*

I paesi europei più avanzati nelle legislazioni a favore delle vittime hanno sempre immaginato e previsto un percorso di accompagnamento. Sicuramente il nostro sistema questo non lo prevede; è uno degli obiettivi che bisogna darsi nei prossimi anni, cioè quello di accompagnare le vittime di reato dal primo momento in cui lo subiscono fino alla fine di un percorso giudiziario che è duro e duraturo.

Le vittime di usura hanno assolutamente bisogno di essere accompagnate e orientate. La vittima si trova sola, ha paura, è smarrita e angosciata. Il riferimento di un tutor, di un accompagnatore, può essere un riconoscimento fondamentale nel percorso di liberazione da questa schiavitù.

L'accompagnamento va fatto da operatori che siano disponibili ad ascoltare, a supportare, a orientare; sono molto importanti la consulenza giuridica, un piano economico che permetta di uscire da situazioni di debito e un supporto psicologico. come secondo livello. È importante un percorso che aiuti a rimettere in discussione l'uso del denaro: le iniziative più interessanti in Italia vanno proprio in quella direzione, non solo un aiuto alla vittima anche economico, ma soprattutto una rimessa in discussione di tutti i principi legati all'uso del denaro e all'abuso del ricorso a forme creditizie da circuiti legali e illegali.

È un percorso difficile nel quale l'accompagnamento è fondamentale. Purtroppo abbiamo visto drammi di persone che hanno chiuso la loro esperienza di vita, si sono suicidati proprio rispetto a questa situazione di solitudine. È necessario anche un accompagnamento da cittadino, dove l'esperto interviene con le sue competenze specifiche in alcuni momenti, rispetto alla legge, rispetto all'elaborazione di un trauma anche attraverso una dinamica di mutuo aiuto, di incontro e di confronto con altre vittime. Tutto questo però dentro un percorso in cui ci sia un riferimento importante, una guida che aiuti il cambiamento perché è una trasformazione culturale e mentale.

In questo dove si colloca l'esperienza delle Rete Dafne?

L'esperienza di Rete Dafne a Torino e provincia è significativa, proprio perché si è voluto offrire alle vittime di reato un percorso di accompagnamento. Si prevede un contatto con le forze dell'ordine, che vanno sensibilizzate sul tema della vittimologia. Il discorso della sensibilizzazione delle forze dell'ordine deve procedere perché è un punto essenziale da

migliorare nel nostro paese. Devono essere professionalmente capaci di accogliere la vittima e di orientarla anche perché tutte le ricerche in campo europeo ci dicono che la vittima si fa aiutare se al momento del primo impatto trova una disponibilità, altrimenti si chiude in se stessa.

Da non dimenticare, rispetto a questo, è il numero oscuro. Noi parliamo di vittime pensando di conoscerle a partire dai dati delle statistiche giudiziarie. In realtà il vero problema è rappresentato da tutte quelle situazioni che non vengono denunciate e quindi non emergono. Rispetto a questi fenomeni poco si sa perché vediamo solo la punta dell'iceberg e tutto il resto è sommerso. Rispetto a Rete Dafne è fondamentale questo lavoro di sensibilizzazione di contatto e di lavoro con le forze dell'ordine. Importante poi un orientamento verso l'accompagnamento sociale, nello specifico una consulenza psicologica o addirittura psichiatrica nel caso di evento traumatico, consulenza legale di orientamento e tutta una serie di iniziative che stanno partendo, non ultima questa idea su cui stiamo lavorando dei gruppi di parola. Lo scorso hanno, come chiusura di un percorso di elaborazione di rivisitazione del proprio vissuto di sofferenza e di dolore, abbiamo accompagnato un gruppo di vittime in carcere ad incontrare degli autori di reato, un tentativo di dare risposte che per le vittime sono fondamentali: quale giustizia? Che cosa chiedo alla giustizia? Come penso di maturare e quindi di superare in qualche modo il dolore del reato?

4. *La normativa e gli strumenti legislativi presenti sono adeguati alla sfida?*

La normativa di contrasto al fenomeno dell'usura ha alcuni elementi molto interessanti che delineano degli scenari possibili. In particolare la possibilità di accedere ad un aiuto concreto in denaro, chiaramente con condizioni prestabilite, che però rappresenta una procedura estremamente interessante di cui noi da anni sentiamo la mancanza rispetto a tutte le altre vittime di reato.

La vittima di reato si sente sola, abbandonata, ha subito spesso senza responsabilità e si trova danneggiata senza alcun aiuto concreto da parte delle istituzioni. Quindi queste leggi che hanno riconosciuto questo fondo di solidarietà rappresentano un'iniziativa molto interessante che credo stia dando i suoi frutti, ma che soprattutto indica veramente un percorso verso cui bisognerebbe indirizzarsi.

Roberto Sparagna – Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Torino

1. *Dopo le recenti indagini sulla criminalità organizzata in Piemonte, soprattutto l'operazione Minotauro, come è cambiata la percezione del fenomeno dell'usura nella regione?*

Come ufficio di procura di Torino ci siamo occupati negli ultimi anni del fenomeno della 'ndrangheta in Piemonte. Abbiamo iniziato a studiare il fenomeno associativo di stampo mafioso e con esso tutti i reati che sono tipici di queste compagini delinquenziali; tra questi reati vi è sicuramente l'usura.

Nel caso concreto delle indagini di Minotauro che abbiamo svolto, che erano rivolte più a dimostrare l'esistenza della struttura della 'ndrangheta in Piemonte con un approccio più ideologico e associativo del sodalizio, sono emerse diverse tipologie di reato: droga, armi, estorsioni e anche l'usura.

La 'ndrangheta, come tutte le associazioni di stampo mafioso, dispone di ingenti capitali derivanti soprattutto dal traffico di sostanze stupefacenti. Il conto è presto fatto; un chilo di cocaina dal Sudamerica costa mille euro, rivenduto non tagliato sul mercato nazionale viene tra i 24 mila e i 26 mila euro, se lo si taglia il guadagno aumenta vertiginosamente. È un'attività estremamente lucrativa e redditizia per queste associazioni che quindi hanno un patrimonio da investire e, per la nostra esperienza piemontese che abbiamo maturato in questi ultimi anni, tra le attività principali della criminalità al nord c'è il riciclaggio di denaro, che viene investito in diverse attività a loro volta redditizie e tra queste c'è l'usura.

C'è una intercettazione ambientale didattica captata nell'estate del 2008 nell'auto di Giuseppe Giofrè. Questa conversazione è emblematica della situazione, perché in questa conversazione Giofrè racconta al figlio minore cosa stanno per andare a fare in Calabria. Giofrè, che poi è stato ucciso a Bovalino nel dicembre del 2008, dice al figlio: "hai capito che cosa siamo andati a fare lì? Di cosa si è parlato?" Si era parlato di droga che sarebbe arrivata con una nave. Da questo affare avrebbero ricavato una elevata somma che sarebbe stata dedicata all'usura, dalla quale avrebbero poi ricavato dei soldi puliti senza fare nulla.

Questa è la finalità della 'ndrangheta e ci viene spiegato molto bene da questa conversazione; la droga serve a creare degli utili che a loro volta vengono investiti per ricavarne ulteriori utili. Qual è il problema delle usure? Quando questi reati sono posti in essere da esponenti di associazioni di stampo mafioso le vittime non parlano. Non parlano perché hanno paura, perché sanno che vanno incontro a rischi per la loro incolumità, per l'incolumità dei loro familiari e dei loro averi, quindi c'è un'omertà assoluta. I dati che abbiamo riguardo all'usura sono molto scarsi e derivano per lo più dalle intercettazioni, soprattutto ambientali, ma anche

telefoniche.

Quali sono gli ostacoli più grandi per chi indaga in vicende di usura?

Spesso se non si ha una conoscenza approfondita delle vicende e delle persone su cui si sta indagando quelle intercettate telefonicamente sono frasi e situazioni che potrebbero essere scambiate per un normale rapporto economico. Invece nelle intercettazioni ambientali emerge con più violenza l'aspetto violento del reato di usura.

Noi nei processi Minotauro, Albachiara, Esilio, Colpo di coda e Crimine non abbiamo contestato fattispecie di usura perché non le abbiamo accertate. Però per esempio abbiamo contestato alla famiglia di Giuseppe Giofrè il reato di esercizio abusivo del credito; vi è una norma del nostro ordinamento che sanziona la condotta di chi presta del denaro non avendo le autorizzazioni necessarie per esperire un'attività che è prettamente bancaria. In questa vicenda oltre a Giuseppe Giofrè sono stati coinvolti anche i suoi familiari, che anche dopo la sua morte andavano a riscuotere il dovuto. Si trattava per lo più di persone che avevano bisogno di prestiti e non riuscivano ad averli dalle banche; Giofrè gli dava i soldi con tassi di interesse non usurari e poi le modalità con cui ne pretendeva la restituzione erano quelle tipiche degli esponenti delle associazioni mafiose.

2. *Ci saranno altre importanti inchieste di usura?*

Minotauro e tutte le operazioni satellite costituiscono la base su cui poi svolgere altre indagini e tra queste indagini il prossimo passo sarà indagare sul riciclaggio e sull'usura. Adesso noi abbiamo accertato la presenza in Piemonte della 'ndrangheta, abbiamo accertato la presenza di strutture della 'ndrangheta piemontese che operano autonomamente sul territorio. Abbiamo accertato anche tanti reati, ma il cuore del problema non lo abbiamo affrontato, perché il cuore del problema della 'ndrangheta al nord è il riciclaggio e l'usura.

In Minotauro è come se ci fossimo affacciati ad una finestra, adesso dobbiamo iniziare a percorrere il tragitto. Per quanto riguarda la vicenda del credito abusivo di Giofrè per esempio abbiamo sentito una delle persone che continuava a pagare anche durante il processo. Era terrorizzata, non voleva parlare della vicenda. Ma Giofrè era già deceduto, quale timore poteva spingere questa persona ad essere reticente? La risposta è che dietro c'è un sodalizio pronto ad intervenire a tutela del singolo affiliato e dei suoi familiari. I mafiosi confidano nel fatto che la vittima non denuncerà.

Fenomeno molto importante è anche la cessione di beni immobili, talvolta a garanzia del credito usurario e talvolta per soddisfare delle richieste

che non possono essere soddisfatte dando del denaro. Delle volte le vittime sono costrette a cedere anche delle aziende ai soggetti mafiosi, anzi il fenomeno dell'usura diventa un sistema per prendersi delle aziende.

3. *Quali sono i legami che avete appurato dell'usura con il gioco d'azzardo e i Compro Oro?*

Nel processo Minotauro è emerso in maniera più chiara il fenomeno del gioco d'azzardo che è connesso con il tema delle bische clandestine che molto spesso sono gestite da esponenti della criminalità organizzata di stampo mafioso.

Anche quello è un settore estremamente lucroso; chi perde deve pagare perché è la mafia che pretende il pagamento e quindi nasce un circolo vizioso facilmente immaginabile per poter pagare i debiti contratti. C'è il debitore che gioca e che magari riceve dei prestiti ad usura per poter continuare a giocare e li riceve da esponenti della 'ndrangheta; il circolo vizioso ti porta a non denunciare, perché dovresti denunciare due volte un qualcosa che ti espone al rischio.

Le bische nell'operazione Minotauro sono state gestite tutte da esponenti abbastanza pericolosi della 'ndrangheta piemontese, negli anni precedenti a Minotauro ci sono stati diversi attentati a persone che gestivano bische. Nelle bische vediamo una confluenza tra mafia siciliana e calabrese.

Per quanto riguarda il fenomeno dei Compro Oro in Piemonte non ci sono mai stati processi con l'aggravante dell'articolo 7, quindi volti ad agevolare le associazioni mafiose. Direi però che è un settore in cui si può fare una grandissima attività di riciclaggio, sia per chi porta l'oro sia per chi monetizza; è un sistema ottimale per ripulire i soldi.

4. *Sono in molti a denunciare questo reato, oppure prevale un atteggiamento di omertà e poca collaborazione da parte delle vittime?*

Il problema è che noi abbiamo tantissime denunce di usura, ma di persone che si ritengono usurate dalle banche; siamo invasi da questo tipo di procedimenti perché le banche non fanno paura. Invece le vittime di usura da parte di associazioni mafiose temono per la loro incolumità e quindi nessuno denuncia. Preferiscono pagare, preferiscono cedere l'abitazione nella quale vivono, preferiscono cedere l'azienda però almeno salvano la vita. Io devo essere invogliato a fare denuncia, ma ora una volta che una persona viene arrestata, cosa cambia a chi denuncia? C'è un'associazione criminale che prende il posto della persona che è finita in carcere e potrà comunque far valere le sue pretese. È qui che sta il grosso problema, quello delle associazioni di stampo mafioso; non è più

il singolo usuraio, il *cravattaro* di una volta.

Non mi stupisce che ci siano a cose fatte, a processi definiti, a misure cautelari eseguite persone che dicono: “*eh ma si sapeva*”. Il problema è che bisogna dimostrarlo e si dimostra individuando le vittime e facendo le denunce.

Nel 2006 a me sembrava impossibile Minotauro. Tante volte dicevo ai miei collaboratori che l'importante era provarci. Era evidente che certe situazioni ci fossero, ma poi è andata bene. La stessa situazione è quella che vivo adesso per quanto riguarda l'usura; poi magari scopriremo un filone di usura importante e troveremo le persone che ci diranno: “*eh va bene, è normale, si sapeva*”.

Postfazione

Da quando è nato, nel 2003, l'Osservatorio Regionale di Libera Piemonte ha cercato di tenere gli occhi aperti sui fenomeni criminali che si sviluppano sul territorio, nell'ottica di far crescere la consapevolezza tra i cittadini e di maturare proposte per i decisori politici.

Un lavoro lento e attento, che ha più volte cambiato strada e si è adattato ai mutamenti della nostra area, che in questi dieci anni ha visto la conclamazione del fenomeno mafioso in tutte le sue forme, nonostante per troppo tempo la sottovalutazione sia stata protagonista nei ragionamenti di molti.

Si pensava, a torto, che anche se una presenza della criminalità c'era era relegabile al 'solo' riciclaggio di denaro o ad altri fenomeni (come il traffico di droga) tutto sommato contenuti in un clima generale di sicurezza urbana. Non è pensabile che la 'ndrangheta porti denaro su un territorio senza che trovi una propria modalità di controllo di quella zona. È stato questo il 'peccato originale' di sottovalutazione che per troppi decenni è stato compiuto a molti livelli.

Abbiamo cominciato a dirlo parlando dei beni confiscati e ricostruendo la storia di ciascun immobile, caso per caso. Leggendo le sentenze, sintetizzandole e pubblicandone i passaggi salienti. Mappandoli, facendo capire dove sono e dunque avvicinando la presenza delle mafie alle nostre case, ai nostri posti di lavoro. Non per generare terrore e infondate paure, ma per evitare di cadere nella trappola del silenzio, nella quale le mafie prosperano e riescono a convivere accanto a noi, senza che ci sia nessuna attenzione sui loro affari.

Negli anni sono stati diversi i lavori portati avanti, su temi ostici che abbiamo cercato di rendere comprensibili: come gli appalti (basti pensare al lavoro svolto per le Olimpiadi Invernali 2006 e a quello attuale, che racconta la normativa attraverso un fumetto ambientato nella città immaginaria di Torbidopoli), la corruzione, le cave e la movimentazione terra, il gioco d'azzardo.

Cercando ogni volta di partire da un'analisi di contesto, confrontandola con altri contesti regionali, inserendola in un quadro nazionale, per poi arrivare a valutare gli aspetti su cui lavorare per poter rispondere a un determinato problema emergente.

Non ricerca per la ricerca, ma ricerca per la proposta, per il cambiamento, per il miglioramento.

Certi che la società responsabile abbia un ruolo in ogni aspetto della vita quotidiana e debba essere cosciente del proprio potere, dando attenzione ed esigendo ascolto.

Per questa ragione ci siamo tuffati più di tre anni fa nel lavoro sul tema dell'usura. Lo abbiamo fatto mettendoci a servizio della rete nazionale di Libera, che avviava una presenza capillare di sportelli SOS Giustizia in cui, fin dall'inizio, Torino è stato uno dei capisaldi. Sportelli con lo scopo di accogliere, ascoltare e accompagnare alla denuncia le vittime di racket e di usura, così come i testimoni di giustizia e i familiari dei giusti uccisi dalle mafie.

E a cominciare dal lavoro sul campo, dall'incontro con le persone, dall'affronto di situazioni molto complicate, abbiamo capito che il nostro operare non sarebbe stato completo se non avesse cercato, accanto alla pratica quotidiana, di produrre una riflessione su questi temi.

Riecheggia nelle orecchie la frase di Hélder Câmara *“Quando io do da mangiare a un povero, tutti mi chiamano santo. Ma quando chiedo perché i poveri non hanno cibo, allora tutti mi chiamano comunista”*. Ecco.

Non vogliamo fermarci ad aiutare chi è in condizione di difficoltà, ma vogliamo analizzare le cause da cui queste difficoltà sono generate, per chiedere a chi di competenza di affrontarle insieme.

Nelle pagine che hanno preceduto questa breve postfazione, emerge un quadro a tinte fosche sul tema dell'usura sul nostro territorio. Un fenomeno sommerso (come ovunque, ma questo non ci basti come alibi) che spesso si intreccia con la criminalità mafiosa. Un fenomeno che arriva a tutti i livelli della popolazione, dal cittadino che in un momento difficile chiede un prestito *all'amico di famiglia*, ai grandi imprenditori che per mancanza di liquidità si affidano ai patrimoni illeciti, per poi magari trovarsi a dover cedere, loro malgrado, l'azienda.

Negli ultimi anni il fenomeno si è intrecciato con due ulteriori emergenze nazionali, che abbiamo descritto cercando dei dati regionali: i Compro Oro e il gioco d'azzardo (legale e illegale).

Un verminaio di denaro sporco che si mescola al denaro pulito, che rende impossibile la tracciabilità di questi patrimoni, che sviluppa un controllo territoriale non trascurabile e in cui gli unici a guadagnarci sono

sempre ed esclusivamente loro: le mafie.

Basti leggere con cura il quarto capitolo per capire come anche la magistratura, il tutte le ultime operazioni a carico della 'ndrangheta, abbia riscontrato reati legati a questo universo (dall'esercizio abusivo del credito all'usura vera e propria, passando per le bische clandestine e il traffico di tagliandi vincenti delle lotterie). Reati che creano assoggettamento e che spesso vengono provati non grazie alle denunce, ma grazie alle intercettazioni. Questo elemento ci restituisce il grado di paura che viene vissuta da chi, nelle maglie di un prestito ad usura o affetto da dipendenza da gioco, non ha la forza di spezzare il legame criminale e aiutare la giustizia a fare il suo corso.

Leggendo le sentenze e ascoltando alcuni interlocutori che abbiamo voluto intervistare in questo Quaderno, emerge chiaro che il fenomeno dell'usura e le sue implicazioni con la criminalità organizzata sono ad oggi ancora marginali nel dibattito sulla presenza 'ndranghetista e sugli strumenti da affinare per farla emergere e combatterla.

Non è una questione solo piemontese, ma ci interessa rimarcare in particolare ciò che di più e meglio si potrebbe fare sul nostro territorio per illuminare il traffico che muove quantità di miliardi di euro l'anno di difficile stima e che rischia, per la sua vischiosità e per il *poco* allarme sociale che genera, di crescere a dismisura e indisturbato, soprattutto in un momento economico come quello attuale. Fintantoché la vischiosità non è interrotta da episodi eclatanti di cronaca, dai suicidi degli usurati ridotti sul lastrico alle misteriose combustioni di veicoli e locali.

Questo Quaderno non la pretesa di essere esaustivo, ma ha l'obiettivo di aprire un dibattito, finora non rintracciabile nella produzione letteraria regionale, sul legame tra mafie, usura, gioco d'azzardo e Compro Oro. Una pista di analisi a partire dalla quale speriamo che si creino le condizioni per dirci, tra qualche anno, che i contorni oggi incerti sono stati finalmente definiti e il fenomeno affrontato con risolutezza.

Nel frattempo la rete di Libera continuerà a portare avanti il proprio lavoro di accompagnamento delle vittime e di analisi della situazione, per fare la propria parte e per chiedere agli altri soggetti (amministrazioni pubbliche, forze di polizia, magistratura, associazioni di categoria, ...) di fare la propria. Con rinnovato impegno.

Francesca Rispoli

Coordinatrice dell'Osservatorio di Libera Piemonte



Bibliografia

- A. BOIDO, C. ROVERA e M. ZUFFRANIERI, *Il sovraindebitamento e l'usura. Note giuridiche, profili economici e aspetti psicologici*, Consiglio regionale del Piemonte, Osservatorio regionale sul fenomeno dell'usura, Torino 2012
- A. BOIDO, *Usura e diritto penale: la meritevolezza della pena nell'attuale momento storico*, CEDAM 2010
- A. CAJELLI, M. MELPIGNANO, *In debito di speranza. Liberarsi dal debito e organizzare il bilancio familiare*, Quaderni di Libera con Narcomafie, Torino 2012
- A. GIDDENS, *Fondamenti di sociologia*, Il Mulino, Bologna 2000
- D. POTO, *Azzardopoli 2.0. Quando il gioco si fa duro...le mafie iniziano a giocare*, I quaderni di Libera con Narcomafie, EGA, Torino 2012
- D. PULITANO', *Penale. Parte speciale. Volume II, Tutela penale del patrimonio*, Giapichelli, Torino 2013
- F. DI LASCIO, F. RUBINO, P. TACCONI, *Il gioco d'azzardo tra il legale e l'illegale. Un focus sul Piemonte*, Osservatorio Regionale sulla legalità di Libera Piemonte e Osservatorio Regionale sul fenomeno dell'usura, Torino 2012
- G. BRESCIA, F. CALDIERO, S. DAMIANI E G. GIOVANNA, *La composizione della crisi da sovra indebitamento*, Maggioli editore 2013
- G. CAVALIERE e L. NAVAZIO, *Le usure. Mercato illecito del danaro e tutela delle vittime*, Cacucci, Bari 2008
- G. FIANDACA e E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Zanichelli, 2010
- J. BENTHAM, *Defence of Usury: shewing the impolicy of the present legal restraints on the terms of pecuniary bargains. In a series of letters to a friend. To which is added, a letter to Adam Smith*. London 1787
- J. M. KEYNES, (1936) *Teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della moneta*, UTET, Torino 1971
- L. SANGIOVANNI, *L'usura*, Gargiulo L., Napoli 1985
- L. VIOLANTE, *Il delitto d'usura*, Giuffrè, Milano 1970
- M. CORTELLAZZO e P. ZOLLI, *Dizionario etimologico della lingua italiana*, 2° ed. Zanichelli, Bologna 1999

M. CROCE e F. RASCAZZO, *Gioco d'azzardo giovani e famiglie*, Giunti, Firenze 2013

M. FIASCO, *Il gioco d'azzardo e le sue conseguenze sulla società italiana. La presenza della criminalità nel mercato dell'alea*, Consulta Nazionale Antiusura, Roma 2014

N. DALLA CHIESA, *Manifesto dell'antimafia*, Giulio Einaudi editore, Torino 2014

R. RAZZANTE, *Compro oro, finanza e legalità. Prassi e proposte di riforma*, FiloDiritto, Bologna 2013

T. PERNA, F. MOSTACCIO, G. SIGNORINO e A. SPINELLI FRANCALANCI, *Dell'usura. Il persistere dello sfruttamento dei bisogni umani*, Rubettino, Catanzaro 2009

Relazioni e dossier

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI DI STATO, *Libro Blu*, 2013

AIRA – ANOPO, *Dossier sulla diffusione dei Negozi Compro Oro sul territorio nazionale*, 2012

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA (ABI), *Rapporto sulle attività svolte nel 2013 – 2014*

B. LA ROCCA e L. BUSA', *L'Italia incravattata, diffusione territoriale ed evoluzione del fenomeno usuraio*, Rapporto Sos Impresa, Altreconomia, Roma 2011

CAMERA DI COMMERCIO, *Le dimensioni del gioco legale e illegale nelle province italiane e l'usura collegata*, Bari 2014

CGIA MESTRE, *Famiglie in rosso: dall'avvento dell'euro l'indebitamento medio è cresciuto di quasi il 140%*, 2012

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO (CESE), *Rapporto 2008*

COMMISSIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA (finanze e tesoro), *Audizione sul disegno di legge n. 1259, Delega al Governo per la riforma del sistema dei Confidi*, Dipartimento di Vigilanza Bancaria e Finanziaria, Banca d'Italia, Roma 2014

D. POTO, *Convegno Cei – relazione*, Roma 2013

D. POTO, *L'Oro d'Italia*, (pdf scaricabile dal sito www.libera.it), Roma 2012

F. MENDITTO, *Normativa, prassi e criticità degli strumenti di aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati dalle organizzazioni di tipo mafioso: sequestro e confisca (penale e di prevenzione) amministrazione, destinazione e utilizzazione dei beni confiscati, con particolare riferimento all'istituzione dell'Agenzia Nazionale per i beni confiscati con DL 4/10 conv. in L.50/10*, 2010

- F. PANETTA e F. M. SIGNORETTI, *Domanda e offerta di credito durante la crisi finanziaria*, Banca d'Italia, 2010
- GRUPPO ABELE e LIBERA, *Campagna Misericordia Ladra*, 2014
- GRUPPO ABELE, AUSSER NAZIONALE e LIBERA, ASSOCIAZIONI NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE, *L'azzardo non è un gioco. Gioco d'azzardo legale e rischio di dipendenza tra le persone over 65*, 2014
- ISTAT, rapporto 2013
- ISTAT, rapporto 2014
- M. FIASCO, *Profili e dimensioni del sovra indebitamento in Italia* in Seminario *Analisi del fenomeno del sovra indebitamento: quali prospettive per una legge in Italia?*, Roma 2011
- M. MARTINO, in *Convegno usura e gioco d'azzardo*, Regione Piemonte, Torino 2007
- R. SCIARRONE, J. DAGNES, L. STORTI, *Criminalità organizzata, contesto di legalità e sicurezza urbana. Un'indagine degli operatori economici di Torino*, ricerca promossa dalla Commissione speciale per la legalità della città di Torino, dalla Camera di Commercio e dall'Università degli Studi di Torino, Torino 2014
- S. COSTA e P. MARGANI, Isae, *Credit crunch in Italy: evidence on new ISAE survey data*, Roma 2009

Articoli e riviste

- A. BUSCAGLIA, *Borgo Pulito un anno dopo: dialogo con Giovanni Caspani*, Osservatorio provinciale di Libera Piemonte, Novara 2012 (<http://osservatorionovara.liberapiemonte.it>)
- D. POTO, *Mani sporche d'oro*, *Narcomafie* n. 6/2013
- R. IOTTI, *PMI. La malavita sfrutta il credit crunch*, *Il Sole24Ore* 18 febbraio, 2014

Leggi e sentenze

- Codice Penale per gli Stati di Parma e Piacenza (1820), Ministero di grazia e di giustizia, Biblioteca centrale giuridica (http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_7.wp)
- Decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306
- Legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche
- Legge 23 febbraio 1999, n. 44 e successive modifiche
- Legge 27 gennaio 2012, n. 3 e successive modifiche
- Legge n. 10 del 17 febbraio 2012
- Ordinanza di Custodia Cautelare del Tribunale di Novara - Operazione "Borgo Pulito"

Ordinanza di Custodia Cautelare del Tribunale di Torino nei confronti di Mirabella G. + 4 – RGNR. 6592/2011 – RGGIP 16803/2013

Ordinanza di Custodia Cautelare del Tribunale di Torino, n. 11574/11 RGNR – n. 20549/11 RGGIP

Sentenza del 19.09.2014 emessa dal Tribunale di Torino, per associazione di stampo mafioso (e altro).

Sentenza del 23.04.2010 emessa dalla Corte D'Appello di Torino - Operazione "Gioco duro"

Sentenza del GUP del 03.05.2007 emessa dal Tribunale di Torino, divenuta irrevocabile in data 13.03.2008.

Sentenza n. 1/96 del 23.04.1997 emessa dal Tribunale Civile e Penale di Cuneo, divenuta irrevocabile in data 02.07.98

Sentenza n. 1356 del 23.05.2012 emessa Tribunale di Torino, divenuta irrevocabile in data 13.06.2013.

Sentenza n. 1646 del 16.04.2008 emessa dalla Corte d'appello di Torino, a carico di Carnevale G. + 7

Sentenza n. 20/10 emessa dal Tribunale di Torino, sezione Misure di prevenzione

Sentenza n. 377 del 09.04.1997 emessa dal Tribunale di Torino

Testo Unico Bancario

Sitografia

dati.istat.it

l7.liberapiemonte.it

nuovo.camera.it

osservatorionovara.liberapiemonte.it

www.giustizia.it

www.interno.gov.it

www.istat.it

www.libera.it

www.savethechildren.it

www.venetosviluppo.it

osservatorionovara.liberapiemonte.it

www.istat.it

www.libera.it

www.savethechildren.it

www.venetosviluppo.it



Il punto cieco

Usura e gioco d'azzardo in Piemonte

Ogni occhio ha un punto cieco, una zona priva di cellule sensibili alla luce in cui i fasci nervosi formano il nervo ottico passando davanti alla retina. Nel nostro occhio c'è dunque un piccolo "buco nero", di cui però non siamo consapevoli e che viene inconsciamente riempito dal nostro cervello.

Il fenomeno dell'usura e del gioco d'azzardo si sviluppa e prospera in un punto cieco della nostra società, apparentemente invisibile. Oltre a questa apparenza esiste una realtà grave che emerge dagli atti giudiziari, dalle interviste ai rappresentanti delle forze dell'ordine e dal lavoro delle associazioni impegnate nel settore.

Questo Quaderno dipinge un quadro a tinte fosche sul fenomeno dell'usura che spesso si intreccia con quello del gioco d'azzardo illegale e con gli interessi delle mafie.

Non ha la pretesa di essere uno strumento esaustivo, ma ha l'obiettivo di aprire un dibattito e di offrire un punto di vista nell'ottica di un cambiamento possibile.

Dal 2011 Libera Piemonte fa parte dell'Osservatorio Regionale sul fenomeno dell'Usura del Consiglio Regionale del Piemonte.

L'Osservatorio Regionale sulla Legalità di Libera Piemonte è coordinato da Francesca Rispoli e da Maria Josè Fava. Attualmente si occupa, oltre che di usura e gioco d'azzardo, di racket, di beni confiscati alle mafie, di corruzione, di appalti, della Provincia di Novara e della questione cave.

Per maggiori dettagli sul sito di **liberapiemonte.it** sono presenti le sezioni di approfondimento.

La presente relazione è stata redatta grazie al lavoro di Anna Anselmi, Alessandro Buscaglia, Giulia Rodari e Francesca Rubino.

